Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 31 luglio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 177 DEL 31 LUGLIO 1939-XVII:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile di statistica agraria e forestale - Luglio 1939-XVII (Fascicolo 7).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 luglio 1939-XVII, n. 1035.

Approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Costituzione della Cassa di previdenza e contributi.

CAPO I.

COSTITUZIONE DELLA CASSA.

Art. 1.

La Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere ed ha sede in Roma.

Essa provvede alle pensioni ed alle indennità:

a) dei medici chirurgi e dei veterinari dipendenti dai Comuni, dalle Provincie e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza;

b) dei medici chirurgi e veterinari dipendenti dallo Stato, i quali non abbiano altrimenti diritto a pensione a carico dello Stato;

c) dei medici chirurgi e veterinari contemplati dalle disposizioni speciali per l'Africa Italiana ai quali non competa altro trattamento di quiescenza o di previdenza in applicazione delle disposizioni medesime.

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa di previdenza spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Per gli effetti delle imposte delle tasse e degli altri diritti stabiliti da leggi generali e speciali, la Cassa di previdenza è considerata come Amministrazione dello Stato.

Le spese di amministrazione sono a carico della Cassa di previdenza.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni nei riguardi della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Art. 3.

Spetta alla Commissione di vigilanza sulla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, il quale, parificato dalla Corte dei conti, viene presentato alle Assemblee Legislative in allegato alla relazione della Commissione medesima, entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Art. 4.

Il patrimonio netto della Cassa di previdenza è ripartito:

1) nella riserva matematica valutata ad ogni quinquennio, mediante un censimento degli iscritti alla Cassa, in servizio o in pensione, e dei loro aventi causa;

2) nella riserva di garanzia costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, fino al limite massimo di un ventesimo della riserva matematica;

3) in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli iscritti alla Cassa, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.

Art. 5.

Le entrate della Cassa di previdenza sono costituite:

a) dai contributi dei sanitari;

b) dai contributi degli Enti;

c) dalla ritenuta sulle pensioni;

d) dai versamenti volontari;

e) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;

f) dalle penalità e dalle indennità di mora contemplate dal presente Ordinamento;

g) dagli interessi sulle attività della Cassa;

h) dal sussidio di lire duecentocinquantamila annue concesso per 10 anni a partire dal 1° luglio 1922 e prorogato col R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 824, convertito nella legge 27 dicembre 1932-XI, n. 1991, per altri venti anni a favore della Cassa con iscrizione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

CAPO II.

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA.

Art. 6.

La iscrizione alla Cassa è obbligatoria per i sanitari contemplati dal precedente articolo 1 che, nominati regolarmente prima della entrata in vigore del presente Ordinamento, percepiscano uno stipendio annuo non inferiore a lire mille, anche se corrisposto da uno o più Enti, e che non abbiano servizi anteriori alle date sottoindicate:

a) al 1° gennaio 1899 per i medici dei Comuni, dei Consorzi dei Comuni, delle Provincie, dei Consorzi di provincie e dello Stato;

b) al 26 luglio 1902 per i veterinari dei Comuni e dei Consorzi di comuni;

c) al 21 marzo 1904 per gli ufficiali sanitari;

d) al 1° gennaio 1909 per i sanitari dipendenti da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, purchè abbiano diritto a stabilità se nominati dal 1° gennaio 1916 in poi, salvo quanto è disposto dai successivi articoli 8 e 11, nonchè per i sanitari addetti ai dispensari celtici ed ai laboratori comunali e provinciali di igiene e profilassi;

e) al 1° gennaio 1923-I per i sanitari contemplati dalle disposizioni speciali per l'Africa Italiana ai quali non competa altro trattamento di previdenza o di quiescenza in applicazione delle disposizioni medesime, salvo l'eccezione prevista dall'ultima parte del successivo art. 8;

f) al 1° luglio 1924-II per i sanitari degli Enti sopraindicati compresi nei territori già soggetti all'ex Impero Austro-Ungarico, salvo quanto è disposto alla successiva lettera *g*);

g) al 22 aprile 1925-III per i sanitari degli Enti sopraindicati, compresi nel territorio del già Stato libero di Fiume;

h) al 25 agosto 1934-XII per i sanitari addetti ai Consorzi provinciali antitubercolari;

i) alla data di costituzione dell'Ente consorziale per i sanitari dei Consorzi fra Comuni e Provincie eventualmente con partecipazione di altri Enti e di privati.

La iscrizione è obbligatoria per i sanitari degli Enti sopraindicati comunque assunti dalla entrata in vigore del presente Ordinamento in poi con stipendio annuo non minore di lire mille, anche se non abbiano diritto a stabilità o se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza o se i posti non siano compresi nelle tabelle organiche.

E' pure obbligatoria l'iscrizione alla Cassa di previdenza dei sanitari già iscritti a regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali di pensione i quali per effetto del R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 155, siano passati dal servizio comunale a posti di organico delle Amministrazioni provinciali.

Dall'iscrizione obbligatoria di cui al secondo comma del presente articolo sono esclusi quei sanitari che anteriormente alla entrata in vigore del presente Ordinamento abbiano prestato soltanto servizi senza obbligo d'iscrizione e senza iscrizione facoltativa, nonchè i medici assistenti ed aiuti degli Istituti ospedalieri non aventi diritto ad acquistare la stabilità.

Art. 7.

Agli Enti comunali di assistenza istituiti con la legge 3 giugno 1937-XV, n. 847, e ai rispettivi sanitari, sono applicabili le disposizioni stabilite dal presente Ordinamento per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per i loro sanitari.

Art. 8.

La iscrizione è facoltativa per i sanitari appartenenti alle categorie di cui al precedente articolo 6 che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) percepiscano uno stipendio inferiore a lire mille annue;

b) abbiano prestato servizio prima delle date rispettivamente indicate nel precedente articolo 6 con o senza iscrizione a regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali,

c) siano alla dipendenza di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le quali da sole o, se dipendenti da una stessa Amministrazione, complessivamente non raggiungano un importo di entrate effettive ordinarie di almeno lire venticinquemila;

d) siano in servizio in qualità di medico assistente od aiuto degli Istituti ospitalieri senza diritto ad acquistare la stabilità.

E' pure facoltativa l'iscrizione per i sanitari assunti in via provvisoria o interinale — in posti regolarmente istituiti — prima dell'entrata in vigore del presente Ordinamento nonchè per i sanitari precedentemente non iscritti alla Cassa che all'atto dell'assunzione in servizio presso i Municipi della Libia avessero superato il 45° anno di età.

Art. 9.

I sanitari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza i quali si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 8, qualora chiedano l'iscrizione facoltativa, devono corrispondere, oltre il proprio, anche il contributo che farebbe carico all'Ente, a meno che questo se ne sia assunto volontariamente l'onere, previa autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.

Tale autorizzazione è pure necessaria nei casi contemplati dal successivo art. 11.

Art. 10.

Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali da sole o, se dipendenti da una stessa Amministrazione, complessivamente raggiungano un importo di entrate effettive ordinarie di almeno lire venticinquemila sono esonerate dal contributo alla Cassa per i posti vacanti o coperti da sanitari non iscritti alla Cassa medesima.

Art. 11.

Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono esonerate da ogni contributo per i medici in servizio già provvisti di pensione, che non sia di guerra nè privilegiata ordinaria, o che appartengano a quelle categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza obbligatorio o facoltativo.

I medici anzidetti possono iscriversi facoltativamente alla Cassa di previdenza, corrispondendo, oltre il proprio, anche il contributo dell'Ente, a meno che questo ultimo se ne assuma volontariamente l'onere.

Art. 12.

I sanitari iscritti alla Cassa di previdenza che dopo 10 anni di servizio utile siano assunti alle dipendenze di Casse di assistenza, di Casse mutue di malattia o di altre Istituzioni assistenziali costituite per le categorie inquadrate nelle Associazioni sindacali riconosciute a norma delle leggi sulla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato od a titolo di supplenza, hanno la facoltà di rimanere iscritti o di essere reiscritti alla Cassa durante tale servizio, corrispondendo i contributi ordinari e straordinari personali e dell'Ente.

La domanda di iscrizione facoltativa deve essere presentata alla Prefettura od alla Cassa di previdenza nel termine perentorio di un anno dalla data di assunzione in servizio presso le Istituzioni predette, ovvero dalla data di pubblicazione del presente Ordinamento se l'assunzione abbia avuto luogo anteriormente. In quest'ultimo caso la reiscrizione può retrodatarsi alla data di assunzione presso le Istituzioni predette, anche se questa sia avvenuta da oltre un anno.

Decadono dall'iscrizione di cui al comma precedente i sanitari che entro il 31 marzo di ciascun anno non abbiano effettuato il totale versamento dei contributi dell'anno precedente.

Art. 13.

L'iscrizione facoltativa a carico dell'Ente o del sanitario è irrevocabile.

Salvo disposizioni speciali, l'iscrizione facoltativa ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza.

CAPO III.

CONTRIBUTI.

Art. 14.

Il contributo dei sanitari iscritti alla Cassa è stabilito in lire seicento annue, oltre un contributo annuo straordinario di lire duecento fino a nuova disposizione.

Art. 15.

Nel caso di servizi prestati da un sanitario simultaneamente presso due o più Enti di cui all'art. 1 il contributo stabilito nell'art. 14 viene ripartito in ragione degli stipendi corrisposti dagli Enti stessi.

Per i Consorzi sanitari il contributo è dovuto alla Cassa sanitari dall'Ente capo consorzio, il quale si rivale verso gli altri Enti consorziati delle quote a loro carico.

Art. 16.

Il contributo annuale a carico degli Enti per ciascun sanitario iscritto alla Cassa è fissato nella misura di lire seicento oltre ad un contributo straordinario annuo di lire quattrocento fino a nuova disposizione, salvo quanto è disposto per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dai precedenti articoli 9 e 11.

Quando i posti stabiliti per legge o per organico siano coperti da un titolare non iscritto nè obbligatoriamente nè facoltativamente, gli Enti sono tenuti a versare alla Cassa di previdenza i contributi di cui al comma precedente, ed il contributo straordinario di cui all'art. 14, salvo l'eccezione di cui all'art. 10.

Se i posti predetti siano vacanti o coperti da un sanitario provvisorio non iscritto nè obbligatoriamente nè facoltativamente, gli Enti sono tenuti a versare alla Cassa, oltre i contributi di cui al precedente primo comma, anche quelli prescritti a carico del sanitario dal precedente articolo 14 salvo l'eccezione di cui all'art. 10.

Qualora di uno dei posti predetti sia titolare un sanitario iscritto alla Cassa richiamato alle armi, che conservi il diritto al posto, l'Ente corrisponde, oltre ai contributi di cui al primo comma del presente articolo, anche quelli prescritti a carico del sanitario, salvo rivalsa per i soli contributi personalmente dovuti dal sanitario.

Gli Enti non sono soggetti ai contributi, di cui al presente articolo, per i sanitari che alla data dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza della rispettiva categoria secondo il precedente art. 6 erano già iscritti a regolamenti, istituti, casse e fondi speciali di pensione e che successivamente non siano stati iscritti alla Cassa di previdenza.

Per i sanitari in aspettativa per motivi di salute o per quelli in disponibilità sono dovuti i contributi dell'Ente e quelli personali, ma l'Ente ha diritto di rivalsa verso l'iscritto stesso soltanto per il contributo personale proporzionale all'assegno effettivamente corrisposto durante l'interruzione di servizio.

Agli effetti dei contributi, il posto coperto dal sanitario in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dall'impiego si considera vacante, salvo che a supplire il sanitario stesso sia assunto altro sanitario che per tale supplenza sia assoggettato alla iscrizione.

Qualora lo stipendio annuo assegnato al sanitario sia inferiore alle lire mille il contributo dell'Ente è dovuto soltanto se il sanitario siasi iscritto facoltativamente alla Cassa di previdenza, fermo il disposto del precedente art. 9.

Art. 17.

I contributi nella misura stabilita dal presente Ordinamento sono pagati direttamente dagli Enti salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico dei sanitari iscritti alla Cassa.

Art. 18.

I sanitari o altri a loro favore possono fare depositi volontari da accreditarsi in appositi conti individuali, insieme con i rispettivi interessi annuali, valutati al saggio delle tabelle di liquidazione degli assegni di quiescenza dovuti dalla Cassa di previdenza.

Il capitale risultante dai conti individuali è liquidato al titolare, ovvero agli eredi legittimi o testamentari all'atto della cessazione dal rapporto d'impiego, qualunque ne sia la ragione e qualunque sia la durata del servizio prestato. In mancanza di eredi il capitale stesso è devoluto alla Cassa di previdenza.

Il titolare al quale venga conferita una pensione può chiedere che il capitale risultante dai conti individuali o parte di esso sia trasformato mediante l'applicazione della tabella *B* annessa al presente Ordinamento in assegno vitalizio supplementare esente dalla ritenuta di cui al successivo art. 23 e non riversibile alla vedova o agli orfani.

Art. 19.

Gli Enti di cui ai precedenti articoli debbono comunicare alla Prefettura entro il mese di gennaio di ogni anno l'elenco dei posti di sanitario, dei rispettivi titolari e delle retribuzioni stabilite per l'anno in corso, anche in caso di vacanza del posto. Debbono inoltre comunicare l'elenco dei sanitari che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente art. 6 con l'indicazione delle relative retribuzioni previste per l'anno in corso. Negli stessi elenchi debbono inoltre essere fatte risultare le variazioni avvenute durante l'anno precedente in confronto della situazione già denunziata nel gennaio di tale anno.

Agli Enti che non inviano alla Prefettura entro il mese di gennaio le notizie di cui al comma precedente, può essere inflitta, con decreto del Prefetto, una penalità in misura non superiore al cinque per cento dei contributi complessivamente dovuti.

Tale penalità, per la quale gli Enti hanno diritto di rivalsa sui propri impiegati responsabili, viene compresa in un elenco speciale ed in apposito ruolo da passarsi in riscossione con le stesse modalità e privilegi stabiliti per la riscossione dei contributi.

Contro l'applicazione di tale penalità gli Enti hanno diritto di ricorrere al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla comunicazione dell'addebito. La decisione del Ministero dell'interno non è suscettibile di alcun gravame.

La Prefettura, in base alle notizie di cui al primo comma del presente articolo, nonchè a quelle risultanti dagli atti di ufficio, compila gli elenchi generali dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza per l'anno in corso e per le rettifiche relative all'anno precedente e li trasmette non più tardi del 31 marzo alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. Entro il mese di maggio compila, tenuto conto delle eventuali rettifiche degli elenchi ordinate dalla Direzione generale, i relativi ruoli di riscossione e li trasmette all'Ufficio provinciale del Tesoro per la riscossione a mezzo della Sezione di Regia tesoreria provinciale.

Per gli Enti che non abbiano inviato le notizie prescritte prima della compilazione degli elenchi generali, la Prefettura comprende in questi ultimi e nei relativi ruoli i contributi a tali Enti addebitati nell'anno precedente, salvo gli eventuali recuperi o rimborsi da effettuarsi successivamente.

Durante l'anno possono essere compilati, anche d'ordine della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, elenchi e ruoli suppletivi per il versamento dei contributi non compresi nei precedenti elenchi.

Un estratto degli elenchi generali e di quelli suppletivi è trasmesso ai singoli Enti contemporaneamente all'invio dei ruoli corrispondenti all'Ufficio provinciale del Tesoro.

Gli Enti, appena ricevuto dalla Prefettura gli estratti degli elenchi, comunicano agli interessati l'importo dei contributi personali posti a loro carico.

Se i contributi liquidati dalla Prefettura siano inferiori a quelli effettivamente dovuti o siano state omesse partite, gli Enti, entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'estratto, debbono comunicare alla Prefettura la differenza in più dovuta.

Qualora gli Enti, entro il termine di cui al comma precedente, non abbiano segnalata la differenza dei contributi in meno liquidati, la Prefettura, venendone a conoscenza, dispone il recupero dei contributi ancora dovuti ed applica agli inadempienti una penalità non superiore al quinto dei contributi stessi con le norme stabilite dal terzo comma del presente articolo, salvo il diritto di ricorso ai sensi del successivo quarto comma.

I contributi sono pagati integralmente dagli Enti, i quali si rivalgono verso i sanitari iscritti alla Cassa per le quote personali.

I contributi debbono essere versati, se compresi nell'elenco generale, una volta all'anno entro il mese di giugno, e se compresi negli elenchi suppletivi, entro il mese successivo a quello di emissione del relativo ruolo.

Sui contributi non versati entro la prescritta scadenza decorrono a favore della Cassa gli interessi in ragione del sei per cento annuo da esigersi con la procedura stabilita per la riscossione dei contributi.

Art. 20.

I ricorsi concernenti la iscrizione alla Cassa di previdenza e l'imposizione dei contributi devono essere presentati a pena di decadenza, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, dai sanitari non oltre la cessazione definitiva dal servizio e dagli Enti non oltre il secondo anno successivo a quello dell'emissione del ruolo.

Contro il provvedimento della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa comunicazione.

Il ricorso non sospende l'obbligo del versamento dei contributi.

Il Ministro per l'interno, sentita la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, decide con provvedimento definitivo, contro il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in via giurisdizionale o quello in via straordinaria al Re.

Art. 21.

Se l'Amministrazione del Comune o della Provincia non abbia eseguito in tutto o in parte, nei termini di cui al precedente articolo 19, il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il ricevitore provinciale, su ordine dell'Intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi la cui riscossione sia a lui affidata e ne effettua il pagamento a favore della Cassa entro i dieci giorni successivi.

Se l'Amministrazione dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza non abbia in tutto o in parte eseguito, entro i termini prescritti, il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il tesoriere o cassiere speciale, su ordine dell'Intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare sulla prima rata successiva delle rendite dell'Ente, la cui riscossione sia a lui affidata e ne effettua il pagamento a favore della Cassa entro i dieci giorni successivi.

La mancanza di fondi non esonera l'esattore comunale, il ricevitore provinciale, il tesoriere o il cassiere speciale dal predetto obbligo, sempre che le anticipazioni trovino capienza nelle disponibilità sul totale dei proventi da riscuotere entro l'anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico già ricevute. Sulle somme anticipate gli agenti predetti percepiscono, a carico dell'Ente, l'interesse del sei per cento annuo dalla data dei pagamenti.

Se l'esattore il ricevitore o il cassiere speciale non eseguiscono l'ordine di ritenuta o ritardano il versamento, si applicano le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette e si può procedere contro di essi all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza.

Le indennità di mora a carico degli esattori, dei ricevitori e dei tesorieri o cassieri speciali vanno a beneficio della Cassa di previdenza.

Quando sia stata esperita la procedura privilegiata senza aver potuto ottenere il pagamento dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza, il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza può dichiarare decadute dalla iscrizione alla Cassa di previdenza le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le quali abbiano un importo di entrate effettive ordinarie inferiori a lire venticinquemila annue.

In tale caso i sanitari hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi personali con i relativi interessi composti al saggio legale, oppure di rimanere iscritti alla Cassa di previdenza, pagando, oltre i propri, anche i contributi dell'Ente, e, qualora abbiano compiuto il periodo minimo di servizio rispettivamente prescritto e non intendano valersi della facoltà di continuare nell'iscrizione, possono conseguire l'indennità di cui al successivo art. 25 o la pensione di cui alla lettera *a*) dell'art. 26.

Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che hanno un tesoriere o cassiere speciale, debbono stabilire, nei relativi capitolati, la clausola di decadenza per il caso di mancato versamento dei contributi alla Cassa di previdenza.

Art. 22.

I contributi dello Stato sono versati alla Cassa a rate semestrali anticipate.

Art. 23.

Le pensioni dirette liquidate dalla Cassa di previdenza sono soggette alla ritenuta del due per cento.

Sono esenti da tale ritenuta le pensioni indirette.

CAPO IV.

IMPIEGO DEI FONDI DELLA CASSA DI PREVIDENZA.

Art. 24.

La Cassa depositi e prestiti riscuote le entrate della Cassa di previdenza per collocarle in impiego fruttifero a favore dell'Istituto.

I beni che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo pervengano alla Cassa di previdenza sono alienati e convertiti in denaro per essere collocati in impiego fruttifero in conformità della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

I fondi sono impiegati nel più breve tempo possibile e nel miglior interesse della Cassa di previdenza, nelle forme stabilite dalle disposizioni sulla Cassa depositi e prestiti.

TITOLO II.

Indennità e pensioni.

CAPO I.

ACQUISTO E PERDITA DEL DIRITTO A INDENNITÀ O PENSIONE.

Art. 25.

Ha diritto di conseguire l'indennità per una sola volta il **sanitario iscritto alla Cassa** di previdenza che, dopo cinque **anni compiuti e prima** di venti anni di servizio utile:

a) **sia licenziato** dal servizio per soppressione di posto o **riduzione di organico;**

b) sia dispensato, collocato a riposo o comunque cessato dal servizio con risoluzione del rapporto d'impiego per il raggiungimento del limite di età stabilito dalla legge o dal regolamento organico, per inabilità fisica, per incapacità professionale, per scarso rendimento, nell'interesse del servizio o per essersi posto in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo;

c) sia cessato dal rapporto d'impiego per qualunque causa in età di 60 o più anni;

d) sia cessato dal rapporto d'impiego per provvedimento disciplinare o in conseguenza di condanna penale che non importi la perdita o la sospensione del diritto al trattamento di quiescenza a norma dei successivi articoli 36 e 37;

e) sia cessato dall'iscrizione alla Cassa per passaggio ad un impiego dello Stato non per effetto di disposizioni legislative;

f) sia cessato dal rapporto d'impiego per cause diverse da quelle previste dalle lettere precedenti, purchè comprovi con visita medica collegiale, richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione, di essere divenuto inabile permanentemente a riassumere servizio.

Agli effetti del presente Ordinamento il sanitario trattenuto in servizio dopo la risoluzione del rapporto d'impiego si considera come riassunto in servizio ai sensi del successivo articolo 57.

L'indennità è pari ai quattro quinti del valore capitale, calcolato in base alla tabella *B* annessa al presente Ordinamento, della pensione teorica determinata in base alla tabella *A* annessa all'Ordinamento stesso.

Nel caso di condanna penale di cui alla precedente lettera *d*) l'indennità è concessa nella misura dei due terzi del valore capitale predetto.

Art. 26.

Ha diritto di conseguire la pensione il sanitario iscritto alla Cassa di previdenza:

a) quando dopo venti anni di servizio utile venga a trovarsi in uno dei casi previsti dall'articolo precedente;

b) quando cessi dal rapporto d'impiego con quaranta anni di servizio utile;

c) quando per ferite riportate o per infermità contratte a cagione diretta ed immediata delle sue funzioni sia divenuto inabile permanentemente a prestare servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso;

d) quando dopo venticinque anni di servizio utile cessi dal rapporto d'impiego per cause od in condizioni diverse da quelle di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo.

La pensione di cui alla lettera *c*) deve essere richiesta alla Prefettura o alla Cassa di previdenza nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 27.

La pensione diretta è liquidata mediante l'applicazione della tabella *A* unita al presente Ordinamento secondo le norme in essa indicate e non può essere minore:

a) di lire cinquemila nel caso previsto dalla lettera *c*) del precedente articolo 26;

b) di lire duemilacinquecento nei casi in cui il diritto a pensione derivi da risoluzione del rapporto d'impiego per inabilità fisica o da inabilità permanente comprovata a norma della lettera *f*) del precedente articolo 25;

c) di lire duemila in tutti gli altri casi.

Fermo restando il minimo di lire duemila previsto dalla lettera *c*) del presente articolo la pensione liquidata secondo le norme della tabella *A* si riduce ai tre quarti in caso di cessazione dal rapporto d'impiego per condanna penale di cui alla lettera *d*) dell'art. 25.

In nessun caso la pensione liquidata dal sanitario può superare le lire venticinquemila.

Art. 28.

Per la determinazione degli anni di servizio e dell'età, quando risulti una frazione di anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per un anno intero, altrimenti si trascura.

Art. 29.

Per l'ammissione al diritto ad indennità o pensione del sanitario cessato dal rapporto d'impiego per inabilità fisica, la Cassa ha facoltà di disporre l'accertamento dell'inabilità mediante visita medica collegiale.

Si procede pure mediante visita medica collegiale all'accertamento dell'inabilità nei casi previsti dalla lettera *f*) dell'art. 25, dalla lettera *c*) dell'art. 26 e dal comma terzo dell'art. 30 del presente Ordinamento.

Art. 30.

La vedova del sanitario iscritto alla Cassa, coniugato prima della cessazione dal servizio, ha diritto all'indennità se il sanitario muore in attività di servizio o entro un triennio dalla cessazione del rapporto d'impiego, dopo un anno compiuto e prima di venti anni di servizio utile, purchè il matrimonio sia stato contratto prima che il sanitario avesse compiuto i cinquanta anni di età o almeno due anni prima della cessazione dal rapporto d'impiego, ovvero dal matrimonio sia nata prole benchè postuma. Non ha diritto a indennità la vedova che alla morte del sanitario ne era separata legalmente per sentenza passata in giudicato, pronunziata per di lei colpa.

In mancanza della vedova o quando questa non vi abbia diritto, l'indennità spetta agli orfani minorenni ed alle orfane nubili minorenni del sanitario, purchè nati o legittimati da matrimonio anteriore alla cessazione dal rapporto d'impiego, nonchè a quelli legittimati per decreto Reale di efficacia anteriore alla cessazione stessa.

Sono parificati agli orfani minorenni gli orfani e le orfane nubili o vedove maggiorenni purchè sia provato che alla data della morte del sanitario erano a di lui carico e inabili in modo permanente a qualsiasi lavoro e che siano rimasti nullatenenti.

L'indennità è pari ai due terzi di quella che sarebbe spettata al sanitario secondo le disposizioni del penultimo comma del precedente art. 25.

Allorquando sia fatto constare che gli interessi di tutti o di qualcuno degli orfani minorenni siano separati, legalmente o di fatto, da quelli della vedova, e, in ogni caso quando vi siano orfani minorenni ed orfane nubili minorenni di precedente matrimonio del sanitario od orfani ed orfane nubili o vedove maggiorenni inabili e nullatenenti, l'indennità è ripartita per metà alla vedova e per l'altra metà agli orfani in parti uguali; se ve n'è uno solo, per tre quarti alla vedova e l'altro quarto all'orfano. La vedova precepisce insieme con la sua quota quelle dei propri figli minorenni non separati di interessi. La domanda d'indennità degli orfani maggiorenni inabili deve essere presentata, a pena di decadenza, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza prima della liquidazione della indennità agli altri aventi diritto.

Gli orfani di sanitaria hanno diritto all'indennità anche se abbiano il padre vivente. Gli orfani di padre e madre am-

bedue sanitari hanno diritto a due distinti trattamenti di riversibilità previsti, secondo i casi, dal presente articolo e dal seguente articolo 31.

Art. 31.

La vedova nei riguardi del cui matrimonio con il sanitario iscritto alla Cassa si verifichino le condizioni indicate nel primo comma del precedente art. 30 e che alla morte del sanitario non ne sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunziata per di lei colpa, ha diritto di conseguire la pensione indiretta:

a) quando il sanitario muoia in attività di servizio, dopo aver prestato venti o più anni di servizio utile;

b) quando il sanitario, dopo aver prestato venti o più anni, e meno di venticinque anni, di servizio utile, muoia entro tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

c) quando il sanitario muoia in pensione, o dopo averne acquistato il diritto.

In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi la pensione indiretta spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 30.

Quando ricorrono le condizioni previste dal comma quinto del precedente art. 30 la pensione è ripartita tra la vedova e gli orfani nella misura indicata nel comma terzo del successivo art. 32.

Gli orfani di sanitaria hanno diritto alla pensione anche se abbiano il padre vivente.

Art. 32.

La misura della pensione indiretta è stabilita in una quota percentuale della pensione dovuta all'iscritto, nei casi di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente, o di quella che gli sarebbe spettata per inabilità non dipendente dal servizio, nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo stesso come appresso:

a) vedova: senza prole, il cinquanta per cento; con un orfano, il sessanta per cento; con due orfani il sessantacinque per cento; con tre orfani il settanta per cento; con quattro o più orfani il settantacinque per cento;

b) orfani soli aventi diritto a pensione: un orfano, il quaranta per cento; due o tre orfani il cinquanta per cento; quattro o più orfani il sessanta per cento.

Agli effetti della precedente lettera *a*) si tiene conto soltanto degli orfani del sanitario che si trovino nelle condizioni di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 30.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 31 la pensione determinata come alla precedente lettera *a*) viene così ripartita: il quaranta per cento della pensione del sanitario alla vedova; il rimanente diviso in parti uguali fra gli orfani. La vedova percepisce insieme con la sua quota quella dei propri figli minorenni non separati di interessi.

Gli orfani, le orfane maggiorenni, di cui al terzo comma dell'art. 30 che chiedano la quota di pensione, dopo la liquidazione a favore di altri aventi diritto, sono ammesse al relativo godimento con decorrenza dalla prima mensilità successiva alla presentazione della domanda alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Al diminuire del numero dei compartecipi la misura della pensione è variata in conformità delle percentuali suindicate.

La misura della pensione indiretta non può essere minore di lire milleduecentocinquanta.

Art. 33.

La vedova del sanitario iscritto alla Cassa, non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato pronunziata per di lei colpa, quando l'iscritto sia cessato dal rapporto di impiego o sia morto per causa avveratasi dopo il matrimonio che sia fra quelle considerate nella lettera *c*) del precedente art. 26 ha diritto alla pensione indiretta, qualunque sia la durata dei servizi prestati dall'iscritto.

In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 30, purchè nati o legittimati da matrimonio antecedente al verificarsi della causa di servizio di cui al precedente comma o legittimati per decreto Reale di efficacia anteriore alla causa stessa.

Agli effetti dei due commi precedenti la causa di servizio che non sia violenta ed esterna si presume avverata nel giorno della prima constatazione da parte delle Autorità amministrative o sanitarie, se questa avvenne durante il servizio, altrimenti si presume avverata nel giorno della cessazione del rapporto di impiego.

La pensione indiretta dovuta nei casi previsti dai commi precedenti, da determinarsi colle norme di cui al precedente art 32 non può essere minore di lire cinquemila annue. Si applicano anche per le pensioni di cui nel presente articolo le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 32.

La domanda per il conseguimento della pensione di cui nei precedenti commi del presente articolo da parte dei superstiti del sanitario che non abbia già conseguito il diritto alla pensione di cui alla lettera *c*) del precedente art. 26 deve essere presentata alla Prefettura od alla Cassa di previdenza nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Se il sanitario, cui sia spettata la pensione di cui alla lettera *c*) del precedente art. 26, abbia contratto matrimonio dopo l'evento di servizio, la vedova ha diritto alla riversibilità della pensione del marito alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 31 e 32, quando anche il matrimonio, contratto dal sanitario dopo compiuti i cinquant'anni di età, rimonti a meno di due anni anteriori alla cessazione del rapporto d'impiego. In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, la riversibilità della pensione spetta agli orfani alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 31 e 32.

Art. 34.

La vedova che passa ad altre nozze perde il diritto alla pensione.

Gli orfani e le orfane minorenni i quali al raggiungimento della maggiore età non si trovino nelle condizioni di cui al comma terzo dell'art. 30 perdono il diritto alla pensione. Le orfane, anche di età minore, perdono il diritto a pensione se contraggono matrimonio.

Art. 35.

Nei riguardi degli aventi diritto a pensione o ad indennità dirette od indirette che acquistino o abbiano acquistato una cittadinanza straniera si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 7 settembre 1933-XI, n. 1295, convertito nella legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1941.

Art. 36.

Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione diretta od indiretta e al godimento della pensione già conseguita si

perde per condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il diritto perduto viene ripristinato nei casi di riabilitazione, a decorrere dalla data del relativo decreto.

Art. 37.

L'esercizio del diritto a conseguire l'indennità o la pensione e il godimento della pensione già conseguita rimangono sospesi nel caso di condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che sia interamente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la pena stessa sia estinta.

La sospensione predetta si applica nei riguardi del sanitario anche nel caso in cui sia condannato alla interdizione dalla professione sanitaria per delitti contro la integrità e la sanità della stirpe, per i quali, a norma dell'art. 555 del Codice penale, l'esercizio di detta professione abbia costituito circostanza aggravante. La sospensione cessa quando sia interamente decorsa la durata dell'interdizione professionale o la pena stessa sia estinta.

Art. 38.

Nei casi di cui ai precedenti articoli 36 e 37 alla moglie ed alla prole si liquidano l'indennità o la pensione cui avrebbero avuto diritto se il sanitario, la vedova o l'orfano condannati fossero morti il giorno in cui la condanna è passata in giudicato.

La pensione alla moglie ed alla prole del sanitario che sia cessato dal rapporto d'impiego per una delle condanne di cui al precedente art. 36 non può però superare quella spettante alla vedova ed agli orfani del sanitario che sia stato pensionato in seguito a condanna.

Il conseguimento dell'indennità o della pensione e il godimento della pensione da parte della moglie e dei figli del sanitario condannato sono subordinati alle stesse condizioni stabilite per la vedova e per gli orfani.

Qualora il sanitario riacquisti il diritto al conseguimento della indennità o della pensione o al godimento della pensione, o abbia termine la sospensione di cui all'articolo 37, se alla moglie o alla prole erasi liquidata l'indennità ne viene detratto l'ammontare da quello da pagarsi al sanitario stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cessa immediatamente.

Nel caso di ripristino del diritto a pensione o di termine della sospensione di cui all'art. 37 nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, cessa la pensione che sia stata liquidata alle altre persone di famiglia e si fa luogo ad una nuova liquidazione a norma degli articoli 30 a 33 del presente Ordinamento.

Nel caso di ripristino del diritto a indennità o di cessazione della sospensione di cui all'art. 37 nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, si fa luogo alla liquidazione a loro favore soltanto se l'indennità non sia già stata liquidata ad altri aventi diritto.

Art. 39.

Nessun conferimento d'indennità o di pensione diretta può essere fatto se il sanitario non abbia contribuito alla Cassa di previdenza durante almeno 5 anni compiuti di servizio utile, eccezione fatta per i casi di cui ai precedenti articoli 26 lettera *c*) e 33.

E' pure computabile per il quinquennio predetto il periodo di servizio riscattato presso i singoli Istituti di previdenza con versamento del relativo contributo.

Sono anche computabili per il quinquennio predetto i periodi di servizio utile secondo il presente Ordinamento prestati allo Stato o con iscrizione agli Istituti predetti o ai regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni.

CAPO II.

Servizi utili a indennità o pensione

Art. 40.

Il servizio utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione è quello prestato dai sanitari con diritto alla iscrizione alla Cassa di previdenza, cui corrisponda il versamento dei contributi, salvo ricupero degli arretrati a qualsiasi periodo riferibile, in caso di omesso versamento, nonchè il servizio riscattato.

Per la determinazione del servizio utile complessivo si sommano tutti i periodi di servizio utile secondo il presente Ordinamento successivamente prestati.

E' pure calcolato utile il servizio militare di leva che il sanitario presti posteriormente alla sua iscrizione alla Cassa di previdenza e quello per richiamo alle armi con interruzione di carriera, purchè il sanitario stesso o i suoi aventi causa ne facciano domanda alla Prefettura od alla Cassa di previdenza entro il termine perentorio di due anni dalla reiscrizione alla Cassa e paghino il contributo personale e quello dell'Ente per il tempo della permanenza sotto le armi.

Il termine predetto non può scadere nè prima di due anni dalla pubblicazione del presente Ordinamento, nè, per i sanitari già iscritti che alla data stessa si trovino fuori servizio, prima di due anni dal loro reingresso con reiscrizione alla Cassa.

Art. 41.

Il servizio prestato dal sanitario licenziato per avere conseguita l'assunzione in servizio mediante la produzione di documenti falsi o mediante altri atti fraudolenti è improduttivo di trattamento di quiescenza, tanto nei riguardi del sanitario, quanto in quelli della sua famiglia.

Art. 42.

Le campagne di guerra, riconosciute a norma delle relative disposizioni, sono valutate come altrettanti anni di servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio effettivo necessario per il conseguimento dell'indennità o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per il relativo aumento della misura dell'indennità o della pensione.

Le benemerenze fasciste, agli iscritti in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di quello di ferito per la causa fascista o di Sansepolcrista sono valutate a norma degli articoli 5 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, numero 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, esteso al personale degli Enti locali con R. decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 746, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1046, come servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio effettivo necessario per il conseguimento dell'indennità o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per l'aumento della misura dell'indennità o della pensione.

Gli aumenti di cui ai commi precedenti sono calcolati in una frazione dell'indennità o della pensione teorica valutata in base al servizio utile, esclusi i benefici di cui ai commi stessi, avente per numeratore il numero degli anni e frazioni di anno corrispondenti ai predetti benefici e per denominatore il numero degli anni di servizio in base a cui è stata

determinata l'indennità o la pensione. Gli aumenti stessi si aggiungono alla pensione teorica, eventualmente elevata al minimo, ma in nessun caso possono valutarsi oltre il massimo di cui all'ultimo comma dell'art. 27.

La quota di aumento dell'indennità o della pensione rimane a carico della Cassa di previdenza.

Gli aumenti di cui ai commi precedenti non sono dovuti a carico dell'Istituto di previdenza che liquida l'assegno quando le campagne di guerra e le benemerenze fasciste siano state già valutate nella liquidazione di altro assegno di quiescenza a carico dello Stato o di altri Istituti di previdenza o di Enti contemplati dal presente Ordinamento.

Art. 43.

Nei riguardi dei sanitari richiamati o trattenuti alle armi posteriormente al 1° gennaio 1935-XIII per esigenze militari di carattere eccezionale, o che dopo tale data, con il consenso dell'Amministrazione da cui dipendono, abbiano contratto o contraggano, nelle medesime circostanze, arruolamento volontario nelle Forze armate, ivi compresa la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, i servizi militari prestati in dette condizioni sono computati ai fini della imposizione dei contributi e della liquidazione degli assegni, come resi agli Enti dai quali dipendevano alla data del richiamo o dell'arruolamento volontario o del trattenimento alle armi.

Art. 44.

Il servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione dell'Africa Italiana con iscrizione alla Cassa è valutato nel modo previsto dall'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, modificato dall'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, e dall'art. 3 del R. decreto-legge 8 maggio 1924-II, n. 779, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473.

Il valore capitale della differenza tra la pensione o l'indennità liquidata ai termini del comma precedente e la pensione o l'indennità liquidata senza l'aumento di cui al comma stesso viene posto a carico del Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 45.

I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di salute ovvero in disponibilità sono calcolati per intero agli effetti della indennità o della pensione.

I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dall'impiego non sono calcolati.

Art. 46.

I servizi simultanei che abbiano dato luogo a duplice iscrizione alla Cassa di previdenza con relativo duplice pagamento dei contributi personali e degli Enti, si computano separatamente ai fini del conseguimento di due distinti assegni di quiescenza.

I servizi utili prestati simultaneamente presso due o più Enti con unica iscrizione alla Cassa di previdenza si valutano come unico periodo agli effetti del computo del servizio utile complessivo per il conseguimento di un solo assegno.

Nei casi di simultaneità di servizi utili prestati senza iscrizione alla Cassa e di altri servizi utili prestati con regolare iscrizione o senza, i singoli periodi possono valutarsi disgiuntamente, ciascuno per una sola volta, ai fini del conseguimento di distinti assegni di quiescenza.

Art. 47.

Nei riguardi dei sanitari iscritti alla Cassa di previdenza anteriormente al 21 luglio 1932-X è riconosciuto utile per il conseguimento del diritto ad indennità od a pensione, dirette ed indirette, il servizio prestato in qualunque tempo presso i Comuni, le Provincie e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con iscrizione a regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali di pensioni, avvenuta anteriormente alla data della istituzione della Cassa o delle rispettive sue estensioni con carattere obbligatorio.

Le indennità e le pensioni sono liquidate in base al servizio complessivo ai termini del presente Ordinamento e sono ripartite a carico della Cassa di previdenza e degli Enti presso i quali il servizio, di cui al primo comma, fu prestato in proporzione delle durate dei servizi rispettivamente resi con iscrizione alla Cassa di previdenza e con iscrizione ai regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali.

Agli effetti di detto riparto le quote si determinano in ragione della durata dei singoli periodi di servizio, anche simultanei, calcolati in mesi, trascurando le frazioni di mese.

Nei riguardi dei sanitari iscritti la cui iscrizione alla Cassa di previdenza sia avvenuta nel periodo dal 13 maggio 1927-V al 20 luglio 1932-X la quota a carico degli Enti, valutata con le norme precedenti, non può superare l'importo della quota dovuta dagli Enti stessi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali da determinarsi giusta la seconda parte del seguente comma sesto.

Il pagamento della intera indennità o della intera pensione è sempre fatto dalla Cassa di previdenza, che si rivale sugli Enti della quota messa a loro carico con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. La quota d'indennità a carico degli Enti non viene pagata se non quando la relativa liquidazione sia divenuta definitiva o per decorrenza di termine o per accettazione dei singoli interessati, o per decisione della Corte dei conti.

Rimangono salvi i maggiori diritti in base alle disposizioni dei regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali di pensioni, eventualmente più favorevoli per il sanitario o per le persone di sua famiglia, nel senso che ciascun Ente è obbligato a corrispondere agli aventi diritto la maggiore quota differenziale relativa al periodo di servizio prestato con iscrizione al rispettivo regolamento, Istituto, Fondo o Cassa speciale. A tale fine si determina l'assegno di quiescenza che spetterebbe se durante tutto il servizio utile il sanitario fosse stato soggetto al relativo regolamento, Istituto, Fondo o Cassa speciale, e si applicano poi per la determinazione della quota proporzionale al servizio prestato con iscrizione al regolamento, Istituto, Fondo o Cassa speciale le norme stabilite dai commi secondo e terzo del presente articolo.

Non si fa luogo alla valutazione cumulativa dei servizi previsti nel presente articolo nei casi in cui i servizi con iscrizione alla Cassa di previdenza e quelli con iscrizioni a regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali di pensione siano stati contemporanei durante almeno due anni e le due iscrizioni, distintamente considerate, abbiano dato o diano diritto a due distinte pensioni.

A tutti gli effetti del presente Ordinamento la iscrizione ai regolamenti, agli Istituti, ai Fondi o alle Casse speciali di pensione, si considera avvenuta quando sia prescritta dalle rispettive disposizioni.

Art. 48.

Nei casi di valutazione cumulativa dei servizi di cui al precedente art. 47, se il sanitario o la sua vedova o i suoi orfani, per il servizio prestato presso un Ente con iscrizione

a regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali di cui all'articolo medesimo, abbiano ottenuto la restituzione dei contributi versati o conseguito l'indennità, la quota di indennità o di pensione liquidata dalla Cassa a carico dell'Ente in base alle disposizioni dell'articolo stesso, viene diminuita con le norme seguenti:

a) dalla quota di indennità si detrae il capitale già corrisposto, aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale;

b) dalla quota di pensione si detrae la rendita annua vitalizia equivalente al capitale già corrisposto, aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale, valutata in base ad apposite tabelle da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.

La Cassa di previdenza paga soltanto la quota residuale.

Quando l'iscritto o la sua vedova o i suoi orfani abbiano già conseguito la pensione da uno degli Enti, Istituti, Fondi o Casse speciali di cui al precedente art. 47, la pensione stessa viene imputata alla quota liquidata dalla Cassa a carico dell'Ente, con le norme seguenti:

c) dalla quota d'indennità si detrae il valore capitale della pensione già conseguita, calcolato alla data della cessazione definitiva del rapporto d'impiego, con applicazione delle tabelle di cui alla precedente lettera b);

d) dalla quota di pensione si detrae la pensione già conseguita.

La Cassa di previdenza paga soltanto la quota residuale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma, quando lo iscritto abbia già riscosso rate di pensione a carico di uno degli Enti con regolamenti, Istituti, Fondi, Casse speciali, di cui al primo comma del precedente articolo 47, la valutazione cumulativa di tali servizi con i servizi successivi è subordinata al rimborso a favore dell'Ente delle quote di pensione già percepite, con i relativi interessi semplici al saggio legale. Il rimborso può essere fatto con ritenuta sulla indennità o con ritenuta integrale delle rate della pensione diretta ed indiretta od anche con ritenuta di una quota della pensione stessa quando l'Ente lo consenta.

Il sanitario che abbia conseguito un assegno di quiescenza a carico della Cassa di previdenza o la sua vedova o i suoi orfani, per ottenere la valutazione cumulativa dei servizi, in tutto o in parte successivi, prevista dall'art. 47, deve farne domanda entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione definitiva del rapporto d'impiego e deve rifondere le somme corrisposte dalla Cassa con i relativi interessi composti al saggio delle tabelle di liquidazione vigente alla data della domanda. La rifusione deve effettuarsi in un'unica soluzione o con trattenuta dell'intera nuova pensione diretta ed indiretta liquidata dalla Cassa di previdenza e degli eventuali accessori.

Art. 49.

Nei riguardi dei sanitari che siano stati iscritti ad altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (esclusa l'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato) sono cumulabili, agli effetti del conseguimento del diritto ad indennità ed a pensione a norma del presente Ordinamento, tutti i servizi valutabili secondo le disposizioni dei singoli Istituti.

E' ammesso altresì il cumulo, con le norme di cui ai precedenti articoli, dei servizi resi in qualsiasi qualifica con iscrizione ai regolamenti, Istituti, Fondi Casse speciali, anche quando non siavi stata iscrizione all'Istituto di previdenza che provvede al trattamento di quiescenza della rispettiva categoria di personale, sempre che per le disposizioni speciali dell'Istituto medesimo i servizi stessi siano valutabili.

L'indennità o la pensione complessiva liquidata viene pagata dalla Cassa di previdenza dei sanitari ed è costituita dalla somma delle quote di indennità o di pensione teoriche determinate per ciascuno degli Istituti di previdenza, in base alle norme speciali degli Istituti medesimi, tenuto conto delle disposizioni di cui ai commi precedenti ancorchè non siano stati compiuti i periodi minimi di servizio rispettivamente prescritti dagli Ordinamenti degli altri Istituti.

La pensione complessiva non può essere inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo stabiliti dal presente Ordinamento; le quote teoriche sono, ove occorra, aumentate o ridotte proporzionalmente.

Gli altri Istituti di previdenza cui spetta la determinazione di quote di indennità o di pensioni dirette e indirette versano, all'atto di ciascuna liquidazione, alla Cassa di previdenza dei sanitari le rispettive quote di indennità o il valore capitale delle quote di pensioni relative ai soli servizi prestati con iscrizione agli Istituti medesimi, valutato in base ad apposite tabelle approvate con decreto del Ministro per le finanze.

Nel caso che vi siano quote a carico di Enti, l'indennità o l'intera pensione viene pagata dalla Cassa predetta, che si rivale sugli Enti medesimi, tenuto conto delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 47 e 48.

Art. 50.

Nei casi di cui al precedente articolo 49, se per i servizi prestati con iscrizione ad uno o più degli Istituti di previdenza ivi indicati siano state già corrisposte l'indennità o la pensione, il cumulo di cui all'articolo medesimo non può essere concesso se, entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione definitiva dal rapporto d'impiego, non sia fatta pervenire alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza o alla Prefettura dichiarazione di rinunziare al godimento della pensione già conferita e di voler rimborsare all'Istituto che ha conferito l'indennità o la pensione le somme da questo corrisposte con i relativi interessi composti al saggio delle tabelle di liquidazione della pensione o della indennità, in vigore per l'Istituto stesso alla data della dichiarazione. La rifusione deve effettuarsi in unica soluzione o con trattenuta integrale delle rate della nuova pensione diretta ed indiretta liquidata e degli eventuali accessori.

Art. 51.

A favore dei sanitari iscritti alla Cassa di previdenza che, in qualità di aiuti o di assistenti di cattedre universitarie alle dipendenze dello Stato, abbiano prestati servizi che siano utili a pensione a norma delle leggi riguardanti il personale statale, i servizi medesimi sono valutati agli effetti del conseguimento delle indennità e delle pensioni, dirette ed indirette, in base al presente Ordinamento, purchè non simultanei con altri servizi utili agli effetti dell'Ordinamento stesso.

La pensione o l'indennità è in tali casi liquidata in base alle norme del presente Ordinamento ed è ripartita a carico dello Stato, della Cassa di previdenza, ed eventualmente degli altri Enti ed Istituti, di cui agli articoli 47 e 49, applicando anche, se del caso, gli articoli 48 e 50 come se il servizio reso allo Stato fosse stato prestato presso Enti con regolamento speciale di pensione.

La pensione o la indennità è pagata dalla Cassa di previdenza, alla quale lo Stato versa la propria quota con imputazione a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 52.

In tutti i casi in cui, nei riguardi del personale passato dal servizio dello Stato a quello degli Enti di cui all'articolo 6 del presente Ordinamento o viceversa, il Testo unico 21 febbraio 1895, n.70, e sue modificazioni o leggi speciali, stabiliscono la valutazione cumulativa dei servizi resi allo Stato con quelli prestati alla dipendenza degli Enti, la liquidazione degli assegni è fatta dallo Stato.

Per il personale predetto, nel computo del servizio utile, si tiene conto di tutti i servizi utili a pensione prestati allo Stato e agli Enti, da valutarsi rispettivamente con le norme riguardanti il personale dello Stato e con quelle della Cassa di previdenza dei sanitari, nonchè, nei casi previsti dall'articolo 49, degli altri periodi valutabili secondo le disposizioni dei singoli Istituti di previdenza.

Le quote di indennità o di pensione a carico della Cassa di previdenza dei sanitari, degli Enti e degli altri Istituti di previdenza, in corrispondenza dei servizi o periodi rispettivamente valutati, si determinano con le norme stabilite dal presente Ordinamento, in ragione dell'assegno calcolato in base al servizio complessivo, considerando il servizio reso allo Stato come prestato presso Enti con regolamento speciale di pensione.

Nei casi in cui, secondo le disposizioni citate nel precedente comma primo, la indennità o la pensione complessiva debba determinarsi con le norme applicabili per i dipendenti statali, lo Stato corrisponde a suo carico la differenza tra l'assegno dovuto e la quota a carico della Cassa di previdenza dei sanitari, valutata secondo il comma precedente ed aumentata eventualmente delle quote a carico degli Enti e degli altri Istituti di previdenza. L'assegno dovuto non può essere minore della somma delle quote a carico della Cassa, degli Enti e degli altri Istituti di previdenza.

Nei casi in cui la indennità o la pensione complessiva debba invece costituirsi con la riunione delle singole quote, la parte a carico della Cassa si aggiunge alle quote relative ai servizi di Stato ed a quelle eventualmente a carico degli Enti e degli altri Istituti di previdenza.

Le maggiori quote della indennità o della pensione, dipendenti da aumenti di favore riconosciuti dalle disposizioni relative agli impiegati dello Stato, restano in tutti i casi a intero carico dello Stato; tali aumenti di favore non si valutano agli effetti del raggiungimento del periodo minimo per il diritto ad indennità o pensione, nè agli effetti del terzo comma del presente articolo.

La quota dovuta dallo Stato è a carico del Ministero alle cui dipendenze è stato reso l'ultimo servizio statale.

Il pagamento è integralmente effettuato dalla Cassa di previdenza per gli assegni diretti ed indiretti relativi ai titolari che alla data di cessazione definitiva del rapporto d'impiego erano in servizio presso gli Enti e alle loro famiglie, salvo rivalsa della quota a carico dello Stato, nonchè di quelle a carico degli Enti con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. Per i titolari che alla data di cessazione definitiva erano in servizio statale il pagamento è integralmente effettuato dallo Stato, salvo rivalsa delle quote a carico della Cassa e degli Enti.

CAPO III.

PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI.

Art. 53.

Le istanze per il conseguimento dell'indennità o della pensione devono essere presentate alla Prefettura, la quale le trasmette all'Amministrazione della Cassa di previdenza regolarmente istruite.

Le indennità o le pensioni nella misura normale sono deliberate dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in base alla relazione di un Consigliere all'uopo delegato, quando il Relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.

Sono invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il Relatore dissenta, le proposte di pensione di privilegio, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima.

In conformità delle deliberazioni di cui ai commi precedenti il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza emette il decreto concessivo o negativo da comunicarsi alle parti interessate.

Nei casi previsti dal precedente art. 52, le istanze per il conseguimento della pensione o dell'indennità sono presentate alla Prefettura se il sanitario sia cessato definitivamente dal rapporto d'impiego mentre si trovava alla dipendenza di un Ente locale. Tali istanze, debitamente istruite, sono trasmesse al Ministero competente alla liquidazione dell'indennità o della pensione.

In tutti i casi di cui ai precedenti articoli 51 e 52 la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza determina contabilmente la quota a carico della Cassa di previdenza, tenuto eventualmente conto delle quote la cui riserva matematica debba ad essa essere trasferita dagli altri Istituti di previdenza a norma del precedente articolo 49, e ne comunica l'importo al Ministero competente a provvedere alla liquidazione.

La Direzione generale predetta, ricevuta comunicazione del decreto di liquidazione da parte del competente Ministero, sottopone alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione l'accettazione delle quote poste a carico della Cassa di previdenza.

Art. 54.

Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al quarto comma dell'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza può ricorrere alla Corte dei conti contro le deliberazioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo precedente, entro il termine di novanta giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

Art. 55.

Non è ammesso il ricorso contro la liquidazione dell'indennità da chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza del termine di cui all'art. 54.

Rimane sospeso il pagamento dell'indennità per chi abbia presentato ricorso ai fini del conseguimento della pensione, fino alla decisione del ricorso. Il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, però, su domanda dell'interessato e quando si verifichino circostanze degne di considerazione, può consentire il pagamento di una parte dell'indennità stessa, in misura non superiore alla metà della quota a carico della Cassa e delle quote a carico degli Enti che siano state accettate dagli Enti stessi.

La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova e dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti, nè quello dell'Istituto di ricuperare quanto eventualmente avesse pagato in più, qualora la pensione definitiva risultasse inferiore a quella precedentemente liquidata.

Il godimento della pensione diretta comincia a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione del rapporto d'impiego. Il provvedimento di cessazione che sia adottato

posteriormente alla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non può avere efficacia anteriore alla data stessa, a tutti gli effetti del presente Ordinamento.

Le indennità, le pensioni e gli arretrati di esse non possono essere ceduti, pignorati e sequestrati eccetto nei casi contemplati dalla legge 30 giugno 1908, n. 335 e successive modificazioni.

Le pensioni sono pagate a rate mensili corrispondenti ai mesi del calendario ed esigibili dal giorno 25 di ciascun mese, con le modalità stabilite per i pensionati dello Stato.

Le rate mensili di pensione non domandate entro due anni dalla scadenza sono prescritte.

Art. 56.

La Cassa di previdenza corrisponde ai sanitari, alle vedove ed agli orfani aventi diritto alla pensione, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sulla pensione definitiva loro dovuta.

L'acconto non può eccedere i quattro quinti dell'importo della pensione presumibilmente dovuta, nè può essere inferiore al minimo di pensione.

Ai fini della concessione dell'acconto, si computa il servizio comprovato dai certificati di prestazione e dai prospetti di percezione dello stipendio, ai quali corrisponda l'iscrizione alla Cassa e, se del caso, a regolamenti o convenzioni speciali di pensioni.

La corresponsione dell'acconto non è soggetta a riscontro preventivo della Corte dei conti.

Gli Enti hanno facoltà di concedere direttamente gli acconti di pensione dandone notizia alla Cassa di previdenza, la quale, in sede di pagamento dell'assegno, provvede al rimborso sino alla concorrenza degli arretrati della pensione o della indennità dovute. Sugli arretrati disponibili della pensione può anche essere ricuperato a favore dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali lo importo dell'assegno vitalizio eventualmente concesso da detto Istituto; l'eccedenza che risultasse ancora scoperta a favore dell'Istituto medesimo è ricuperata con ritenuta del quinto sulle ulteriori rate della pensione.

CAPO IV.

RIASSUNZIONE IN SERVIZIO DELL'ISCRITTO CHE ABBIA GIÀ CONSEGUITO INDENNITÀ O PENSIONE.

Art. 57.

Il sanitario che abbia conseguito dalla Cassa di previdenza l'indennità o la pensione, qualora continui o riprenda servizio presso uno degli Enti contemplati dal presente Ordinamento, può continuare a godere della pensione e viene iscritto alla Cassa per conseguire l'indennità o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato secondo le norme del presente Ordinamento.

Il sanitario predetto può chiedere che la nuova indennità o la nuova pensione gli vengano a suo tempo liquidate in ragione del servizio utile complessivamente prestato, purchè rinunzi alla pensione e rifonda alla Cassa di previdenza le somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento annuo.

Il sanitario condannato che abbia riassunto servizio, per ottenere la ricongiunzione dei servizi prestati prima e dopo la condanna, deve rifondere anche le somme pagate alla moglie ed ai figli, con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento annuo.

La rifusione di cui ai commi precedenti deve essere effettuata in unica soluzione, entro un anno dalla data in cui dall'Amministrazione viene comunicato l'importo da versare, oppure ratealmente, in un periodo non maggiore di dieci anni con l'aggiunta dell'interesse scalare al saggio delle tabelle di liquidazione delle pensioni o delle indennità in vigore alla data della presentazione della domanda.

Se il sanitario cessi dal servizio prima di avere completato la rifusione del suo debito, la somma residuale viene ricuperata mediante integrale trattenuta delle rate della pensione diretta od indiretta o sulla indennità.

Il servizio utile dopo la presentazione alla Prefettura od alla Cassa di previdenza della domanda di rifusione deve essere almeno di due anni compiuti.

Il sanitario che, essendosi avvalso della facoltà di cui al secondo comma del presente articolo, non compia successivamente alla presentazione della relativa domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza un biennio di servizio, ha diritto soltanto alla restituzione della indennità o delle quote di pensione rimborsate alla Cassa e dei relativi interessi composti al saggio legale, con il ripristino, a decorrere dal giorno in cui fu sospeso il pagamento, della pensione già liquidatagli. Qualora però il sanitario predetto venga a morire in attività di servizio prima di aver compiuto il biennio, la vedova e gli orfani hanno diritto di conseguire la nuova indennità o la nuova pensione in ragione del servizio utile complessivamente prestato dal sanitario, previa trattenuta sull'indennità o sulla pensione, delle somme ancora dovute per completare la rifusione.

La pensione dovuta per inabilità o per morte dipendente da causa di servizio non è rispettivamente cumulabile con altra pensione diretta o con altra pensione indiretta a carico, anche parziale, della Cassa di previdenza, salvo agli aventi diritto la facoltà di opzione per la pensione più favorevole.

TITOLO III.

Disposizioni generali.

CAPO I.

BILANCI TECNICI ED ACCERTAMENTO DEI SERVIZI.

Art. 58.

Ogni quinquennio l'ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compila il bilancio tecnico della Cassa di previdenza.

Il regolamento determina le notizie statistiche da raccogliersi ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione degli assegni.

Art. 59.

Una Commissione, appositamente nominata con decreto del Ministro per le finanze ogni volta che occorrano provvedimenti di riforma nell'interesse della Cassa di previdenza, esamina i bilanci tecnici, le statistiche degli iscritti, e, in base ai risultati ottenuti, propone al Ministro per le finanze le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la Cassa di previdenza. Tali variazioni non possono diminuire le pensioni in corso di godimento.

Della Commissione debbono anche far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'interno e almeno un rappresentante degli iscritti alla Cassa, designato dal Ministro Segretario di Stato Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Art. 60.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza provvede durante la carriera degli iscritti alla Cassa all'accertamento dei servizi utili per la pensione.

Esercita inoltre, a mezzo dei funzionari all'uopo adibiti, un'assidua vigilanza presso gli Enti locali e gli Uffici provinciali per assicurare la regolare imposizione e riscossione dei contributi a favore della Cassa e la documentazione dei servizi resi dagli iscritti.

CAPO II.

RISCATTI.

Art. 61.

Ai sanitari iscritti alla Cassa di previdenza è data facoltà di chiedere, con le norme di cui al successivo articolo 63, il riscatto, agli effetti dell'indennità o della pensione, dei periodi di servizio non contemporanei con altri servizi utili, secondo il presente Ordinamento, prestati:

a) presso uno degli Enti di cui ai precedenti articoli 6 e 12 con qualsiasi qualifica anche non di sanitario;

b) alle dipendenze dello Stato, in servizio d'impiegato o di salariato, anche non di ruolo, esclusi soltanto quelli prestati in qualità di operai giornalieri;

c) alle dipendenze dello Stato, in servizio militare o nei corpi organizzati militarmente che non sia già stato riconosciuto utile ai sensi del precedente art. 40;

d) presso Enti di diritto pubblico non contemplati nelle precedenti lettere.

Il servizio complessivo da riscattare ai sensi del presente articolo viene computato in anni interi trascurando la frazione; la frazione superiore a sei mesi può, a richiesta dell'interessato, essere computata per un anno.

Art. 62.

I sanitari iscritti alla Cassa di previdenza possono chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari prescritti per il conseguimento della laurea necessaria per l'ammissione al posto occupato all'atto della presentazione della domanda.

La durata legale dei corsi universitari, ai fini del riscatto, si considera continuativa risalendo dalla data del conferimento della laurea e si riduce dei periodi corrispondenti agli eventuali servizi contemporanei utili agli effetti del presente Ordinamento, applicando per l'arrotondamento del periodo residuale l'ultimo comma del precedente art. 61.

Art. 63.

La domanda per ottenere il riscatto di cui ai precedenti articoli 61 e 62 deve essere presentata alla Prefettura o alla Cassa di previdenza, a pena di decadenza, prima della cessazione del rapporto d'impiego e non oltre cinque anni:

a) dalla data di pubblicazione del presente Ordinamento, dai sanitari che a tale data siano in servizio con iscrizione alla Cassa;

b) dal primo reingresso in servizio con effettiva reiscrizione alla Cassa, dai sanitari già iscritti che alla data di pubblicazione del presente Ordinamento non si trovino in servizio;

c) dalla data di assunzione in servizio dai sanitari che siano per la prima volta iscritti alla Cassa successivamente alla pubblicazione del presente ordinamento;

d) dal reingresso in servizio con effettiva iscrizione alla Cassa se il servizio da riscattare sia stato prestato dopo il precedente periodo d'iscrizione.

Art. 64.

Il contributo dovuto dal sanitario per ottenere i riscatti dei servizi di cui ai precedenti articoli 61 e 62 si determina con le norme allegate al presente Ordinamento.

Art. 65.

Le domande di riscatto sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

In conformità delle deliberazioni di cui al comma precedente, il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza emette il decreto concessivo o negativo da comunicarsi all'interessato.

Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti. Lo stesso diritto di ricorso compete alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, per la quale il termine predetto decorre dalla data della deliberazione.

Art. 66.

Il sanitario ha facoltà di versare il contributo di riscatto di cui al precedente art. 64 in una sola volta, ovvero di chiedere che la somma corrispondente sia trasformata, in base alla tabella *C* unita al presente ordinamento, in una annualità da pagarsi a rate mensili per un numero di anni non superiore al doppio del periodo riscattato e in ogni caso non maggiore di quindici anni.

Il sanitario che entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del decreto di riscatto non abbia fatto pervenire alla Cassa di previdenza la domanda di pagamento rateale, deve effettuare il pagamento del contributo di riscatto alla Cassa medesima, a pena di decadenza, entro un anno dalla comunicazione stessa.

L'inizio del versamento rateale deve effettuarsi nel termine fissato dall'Amministrazione della Cassa.

I debitori morosi sono tenuti al pagamento degli interessi composti del cinque per cento annuo sulle rate scadute e non ancora pagate.

Art. 67.

Per il sanitario iscritto alla Cassa posteriormente al 31 dicembre 1937-XVI, che riscatti un periodo maggiore di anni quindici, gli anni riscattati eccedenti il quindicennio sono riconosciuti solo per un periodo corrispondente al tempo trascorso con iscrizione alla Cassa dopo la presentazione della domanda di riscatto, e fino alla cessazione del rapporto d'impiego, da calcolarsi in anni interi a norma del precedente art. 28. Il contributo di riscatto viene, se del caso, ridotto in proporzione del rapporto tra gli anni così valutati e quelli di cui fu concesso il riscatto.

Il sanitario che abbia chiesto il versamento rateale del contributo di riscatto e che cessi dal servizio senza averlo compiuto, ovvero la sua vedova o i suoi orfani, debbono versare in un'unica soluzione, o con ritenuta del quinto della pensione, l'importo delle rate del contributo che avrebbero dovuto essere versate qualora il pagamento rateale avesse avuto effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto, diminuito dell'importo delle rate effettivamente versate ed aumentato dell'importo degli interessi di mora eventualmente dovuti a norma del quarto comma del precedente art. 66.

Per le ulteriori rate, il sanitario che abbia acquistato diritto a pensione ha la facoltà di versarne in una sola volta il valore capitale, determinato con le norme di cui alla tabella C unita al presente Ordinamento, oppure di chiedere che la pensione spettantegli sia ridotta di una quota vita-

lizia, da calcolarsi in base alla tabella *B* unita al presente ordinamento, corrispodente al valore capitale predetto; qualora il sanitario abbia diritto all'indennità, il valore capitale predetto viene trattenuto sull'indennità.

In caso di morte del sanitario, prima dell'integrale versamento del contributo rateale di riscatto, sull'indennità o sulla pensione spettante alla vedova o agli orfani, si ricuperano soltanto le rate di cui al secondo comma del presente articolo.

Il sanitario che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto può rinunziare al pagamento delle rate non ancora scadute, purchè la rinunzia sia anteriore alla cessazione del rapporto di servizio; in tal caso si considera riscattato soltanto il periodo proporzionale al rapporto fra l'importo versato ed il contributo complessivamente dovuto.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie.

Ar. 68.

I sanitari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali alla entrata in vigore del presente Ordinamento siansi iscritti alla Cassa con il contributo dell'ente a norma del testo unico approvato con R. decreto-legge 1° maggio 1930-VIII, n. 680, continuano a rimanervi iscritti, anche se le Istituzioni predette non raggiungano l'importo di entrate effettive ordinarie stabilito dal precedente articolo 11 lettera *c*), fermo restando a carico dell'Ente l'obbligo del contributo di cui all'articolo 16. L'obbligo stesso cessa se la rendita annua netta dell'Ente scenda al disotto di lire cinquemila salva agli interessati la facoltà di continuare nella iscrizione ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9.

Art. 69

Le iscrizioni di fatto dei sanitari addetti ai Consorzi provinciali antitubercolari che fossero già state effettuate anteriormente al 25 agosto 1934-XII si considerano consolidate a favore dei sanitari stessi.

Art. 70.

Ai sanitari che si siano avvalsi della facoltà concessa dagli articoli 14 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, 12 del R. decreto-legge 19 aprile 1923-I, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 873, 62, 64 e 72 del Testo Unico 1° maggio 1930-VIII, n. 680, è riconosciuto utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione il servizio riscattato in base alle disposizioni degli articoli stessi.

Art. 71.

Nei casi in cui, per disposizioni di legge, gli iscritti alla Cassa di previdenza morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa di terremoti siano da considerarsi morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni agli effetti della pensione privilegiata, la differenza tra le pensioni dirette ed indirette così dovute e gli assegni normali è a carico del bilancio del Ministero delle finanze.

Art. 72.

Ai sanitari iscritti alla Cassa di previdenza anteriormente al 1° giugno 1923-I sono riconosciuti utili, ai soli effetti del raggiungimento del minimo degli anni di servizio necessari per il diritto alla pensione, ma non sono valutati nella determinazione della misura della pensione:

a) il servizio militare prestato anteriormente al 1° giugno 1923-I con interruzione di carriera, senza che abbia dato luogo a conferimento di pensione dello Stato, salvo il caso di pensione di guerra;

b) i servizi non riscattati regolari, interinali e provvisori prestati anteriormente alla data stessa.

Art. 73.

I sanitari che si siano iscritti alla Cassa di previdenza anteriormente al 14 dicembre 1909, hanno diritto al riconoscimento gratuito dei servizi prestati, presso gli Enti di cui al precedente art. 1 senza iscrizione alla casse speciali o ai regolamenti speciali di pensione degli Enti stessi, anteriormente al 1° gennaio 1899 o alla successive date di estensione della legge ai veterinari ed agli ufficiali sanitari, per un periodo non superiore ai 15 anni.

Art. 74.

Nella valutazione del servizio utile si tiene conto del servizio prestato dai sanitari chiamati alle armi e trattenuti per la durata della guerra 1915-1918 o chiamati durante la guerra stessa nell'esercito, nell'armata e nei corpi e servizi ausiliari, anche se non ebbero a percepire stipendio o assegni dagli Enti presso cui prestarono servizio, purchè abbiano conservata la titolarità del posto e pagato, a mezzo degli Enti medesimi, i contributi per l'iscrizione alla Cassa. Qualora i contributi personali dei sanitari non fossero stati versati agli Enti, questi possono ottenerne il rimborso dalla Cassa di previdenza che ne trattiene l'importo sulle corrispondenti pensioni o indennità che venissero liquidate.

Art. 75.

La valutazione delle maggiori quote d'indennità e di pensioni dirette ed indirette da liquidarsi in corrispondenza ai contributi di categoria superiore alla normale, versate per il periodo sino al 1° gennaio 1909, continua ad essere eseguita tenuto conto delle disposizioni degli articoli 16, primo capoverso, e 18 della legge 14 luglio 1898, n. 335, e degli articoli 20 e 21 del Testo Unico, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte 3ª, mediante l'applicazione delle tabelle *A* e *B* annesse al Testo Unico medesimo.

Art. 76.

I sanitari che siano stati o che saranno collocati a riposo per il compimento del limite di età ai sensi dell'art. 364, primo comma, del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e che abbiano almeno cinque anni compiuti e meno di quindici anni di servizio effettivo valutabile agli effetti di pensione, conseguono l'indennità per una sola volta in misura eguale ai quattro quinti del valore capitale, calcolato mediante l'applicazione della tabella *B*, annessa al presente Ordinamento della pensione teorica risultante dalla tabella *A*, vigente alla data di collocamento a riposo.

Quelli dei sanitari indicati nel comma precedente che abbiano un servizio effettivo valutabile agli effetti di pensione non minore di 15 anni e che non raggiunga i 20 anni hanno facoltà di conseguire, in luogo dell'indennità, nella misura sopraindicata, la pensione, in misura pari a quella teorica risultante dalla tabella *A*, vigente alla data predetta, ferma l'applicazione dei minimi di pensione stabiliti dalle norme in vigore a tale data.

Agli effetti del comma precedente la dichiarazione di opzione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima

della deliberazione di liquidazione della indennità da parte del Consiglio di amministrazione.

I sanitari nei cui riguardi tale deliberazione sia già intervenuta anteriormente alla pubblicazione del presente Ordinamento, ed eventualmente le rispettive famiglie, possono optare per la pensione da liquidarsi con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto d'impiego e con le norme vigenti alla data stessa, mediante domanda da presentarsi alla Cassa di previdenza nel termine perentorio di un anno dalla pubblicazione stessa; l'indennità eventualmente già corrisposta è recuperata con integrale trattenuta delle prime rate della pensione diretta, e se del caso, di quella indiretta.

Art. 77.

Le pensioni dirette liquidate o da liquidarsi a carico della Cassa di previdenza, secondo le disposizioni anteriori al presente Ordinamento e secondo il precedente art. 76, per le cessazioni del rapporto d'impiego fino a tutto il 31 dicembre 1937-XVI, sono aumentate del dieci per cento con un aumento annuo minimo di lire quattrocento e massimo di lire milleduecento, purchè la pensione così aumentata non ecceda le lire venticinquemila annue.

Le pensioni indirette liquidate o da liquidarsi a carico della Cassa secondo le disposizioni anteriori al presente Ordinamento e secondo il precedente art. 76 a favore delle vedove e degli orfani di sanitari e dei pensionati morti fino a tutto il 31 dicembre 1937-XVI, sono aumentate del dieci per cento, con un aumento annuo minimo di lire duecentocinquanta e massimo di lire seicentosessanta purchè la pensione così aumentata non ecceda le lire dodicimilacinquecento.

Per le sopraindicate pensioni dirette ed indirette ripartite tra la Cassa e altri Enti, l'aumento del dieci per cento è calcolato sulla sola quota dovuta dalla Cassa stessa, fermi restando rispettivamente i minimi e i massimi di aumento e i limiti massimi delle pensioni globali indicati nei commi precedenti.

Gli aumenti di cui al presente articolo non possono essere assorbiti dagli assegni concessi o da concedersi da altri Enti e saranno conferiti dal Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza anche se il sanitario sia cessato dal servizio alle dipendenze dello Stato.

Il termine di 90 giorni per il ricorso alla Corte dei conti decorre dalla data del primo pagamento dell'aumento.

Art. 78.

Le pensioni indirette dovute alle famiglie dei pensionati di cui al primo comma del precedente art. 77, morti posteriormente al 31 dicembre 1937-XVI, sono liquidate con la applicazione delle norme del presente Ordinamento sulla base della pensione diretta aumentata a norma del comma stesso.

Art. 79.

Le disposizioni della presente legge hanno vigore dal 1° gennaio 1938-XVI.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

ALLEGATO N. 1.

Norme per la determinazione del contributo di riscatto di cui all'articolo 64.

Il contributo da versarsi dal sanitario per ottenere il riscatto si determina con le norme seguenti:

Si calcolano in primo luogo:

a) l'età del sanitario alla data di presentazione della domanda di riscatto, determinata con la norma contenuta nell'art. 28;

b) la durata complessiva, determinata con la norma predetta, dei periodi utili agli effetti della liquidazione della indennità o della pensione, già computabili a favore dell'iscritto alla stessa data;

c) la durata di cui alla lettera b), aumentata dei periodi da riscattare calcolati in anni interi secondo le norme dell'art. 61 ultimo comma e dell'art. 62.

Si ricavano poi, con l'applicazione delle norme di cui alla seguente tabella A, le due pensioni teoriche relative all'età suindicata e alle dette due durate di servizio, e si calcola la loro differenza. Tale differenza si capitalizza moltiplicandola per il coefficiente della tabella B, relativo all'età del sanitario determinata come alla lettera a); il prodotto così ottenuto, aumentato di un terzo, costituisce il contributo di riscatto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

ALLEGATO N. 2.

TABELLA *A.*

allegata all'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Pensioni da liquidare ai sanitari iscritti alla Cassa di previdenza calcolate in base alla tavola di mutualità dei sanitari, alla tavola di sopravvivenza degli insegnanti pensionati, al saggio d'interesse del 4,25 per cento e al contributo annuo di L. 720.

Norme per l'applicazione della tabella A.

Per la determinazione della pensione teorica o reale relativa all'età del sanitario alla data della cessazione definitiva dal rapporto d'impiego e alla durata complessiva di servizio alla data stessa, si considerino:

1° il valore della presente tabella corrispondente all'età del sanitario alla data della cessazione definitiva dal rapporto d'impiego e alla durata complessiva di servizio alla data stessa espresse in anni interi, secondo la norma di cui all'art. 28 del presente Ordinamento;

2° il valore della presente tabella corrispondente all'età del sanitario alla data della cessazione definitiva dal rapporto d'impiego e alla durata alla data stessa del servizio prestato posteriormente al 1° gennaio 1923-I, espresso in anni interi, pure secondo la norma di cui all'art. 28 del presente Ordinamento;

3° il prodotto del coefficiente 0,0833 per la differenza dei valori di cui al n. 1 e al n. 2, arrotondato a lire intere.

La pensione teorica o reale richiesta, espressa in lire, è data dalla differenza tra il valore di cui al n. 1 e quello di cui al n. 3.

Segue: TABELLA *A*.

Periodo utile in anni	Età alla data di cessazione del rapporto d'impiego 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	46	47	47	47	48	48	48	49	49	49	50	50	50	51	52	53	53
2		95	96	97	97	98	100	101	102	103	104	105	106	107	107	108	109
3			148	149	151	153	155	157	150	161	162	163	164	165	167	168	169
4				205	207	210	212	216	220	223	224	226	227	228	220	232	233
5					265	270	275	280	284	289	292	293	294	295	296	299	301
6						332	338	346	353	359	364	366	367	368	370	372	374
7							407	415	425	433	439	443	445	440	448	450	452
8								488	500	511	520	524	528	530	533	534	536
9									581	594	605	612	617	620	623	625	626
10										680	694	703	710	715	719	722	725
11											787	800	810	817	822	826	828
12												901	913	923	931	936	940
13													1.022	1.036	1.045	1.052	1.058
14														1.153	1.166	1.176	1.184
15															1.292	1.306	1.310
16																1.441	1.456
17																	1.602
18																	
19																	
20																	

Età alla data di cessazione del rapporto d'impiego 38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Periodo utile in anni
54	54	55	55	56	57	58	59	60	60	61	62	64	65	66	1
110	112	113	114	115	117	119	121	123	125	127	129	131	133	136	2
171	173	175	177	179	181	184	187	190	193	196	199	203	206	210	3
235	238	240	242	246	250	253	257	260	265	269	274	278	283	289	4
304	307	310	313	317	322	325	330	336	341	347	353	359	366	373	5
377	380	384	389	392	397	403	409	415	422	430	437	444	452	461	6
456	460	463	468	473	479	486	492	500	508	516	526	335	545	556	7
539	542	547	553	559	565	574	581	590	599	610	619	630	642	655	8
630	632	637	643	650	658	666	676	685	696	707	719	732	746	761	9
727	730	734	742	748	756	764	775	786	799	811	826	840	856	872	10
832	834	839	844	851	860	870	882	894	908	923	938	954	972	991	11
943	947	950	955	962	972	983	995	1.009	1.024	1.040	1.057	1.075	1.096	1.117	12
1.063	1.067	1.070	1.075	1.082	1.092	1.103	1.116	1.132	1.147	1.165	1.184	1.205	1.226	1.250	13
1.190	1.195	1.200	1.205	1.212	1.220	1.232	1.246	1.261	1.279	1.298	1.319	1.342	1.366	1.392	14
1.325	1.332	1.338	1.344	1.350	1.360	1.370	1.385	1.400	1.420	1.440	1.463	1.487	1.514	1.543	15
1.468	1.476	1.484	1.492	1.500	1.508	1.519	1.534	1.550	1.570	1.591	1.615	1.642	1.672	1.703	16
1.616	1.630	1.640	1.649	1.658	1.669	1.680	1.694	1.710	1.730	1.753	1.778	1.807	1.838	1.873	17
1.774	1.789	1.804	1.816	1.828	1.840	1.853	1.867	1.884	1.903	1.926	1.954	1.984	2.017	2.054	18
	1.958	1.976	1.992	2.000	2.022	2.036	2.052	2.070	2.089	2.113	2.140	2.171	2.207	2.246	19
		2.156	2.177	2.196	2.214	2.232	2.250	2.269	2.291	2.314	2.341	2.372	2.410	2.453	20

Segue: TABELLA A.

Età alla data di cessazione del rapporto d'impiego

Periodo utile in anni	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
1	67	68	70	72	73	75	77	79	82	84	86	89	92	95
2	139	142	145	148	151	155	160	164	168	174	179	185	192	198
3	215	220	224	229	234	240	247	254	262	270	278	288	299	310
4	295	301	308	316	323	331	340	350	361	372	385	398	414	430
5	380	389	397	407	416	427	439	452	467	482	499	517	538	559
6	470	481	492	504	516	530	545	562	580	599	620	644	670	697
7	566	578	592	606	622	638	658	678	700	724	750	779	811	845
8	668	683	698	715	734	755	776	802	828	857	889	924	961	1.003
9	776	793	811	832	853	877	904	932	964	998	1.036	1.078	1.123	1.172
10	890	910	931	954	979	1.007	1.038	1.070	1.108	1.147	1.192	1.241	1.295	1.354
11	1.012	1.034	1.058	1.085	1.114	1.145	1.180	1.218	1.260	1.307	1.358	1.415	1.477	1.546
12	1.140	1.165	1.193	1.223	1.255	1.291	1.331	1.375	1.423	1.476	1.535	1.600	1.670	1.750
13	1.277	1.304	1.336	1.369	1.400	1.446	1.490	1.541	1.595	1.655	1.722	1.795	1.877	1.967
14	1.421	1.452	1.487	1.524	1.565	1.610	1.661	1.716	1.777	1.846	1.921	2.004	2.095	2.198
15	1.574	1.609	1.648	1.688	1.734	1.784	1.841	1.903	1.972	2.047	2.131	2.225	2.328	2.443
16	1.738	1.776	1.817	1.864	1.914	1.969	2.032	2.100	2.177	2.261	2.354	2.459	2.575	2.704
17	1.910	1.952	1.998	2.048	2.104	2.165	2.233	2.310	2.394	2.488	2.592	2.707	2.836	2.980
18	2.095	2.140	2.190	2.245	2.305	2.374	2.448	2.532	2.624	2.728	2.843	2.971	3.114	3.272
19	2.291	2.340	2.393	2.454	2.520	2.593	2.676	2.767	2.869	2.983	3.109	3.251	3.408	3.583
20	2.500	2.551	2.610	2.675	2.747	2.827	2.917	3.017	3.128	3.253	3.391	3.546	3.719	3.913

67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	Periodo utile in anni
98	102	106	110	115	120	125	131	137	144	151	160	169	180	1
206	215	223	232	242	253	264	277	290	306	324	343	366	391	2
323	336	350	366	383	400	419	440	463	490	518	552	592	643	3
448	467	488	511	535	562	589	620	655	694	738	788	848	917	4
583	608	637	668	702	739	778	820	868	922	984	1.055	1.139	1.236	5
727	761	799	840	883	931	983	1.039	1.102	1.174	1.256	1.352	1.465	1.598	
883	925	972	1.024	1.080	1.141	1.206	1.279	1.360	1.452	1.560	1.684	1.831	2.005	7
1.050	1.102	1.159	1.223	1.291	1.367	1.450	1.541	1.643	1.759	1.895	2.052	2.238	2.460	8
1.229	1.290	1.358	1.435	1.519	1.612	1.712	1.825	1.950	2.094	2.262	2.458	2.689	2.968	9
1.418	1.492	1.573	1.664	1.765	1.874	1.997	2.132	2.285	2.460	2.665	2.904	3.188	3.529	10
1.621	1.706	1.802	1.909	2.028	2.158	2.302	2.464	2.646	2.857	3.103	3.392	3.737	4.150	11
1.837	1.936	2.047	2.171	2.309	2.461	2.630	2.821	3.036	3.287	3.580	3.924	4.336	4.832	12
2.068	2.180	2.308	2.450	2.610	2.786	2.983	3.205	3.457	3.750	4.096	4.502	4.990	5.579	13
2.312	2.441	2.586	2.749	2.932	3.134	3.360	3.617	3.908	4.250	4.652	5.128	5.700	6.392	14
2.572	2.717	2.881	3.067	3.274	3.505	3.763	4.058	4.393	4.787	5.251	5.802	6.468	7.277	15
2.848	3.011	3.196	3.406	3.640	3.901	4.194	4.530	4.913	5.363	5.896	6.529	7.297	8.233	16
3.142	3.323	3.530	3.764	4.027	4.322	4.654	5.034	5.467	5.978	6.587	7.310	8.190	9.265	17
3.451	3.654	3.886	4.147	4.441	4.771	5.143	5.570	6.060	6.638	7.327	8.148	9.150	10.878	18
3.781	4.006	4.261	4.553	4.879	5.249	5.664	6.143	6.692	7.342	8.118	9.046	10.180	11.572	19
4.132	4.379	4.661	4.982	5.346	5.755	6.218	6.751	7.366	8.093	8.963	10.006	11.281	12.858	20

Segue: TABELLA A.

Periodo utile in anni	Età alla data di cessazione																
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
21	2.371	2.394	2.417	2.440	2.461	2.483	2.506	2.530	2.557	2.590	2.628	2.672	2.722	2.778	2.840	2.911	2.989
22		2.603	2.630	2.658	2.683	2.708	2.735	2.761	2.791	2.824	2.862	2.908	2.959	3.019	3.086	3.161	3.246
23			2.855	2.887	2.918	2.948	2.978	3.010	3.041	3.076	3.115	3.161	3.215	3.277	3.348	3.428	3.518
24				3.128	3.166	3.202	3.238	3.272	3.307	3.346	3.380	3.434	3.490	3.554	3.628	3.714	3.810
25					3.425	3.468	3.510	3.551	3.592	3.632	3.678	3.728	3.785	3.851	3.928	4.018	4.121
26						3.748	3.797	3.845	3.892	3.940	3.989	4.043	4.103	4.172	4.252	4.345	4.453
27							4.098	4.154	4.208	4.264	4.320	4.380	4.444	4.517	4.600	4.696	4.808
28								4.478	4.542	4.606	4.670	4.736	4.808	4.886	4.974	5.075	5.191
29									4.892	4.966	5.040	5.116	5.195	5.281	5.375	5.482	5.604
30										5.344	5.420	5.515	5.605	5.701	5.803	5.918	6.048
31											5.837	5.935	6.037	6.145	6.250	6.384	6.523
32												6.377	6.492	6.614	6.742	6.880	7.032
33													6.970	7.108	7.250	7.405	7.572
34														7.625	7.787	7.958	8.143
35															8.348	8.540	8.747
36																9.152	9.382
37																	10048
38																	
39																	
40																	
41																	

Periodo utile in anni	del rapporto d'impiego														
	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
21	3.076	3.173	3.282	3.403	3.540	3.691	3.860	4.050	4.262	4.501	4.774	5.086	5.440	5.840	6.294
22	3.340	3.445	3.563	3.695	3.844	4.008	4.193	4.400	4.632	4.895	5.194	5.534	5.924	6.365	6.865
23	3.620	3.734	3.862	4.006	4.165	4.345	4.546	4.771	5.024	5.311	5.638	6.011	6.438	6.922	7.471
24	3.918	4.042	4.180	4.334	4.507	4.703	4.920	5.165	5.441	5.753	6.100	6.516	6.983	7.512	8.114
25	4.236	4.368	4.516	4.684	4.871	5.082	5.317	5.584	5.881	6.221	6.608	7.052	7.560	8.138	8.796
26	4.576	4.716	4.870	5.054	5.256	5.484	5.788	6.026	6.349	6.718	7.138	7.620	8.173	8.802	9.518
27	4.938	5.083	5.258	5.450	5.666	5.911	6.186	6.497	6.846	7.244	7.699	8.222	8.822	9.505	10.285
28	5.327	5.485	5.665	5.870	6.103	6.366	6.661	6.996	7.373	7.802	8.294	8.861	9.510	10.252	11.098
29	5.746	5.910	6.102	6.320	6.569	6.850	7.168	7.526	7.932	8.395	8.927	9.538	10.240	11.042	11.959
30	6.195	6.368	6.569	6.800	7.064	7.366	7.705	8.090	8.527	9.025	9.596	10.255	11.014	11.881	12.872
31	6.680	6.862	7.072	7.315	7.595	7.915	8.270	8.690	9.158	9.694	10.308	11.018	11.836	12.770	13.841
32	7.200	7.393	7.614	7.868	8.164	8.503	8.890	9.330	9.832	10.405	11.065	11.827	12.707	13.714	14.868
33	7.756	7.962	8.197	8.466	8.776	9.133	9.544	10.013	10.548	11.162	11.869	12.688	13.632	14.716	15.958
34	8.345	8.569	9.062	9.107	9.434	9.811	10.243	10.741	11.312	11.968	12.725	13.602	14.615	15.778	17.113
35	8.970	9.215	9.488	9.796	10.144	10.541	10.997	11.524	12.128	12.828	13.637	14.575	15.661	16.908	18.342
36	9.629	9.899	10.199	10.530	10.903	11.327	11.809	12.365	13.004	13.747	14.609	15.611	16.774	18.100	19.646
37	10.322	10.621	10.950	11.311	11.714	12.160	12.683	13.271	13.946	14.732	15.648	16.717	17.958	19.387	21.034
38	11.050	11.381	11.742	12.138	12.577	13.068	13.619	14.245	14.962	15.793	16.764	17.899	19.222	20.748	22.510
39		12.178	12.576	13.012	13.992	14.024	14.618	15.200	16.054	16.936	17.962	19.166	20.573	22.201	24.082
40			13.451	13.930	14.455	15.036	15.683	16.406	17.225	18.164	19.254	20.530	22.022	23.754	25.000
41				14.892	15.469	16.105	16.807	17.592	18.474	19.482	20.644	21.993	23.581	25.000	

Periodo utile in anni	Età alla data di cessazione dal servizio							
	73	74	75	76	77	78	79	80
21	6.806	7.399	8.082	8.892	9.864	11.030	12.461	14226
22	7.432	8.087	8.844	9.744	10.824	12.122	13.718	15694
23	8.095	8.818	9.653	10.649	11.845	13.286	15.061	17261
24	8.798	9.593	10.513	11.610	12.931	14.525	16.490	18931
25	9.645	10.415	11.425	12.631	14.084	15.866	18.012	20712
26	10.337	11.287	12.394	13.715	15.310	17.242	19.630	22607
27	11.176	12.212	13.420	14.864	16.610	18.728	21.349	24620
28	12.066	13.194	14.509	16.084	17.990	20.805	23.174	25000
29	13.009	14.234	15.662	17.377	19.454	21.979	25.000	
20	14.009	15.336	16.886	18.748	21.007	23.754		
41	[illegible]	[illegible]	18.186	[illegible]	22.662	25.000		

Segue: TABELLA *A*.

Periodo utile in anni	Età alla data di cessazione del rapporto d'impiego									Periodo utile in anni
	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
42	16.534	17.228	17.905	18.848	19.804	20.888	22.134	23.570	25.000	42
43		18.408	19.244	20.174	21.210	22.384	23.724	25.000		43
44			20.557	21.560	22.696	23.968	25.000			44
45				23.032	24.258	25.000				45
46					25.000					46

Periodo utile in anni	Età alla data di cessazione del rapporto d'impiego					Periodo utile in anni
	73	74	75	76	77	
32	16.198	17.744	19.560	21.743	24.396	32
33	17.386	19.058	21.018	23.377	25.000	33
34	18.650	20.453	22.565	25.000		34
35	19.993	21.930	24.205			35
36	21.419	23.500	25.000			36
37	22.933	25.000				37
38	24.542					38
39	25.000					39

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore di Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

ALLEGATO N. 2.

TABELLA *B*.

allegata all'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Valore capitale corrispondente ad una lira di pensione vitalizia liquidata o da liquidarsi a favore dei sanitari iscritti alla Cassa in base alla Tabella A.

(Mortalità degli insegnanti pensionati dal Monte-pensioni (1896-1914) raccordata con l'eliminazione complessiva dei pensionati civili e militari dello Stato (1885-1894).

Saggio d'interesse del 4,25 per cento.

Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria
21	16,02	36	14,13	51	11,43	66	7,84
22	15,92	37	13,98	52	11,22	67	7,58
23	15,82	38	13,82	53	11,01	68	7,32
24	15,71	39	13,67	54	10,79	69	7,06
25	15,60	40	13,51	55	10,57	70	6,80
26	15,49	41	13,35	56	10,35	71	6,55
27	15,37	42	13,18	57	10,12	72	6,30
28	15,25	43	13,00	58	9,89	73	6,06
29	15,12	44	12,81	59	9,65	74	5,81
30	14,99	45	12,62	60	9,40	75	5,57
31	14,86	46	12,43	61	9,15	76	5,32
32	14,72	47	12,23	62	8,89	77	5,07
33	14,58	48	12,03	63	8,63	78	4,82
34	14,43	49	11.83	64	8,37	79	4,56
35	14,28	50	11,63	65	8,11	80	4,31

Norme per l'applicazione della tabella B. — Il valore capitale della pensione teorica si ottiene moltiplicando la pensione (calcolata secondo le norme contenute nella precedente tabella A, e che spetterebbe alla data della cessazione definitiva dal servizio dell'iscritto) per il coefficiente della presente tabella in corrispondenza dell'età dell'iscritto alla data della cessazione definitiva dal servizio

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore di Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

ALLEGATO N. 4.

TABELLA C.

allegata all'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Somma mensile da trattenersi per ogni lira di contributo di riscatto sulle retribuzioni dei sanitari che si siano avvalsi della facoltà di versare il contributo stesso in un periodo di tempo non superiore al doppio degli anni riscattati, in ogni caso non maggiore di anni 15. (*Art. 66 dell'Ordinamento*)

(Valori calcolati in base alla tavola di sopravvivenza della popolazione maschile italiana, dedotta dai censimenti 1901 e 1911 e dalle statistiche mortuarie del 1910-12 e al saggio di interesse del 4,25 per cento).

Norme per l'applicazione della Tabella C.

1° Per ottenere la somma da pagarsi mensilmente dall' iscritto che si sia avvalso della facoltà di versare ratealmente il contributo di riscatto, si moltiplica il contributo stesso per il coefficiente della presente tabella relativo all'età dell'iscritto alla data di presentazione della domanda di riscatto ed al numero di anni in cui il versamento deve essere effettuato.

2° In caso di cessazione del rapporto d'impiego prima del totale versamento delle rate di riscatto, il valore capitale del residuo debito, da versarsi in un'unica soluzione, si ottiene dividendo l'importo della rata mensile per il coefficiente della presente tabella, relativo all'età alla data della cessazione predetta ed al periodo mancante per l'estinzione del debito. Se questo periodo contenga frazioni di anno, il coefficiente si ottiene togliendo da quello di tabella relativo al periodo intero in anni immediatamente inferiore tanti dodicesimi della differenza tra esso e il coefficiente immediatamente superiore per quanti sono i mesi della frazione di anno.

3° Per i sanitari cessati con diritto a pensione i quali, in luogo di pagare il debito residuo in unica soluzione, si avvalgano della facoltà di chiedere che la pensione annua loro spettante sia ridotta di una quota vitalizia corrispondente al valore capitale di detto debito, tale quota si ottiene dividendo il valore capitale del debito residuo, calcolato come al n. 2, per il coefficiente della tabella B. relativo all' età dell'iscritto all'atto della cessazione del rapporto d' impiego.

Segue: TABELLA C.

Età dell'iscritto	Durata dei versamenti in anni															Età dell'iscritto
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
21	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	21
22	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	22
23	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	23
24	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	24
25	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	25
26	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	26
27	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	27
28	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	28
29	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	29
30	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	30
31	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0078	31
32	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0141	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0078	32
33	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0141	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0079	33
34	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0141	0,0126	0,0115	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0079	34
35	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0160	0,0141	0,0126	0,0115	0,0106	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	35
36	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0160	0,0141	0,0126	0,0115	0,0106	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	36
37	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0141	0,0126	0,0115	0,0106	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	37
38	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0141	0,0126	0,0115	0,0106	0,0099	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	38
39	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0141	0,0127	0,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0083	0,0079	39
40	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0189	0,0161	0,0141	0,0127	0,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0083	0,0080	40
41	0,0856	0,0438	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0141	0,0127	0,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	41
42	0,0856	0,0439	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0142	0,0127	0,0116	0,0107	0,0099	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	42
43	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0189	0,0161	0,0142	0,0127	0,0116	0,0107	0,0100	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	43
44	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0189	0,0162	0,0142	0,0127	0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0089	0,0084	0,0081	44
45	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0189	0,0162	0,0142	0,0128	0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0089	0,0085	0,0081	45

Segue: TABELLA C.

Età dell'iscritto	Durata dei versamenti in anni							
	1	2	3	4	5	6	7	8
46	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0190	0,0162	0,0143	0,0128
47	0,0857	0,0440	0,0301	0,0231	0,0190	0,0162	0,0143	0,0128
48	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0190	0,0163	0,0143	0,0129
49	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0191	0,0163	0,0143	0,0129
50	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0191	0,0163	0,0144	0,0129
51	0,0858	0,0441	0,0302	0,0233	0,0191	0,0164	0,0144	0,0130
52	0,0858	0,0441	0,0302	0,0233	0,0192	0,0164	0,0145	0,0130
53	0,0858	0,0441	0,0303	0,0233	0,0192	0,0165	0,0145	0,0131
54	0,0859	0,0442	0,0303	0,0234	0,0193	0,0165	0,0146	0,0131
55	0,0859	0,0442	0,0304	0,0234	0,0193	0,0166	0,0146	0,0132
56	0,0860	0,0443	0,0304	0,0235	0,0194	0,0167	0,0147	0,0133
57	0,0860	0,0443	0,0305	0,0236	0,0195	0,0167	0,0148	0,0134
58	0,0861	0,0444	0,0305	0,0237	0,0195	0,0168	0,0149	0,0135
59	0,0862	0,0445	0,0306	0,0237	0,0196	0,0169	0,0150	0,0136
60	0,0863	0,0446	0,0307	0,0238	0,0197	0,0170	0,0151	0,0137
61	0,0863	0,0447	0,0308	0,0240	0,0199	0,0172	0,0153	0,0138
62	0,0864	0,0448	0,0310	0,0241	0,0200	0,0173	0,0154	0,0140
63	0,0866	0,0449	0,0311	0,0242	0,0201	0,0174	0,0156	0,0142
64	0,0867	0,0450	0,0312	0,0244	0,0203	0,0176	0,0157	0,0144
65	0,0868	0,0452	0,0314	0,0245	0,0205	0,0178	0,0159	0,0146
66	0,0870	0,0453	0,0316	0,0247	0,0207	0,0180	0,0162	0,0148
67	0,0872	0,0455	0,0318	0,0250	0,0209	0,0183	0,0165	0,0151
68	0,0874	0,0458	0,0320	0,0252	0,0212	0,0186	0,0168	0,0155
69	0,0876	0,0460	0,0323	0,0255	0,0215	0,0189	0,0171	0,0159
70	0,0879	0,0463	0,0326	0,0258	0,0219	0,0193	0,0175	0,0163

Durata dei versamenti in anni							Età dell'iscritto
9	10	11	12	13	14	15	
0,0117	0,0108	0,0100	0,0094	0,0089	0,0085	0,0081	46
0,0117	0,0108	0,0101	0,0095	0,0090	0,0085	0,0082	47
0,0117	0,0108	0,0101	0,0095	0,0090	0,0086	0,0082	48
0,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0091	0,0086	0,0083	49
0,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0091	0,0087	0,0083	50
0,0119	0,0110	0,0102	0,0097	0,0092	0,0088	0,0084	51
0,0119	0,0110	0,0103	0,0097	0,0092	0,0088	0,0085	52
0,0120	0,0111	0,0104	0,0098	0,0093	0,0089	0,0086	53
0,0120	0,0112	0,0104	0,0099	0,0094	0,0090	0,0087	54
0,0121	0,0112	0,0105	0,0100	0,0095	0,0091	0,0088	55
0,0122	0,0113	0,0106	0,0101	0,0096	0,0092	0,0089	56
0,0123	0,0114	0,0107	0,0102	0,0097	0,0093	0,0090	57
0,0124	0,0115	0,0108	0,0103	0,0098	0,0095	0,0091	58
0,0125	0,0116	0,0110	0,0104	0,0100	0,0096	0,0093	59
0,0126	0,0118	0,0111	0,0106	0,0101	0,0098	0,0095	60
0,0128	0,0119	0,0113	0,0107	0,0103	0,0100	0,0097	61
0,0129	0,0121	0,0115	0,0109	0,0105	0,0102	0,0099	62
0,0131	0,0123	0,0117	0,0112	0,0108	0,0104	0,0102	63
0,0133	0,0125	0,0119	0,0114	0,0110	0,0107	0,0105	64
0,0136	0,0128	0,0122	0,0117	0,0113	0,0110	0,0108	65
0,0138	0,0131	0,0125	0,0120	0,0117	0,0114	0,0112	66
0,0142	0,0134	0,0128	0,0124	0,0121	0,0118	0,0116	67
0,0145	0,0138	0,0132	0,0128	0,0125	0,0122	0,0120	68
0,0149	0,0142	0,0137	0,0133	0,0130	0,0127	0,0126	69
0,0154	0,0147	0,0142	0,0138	0,0135	0,0133	0,0131	70

Segue : TABELLA C.

Età dell'iscritto	Durata dei versamenti in anni							
	1	2	3	4	5	6	7	8
71	0,0882	0,0466	0,0329	0,0262	0,0223	0,0197	0,0180	0,0168
72	0,0885	0,0470	0,0333	0,0266	0,0227	0,0202	0,0185	0,0173
73	0,0889	0,0474	0,0338	0,0271	0,0232	0,0207	0,0190	0,0179
74	0,0893	0,0478	0,0342	0,0276	0,0237	0,0213	0,0196	0,0185
75	0,0897	0,0483	0,0348	0,0281	0,0243	0,0219	0,0203	0,0192

Durata dei versamenti in anni							Età dell'iscritto
9	10	11	12	13	14	15	
0,0159	0,0152	0,0147	0,0143	0,0141	0,0139	0,0137	71
0,0164	0,0158	0,0153	0,0150	0,0147	0,0145	0,0144	72
0,0170	0,0164	0,0160	0,0157	0,0154	0,0153	0,0152	73
0,0177	0,0171	0,0167	0,0164	0,0162	0,0161	0,0158	74
0,0184	0,0179	0,0175	0,0172	0,0170	0,0169	0,0169	75

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore di Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1036.

Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella I annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Rame in pani od in rottami	**Per la fabbricazione di leghe di rame e perillio (concessione valevole fino al 31 dicembre 1940).**	**Kg. 100**	**6 mesi**

Art. 2.

E' ripristinata fino al 30 giugno 1940 la temporanea importazione di uova di pollame, per essere sgusciate e suddivise nel tuorlo e nell'albume.

E' consentita la riesportazione non solo del tuorlo e dell'albume suddivisi, ma anche dei due prodotti riuniti.

(R. decreto-legge 2 dicembre 1934-XIII, n. 1974, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 817, e R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1031, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 21).

Art. 3.

La temporanea importazione di ferri ed acciai comuni, laminati a caldo in barre o verghe, greggie, per la fabbricazione di catene, prevista dal R. decreto-legge 11 maggio 1924-II, n. 809, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, è estesa al ferro greggio in masselli e ai rottami di ferro di cui alla voce 278-*d*) della vigente tariffa doganale.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 26 luglio 1939-XVII, n. 1037.

Ordinamento della Ragioneria generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La ragioneria generale dello Stato è alla diretta ed immediata dipendenza del Ministro delle finanze.

Ad essa è preposto il ragioniere generale dello Stato.

Art. 2.

La ragioneria generale dello Stato comprende:

l'ispettorato generale di finanza;
l'ispettorato generale del bilancio;
l'ispettorato generale per gli ordinamenti del personale;
l'ispettorato generale per gli affari economici;
le ragionerie delle amministrazioni centrali;
le ragionerie coloniali;
gli uffici complementari occorrenti per tali servizi.

Dipendono dalla ragioneria generale dello Stato le ragionerie delle intendenze di finanza.

Art. 3.

All'ispettorato generale di finanza è affidato il compito di verificare:

1°) che l'effettuazione delle spese proceda in conformità delle rispettive leggi e norme di attuazione e nel modo più proficuo ai fini dello Stato;

2°) che le gestioni dei consegnatari di fondi e beni dello Stato siano regolarmente condotte;

3°) che, in genere, abbiano regolare funzionamento i servizi che interessano in qualsiasi modo, diretto o indiretto, la finanza dello Stato.

A tali effetti l'ispettorato generale di finanza provvede in conformità alle disposizioni di volta in volta impartite dal Ministro delle finanze al ragioniere generale dello Stato.

Le amministrazioni e i servizi competenti sono tenuti a comunicare all'ispettore incaricato tutti gli atti e documenti che esso ritenga necessari per i suoi accertamenti.

L'ispettorato generale predetto, secondo le disposizioni del ragioniere generale dello Stato, provvede inoltre:

1°) ad assicurare, con opportune verifiche, la uniforme e regolare tenuta delle scritture contabili, nonchè la puntuale resa dei conti;

2°) a compiere le ispezioni amministrative e contabili previste da particolari ordinamenti;

3°) a curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilità generale dello Stato;

4°) ad accertare il regolare adempimento delle funzioni sindacali e di revisione presso enti, istituti o società, da parte dei designati dal Ministro delle finanze, e a riassumerne e coordinarne i risultati.

Il ragioniere generale dello Stato sottopone al Ministro delle finanze le proposte per le designazioni alle funzioni sindacali e di revisione predette.

Art. 4.

L'ispettorato generale del bilancio provvede:

a) alla preparazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, tenute alla presentazione di tali documenti finanziari alle Camere Legislative;

b) alla preparazione degli atti per le variazioni al bilancio durante il corso della gestione;

c) alla compilazione delle situazioni periodiche relative al bilancio;

d) alla formazione del conto generale del patrimonio;

e) alla revisione analitica delle assegnazioni di bilancio, col concorso delle ragionerie delle amministrazioni centrali, ai fini delle possibili iniziative dirette alla limitazione delle spese;

f) all'esecuzione di studi e ricerche comparative su bilanci statali e di enti pubblici;

g) alle trattazioni relative agli argomenti predetti.

Art. 5.

L'ispettorato generale per gli ordinamenti del personale tratta gli affari relativi:

a) agli ordinamenti ed ai trattamenti di attività e di quiescenza del personale di ruolo, civile e militare, compreso quello salariato, dipendente dalle amministrazioni ed aziende dello Stato, anche a gestione autonoma;

b) agli ordinamenti ed ai trattamenti del personale non di ruolo delle amministrazioni ed aziende predette, compreso quello salariato;

c) ai provvedimenti relativi alle competenze di carattere accessorio ed eventuale assegnate ai personali predetti;

d) agli ordinamenti ed ai trattamenti, economico, previdenziale e assistenziale del personale di enti autarchici o sottoposti alla vigilanza ed alla tutela dello Stato, da stabilirsi di concerto col Ministro delle finanze;

e) alle questioni inerenti all'applicazione degli ordinamenti e provvedimenti di cui alle lettere precedenti.

Art. 6.

L'ispettorato generale per gli affari economici provvede all'esame, e alla relativa trattazione, per i riflessi sulla finanza dello Stato:

a) degli argomenti da discutersi presso gli organi corporativi;

b) delle proposte relative alla previdenza ed assistenza sociale, e, in genere, alla legislazione del lavoro;

c) dei documenti contabili da presentare alle Camere legislative ai termini dell'art. 15 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, per gli enti amministrativi, di qualsiasi natura, di importanza nazionale, sovvenuti direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato;

d) delle proposte aventi connessione con l'attività economica del Paese che possano implicare interventi finanziari diretti o indiretti a carico dello Stato;

e) di tutte le proposte che possano determinare effetti sul bilancio dello Stato e non riguardino materie previste ai precedenti articoli 4 e 5.

Art. 7.

L'ispettorato generale di finanza sulla base degli accertamenti compiuti è tenuto a suggerire i provvedimenti dai quali possa derivare economia nella gestione del bilancio.

Art. 8.

Per ogni esercizio finanziario l'ispettorato generale di finanza presenta al ragioniere generale dello Stato una relazione sul lavoro compiuto.

La relazione è comunicata dal ragioniere generale dello Stato, con le proprie eventuali osservazioni, al Ministro delle finanze.

Art. 9.

I ruoli stabiliti con le tabelle *A* e *B* allegate al Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120, e successive variazioni, sono soppressi e sostituiti da quelli di cui agli allegati I e II alla presente legge.

Art. 10.

L'assunzione al grado iniziale del ruolo dell'ispettorato generale di finanza di cui alla tabella *B* dell'allegato I alla presente legge ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio.

In sede di bando di concorso, il Ministro delle finanze potrà, di volta in volta, riconoscere utili, ai fini dell'ammissione ai suindicati concorsi altri diplomi di laurea.

Ai predetti concorsi possono partecipare:

i dipendenti dalle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, che appartengono da almeno 5 anni al gruppo *A*;

gli iscritti da almeno 5 anni negli albi degli avvocati, o dei procuratori, o dei dottori commercialisti, o delle altre categorie di professionisti ammesse a norma del comma 2° del presente articolo, i quali possiedano i requisiti richiesti per l'assunzione nelle carriere statali e non abbiano superata l'età di 35 anni, salve le elevazioni del limite massimo di età per l'ammissione agli impieghi previste dalle disposizioni vigenti.

La composizione della commissione giudicatrice, i programmi d'esame e le altre norme relative all'espletamento dei predetti concorsi saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 11.

I posti dei gradi 5° e 6° del ruolo del personale dell'ispettorato generale di finanza (tabella *B* dell'allegato I alla presente legge) possono, per esigenze di servizio da riconoscersi dal consiglio di amministrazione, essere conferiti, mediante promozioni, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, anche a funzionari del ruolo dei servizi centrali (tabella *A* dell'allegato I alla presente legge) e viceversa.

Art. 12.

In relazione al disposto dell'articolo 28 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, con determinazione del Ministro delle finanze, su proposta del ragioniere generale dello Stato, possono, per esigenze di servizio, effettuarsi trasferimenti di funzionari dal ruolo di cui alla tabella *A* a quello di cui alla tabella *B*, dell'allegato I alla presente legge, o viceversa.

Art. 13.

Nella prima attuazione della presente legge il personale appartenente al ruolo di cui alla tabella *A* annessa al Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120 è collocato, a giudizio insindacabile del Ministro delle finanze, con lo stesso grado rivestito e con la osservanza dell'attuale ordine di anzianità, nei ruoli di cui alle tabelle *A* e *B* dell'allegato I alla presente legge.

In corrispondenza ai posti che, tenuto anche conto del disposto dell'articolo 108 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, rimangano vacanti nei singoli gradi del ruolo di cui alla predetta tabella *B*, sono consentiti, per il primo collocamento di cui al precedente comma, altrettanti soprannumeri nei corrispondenti gradi del ruolo di cui alla tabella *A* del citato allegato I.

Le vacanze nel ruolo di cui alla tabella *B* possono essere coperte in relazione al graduale riassorbimento dei detti soprannumeri.

Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dal primo comma del presente articolo il personale in servizio all'entrata in vigore della presente legge conserva ad ogni effetto giuridico ed economico le qualifiche e la posizione rivestite nel ruolo di cui alla tabella *A* annessa al Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120.

Art. 14.

Nella prima attuazione della presente legge possono essere conferiti posti del ruolo di cui alla tabella *B* dell'allegato I alla presente legge, entro i seguenti limiti:

2 di grado quinto;
5 di grado sesto;
5 di grado settimo;

mediante concorsi per titoli fra il personale di gruppo *A* delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, eccettuato il personale già dipendente dalla ragioneria generale dello Stato, che rivesta almeno il grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso e sia fornito di una delle lauree che saranno indicate nei bandi di concorsi.

La composizione delle commissioni giudicatrici e le norme per l'espletamento degli indicati concorsi saranno fissate coi bandi relativi.

E' data inoltre facoltà al Ministro delle finanze di nominare nel ruolo predetto, per la prima attuazione della presente legge, entro il limite di 5 posti, di cui non più di 2 di grado quinto, persone che, oltre a possedere i requisiti necessari per nomina ad impiego statale, compreso quello del titolo di studio, e prescindendo dai limiti di età, risultino specialmente competenti per il disimpegno delle attribuzioni inerenti al ruolo medesimo, con particolare riguardo alla tutela degli interessi finanziari dello Stato in ordine alle questioni di carattere economico.

Art. 15.

Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'anzianità di grado per le promozioni ai gradi superiori all'ottavo nei ruoli di cui alle tabelle *A* e *B* dell'allegato I alla presente legge è ridotta alla metà.

Art. 16.

Per la nomina ai posti di grado quinto compresi nelle tabelle *A* e *B* dell'allegato I alla presente legge vale il disposto dell'articolo 53 dell'ordinamento gerarchico approvato con Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

I direttori capi delle singole ragionerie delle amministrazioni centrali e coloniali sono nominati dal Ministro delle finanze, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato.

Art. 17.

Ai funzionari dei gradi VIII, VII e VI dei ruoli di cui all'allegato I alla presente legge, assegnati al servizio delle ragionerie dei governi coloniali, possono, nei limiti dei posti vacanti nel grado immediatamente superiore, e sempreché essi possiedano tutti i requisiti necessari per l'avanzamento, essere conferiti, per esigenze di servizio, il titolo ed il trattamento economico di detto grado superiore, con l'incarico delle relative funzioni.

Il conferimento dell'incarico e l'eventuale sua cessazione sono disposti mediante decreto ministeriale, su proposta del ragioniere generale dello Stato.

In caso di cessazione dall'incarico è assegnato al funzionario, nel proprio grado, lo stipendio determinato in base alla complessiva anzianità di grado, tenuto anche conto del periodo trascorso nell'incarico del grado superiore ed esclusa l'applicazione del sesto comma dell'articolo 4 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Per l'effettivo conferimento del grado già attribuito per incarico ai sensi del primo comma saranno osservate le disposizioni vigenti in materia di promozioni.

Per la determinazione dello stipendio nel grado medesimo non è computabile il periodo dell'incarico.

Il maggiore trattamento economico assegnato ai sensi del presente articolo per l'incarico delle funzioni del grado superiore è computabile ai fini di quiescenza, soltanto se la cessazione dal servizio avvenga durante l'incarico stesso ovvero dopo l'effettivo conferimento del grado superiore predetto in prosecuzione dell'incarico senza interruzione.

Art. 18.

E' abrogata la disposizione di cui all'articolo 22 del Regio decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, richiamata nella nota *a*) in calce alla tabella *A* annessa al Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120.

Art. 19.

Nulla è innovato all'ordinamento del personale delle ragionerie presso le intendenze di finanza.

Gli ispettori superiori del ruolo del personale di gruppo *B* delle predette ragionerie sono aggregati all'ispettorato generale di finanza.

Art. 20.

Il consiglio di amministrazione per il personale dei ruoli della ragioneria generale dello Stato e dei ruoli delle ragionerie delle intendenze di finanza, previsto dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120, è presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato ed è composto:

a) del ragioniere generale dello Stato;

b) dei funzionari di grado quarto e di due funzionari di grado quinto dei ruoli della ragioneria generale dello Stato, designati, questi ultimi, di anno in anno, con decreto del Ministro delle finanze.

Con lo stesso decreto sono altresì designati, quali membri supplenti, altri due funzionari di grado quinto degli stessi ruoli;

c) del capo del personale presso la ragioneria generale dello Stato, o di chi ne fa le veci.

Il presente articolo ha effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII, restando in funzioni fino a tale data il consiglio d'amministrazione costituito a norma del citato articolo 3 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120.

Art. 21.

Nei consigli, comitati ed altri organi collegiali, dei quali faccia parte di diritto, il ragioniere generale dello Stato può essere sostituito, anche quando non sia espressamente preveduto, da un suo delegato.

Art. 22.

Restano ferme le disposizioni in vigore per i servizi di stralcio affidati alla ragioneria generale dello Stato.

Con decreti del Ministro delle finanze, su proposta del ragioniere generale dello Stato, detti servizi possono essere in tutto od in parte, assegnati agl'ispettorati generali indicati al precedente articolo 2.

In tale caso, con i medesimi decreti, possono essere estese agl'ispettori generali capi rispettivi le attribuzioni delegate per i servizi in parola al ragioniere generale dello Stato.

Art. 23.

Restano in vigore tutte le disposizioni concernenti i servizi della ragioneria generale dello Stato e da essa dipendenti, che non contrastino con la presente legge, e sono abrogate quelle contrarie o incompatibili.

Art. 24.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

ALLEGATO I.

Personale di concetto della Ragioneria generale dello Stato

(GRUPPO A).

Grado III (*a*) - Ragioniere generale dello Stato . . . N. 1

Tabella A.

RUOLO DEI SERVIZI CENTRALI.

Grado		Numero
IV	Ispettori generali capi	3
V	Direttori capi di ragioneria di 1ª classe	20
VI	Direttori capi di ragioneria di 2ª classe	74
VI	Direttori capi di divisione	
VII	Capi sezione	120
VIII	Consiglieri	130
IX	Primi segretari	200
X e XI	Segretari e vice segretari	220
	(*b*)	767

(*a*) Il ragioniere generale dello Stato prende posto agli effetti della precedenza tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche nella classe VI, della IV categoria del Regio decreto 22 dicembre 1930-IX, n. 1757 e successive modificazioni dopo le autorità ivi indicate.

(*b*) Compreso il personale previsto dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120, per le ragionerie dei governi coloniali.

Tabella B.

RUOLO DELL'ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA.

Grado		Numero
IV	Ispettore generale capo	1
V	Ispettori generali	10
VI	Ispettori superiori	30
VII	Ispettori capi	25
VIII	Ispettori	15
		81

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo Capo del Governo
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

ALLEGATO II.

Personale d'ordine della Ragioneria generale dello Stato

(*Gruppo* C).

Grado		Numero
IX	Archivisti capi	28
X	Primi archivisti	84
XI	Archivisti	140
XII	Applicati	252
XIII	Alunni	56
	(*a*)	560

(*a*) Compreso il personale previsto dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120 per le ragionerie dei governi coloniali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo Capo del Governo
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 5 giugno 1939-XVII, n. 1038.

Modificazione del termine stabilito per la presentazione delle domande di cui all'art. 1 del R. decreto 16 aprile 1936-XIV, n. 1174, recante norme integrative del regolamento per la professione di geometra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 24 giugno 1923, n. 1395;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 11 febbraio 1929, n. 274;

Veduti i Regi decreti 16 aprile 1936, n. 1174, e 1° luglio 1937, n. 1488;

Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine perentorio stabilito dall'art. 1 del R. decreto 16 aprile 1936, n. 1174, per la presentazione delle domande dei geometri, degli ingegneri e dei dottori in scienze agrarie, ai fini indicati nel menzionato Regio decreto, è fissato al 30 giugno 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI — COBOLLI-GIGLI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 85. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 maggio 1939-XVII, n. 1039.

Riconoscimento giuridico dei Sindacati fascisti avvocati e procuratori di Larino e Lucera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, con il quale fu concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

Vista la domanda in data 30 settembre 1938, con la quale, in rapporto al R. decreto-legge 25 aprile 1938, n. 579, che ha istituito i Tribunali di Larino e Lucera, la Confederazione suddetta ha chiesto il riconoscimento giuridico di due Sindacati di avvocati e procuratori per le circoscrizioni dei Tribunali stessi;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206, e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, ai Sindacati fascisti avvocati e procuratori costituiti con circoscrizioni e sedi conformi a quelle dei Tribunali di Larino e Lucera.

Sono approvati gli statuti dei Sindacati stessi, secondo il testo conforme al modello annesso al Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313, e secondo le successive modificazioni approvate coi Nostri decreti 29 gennaio 1934, n. 809, e 16 agosto 1934, n. 1379.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 4 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1379, sono applicabili anche nei confronti dei Sindacati ai quali viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1939-XVII.
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 86 — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 maggio 1939-XVII, n. 1040.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di S. Marco, nella chiesa omonima, in Rubignacco di Cividale del Friuli.

N. 1040. R. decreto 12 maggio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto dell'Arcivescovo di Udine in data 30 marzo 1938-XVI, n. 218, P. R. relativo alla erezione della parrocchia di S. Marco, nella chiesa omonima in Rubignacco di Cividale del Friuli.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1939-XVII

REGIO DECRETO 9 maggio 1939-XVII, n. 1041.

Dissacrazione della Chiesa filiale di S. Domenico in Patti (Messina).

N. 1041. R. decreto 9 maggio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Patti in data 14 novembre 1938-XVII, relativo alla dissacrazione della Chiesa filiale di S. Domenico in Patti (Messina).

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1939-XVII

REGIO DECRETO 9 maggio 1939-XVII, n. 1042.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Crema.

N. 1042. R. decreto 9 maggio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Crema è eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1939-XVII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 maggio 1939-XVII, n. 1043.

Pubblicazione dell'accordo economico collettivo per la disciplina delle prestazioni degli spedizionieri agli esportatori di prodotti ortofrutticoli per le spedizioni in Gran Bretagna e Irlanda.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'accordo economico collettivo per la disciplina delle prestazioni degli spedizionieri agli esportatori di prodotti ortofrutticoli per le spedizioni in Gran Bretagna e Irlanda, stipulato, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206, in data 28 aprile 1938-XVI, tra la Confederazione fascista degli agricoltori, la Federazione nazionale fascista delle cooperative tra produttori agricoli per gli acquisti e le vendite collettive, la Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortofrutticoli e la Federazione nazionale fascista degli spedizionieri;
Visto il parere espresso dai Comitati consultivi riuniti delle Corporazioni dell'ortoflorofrutticoltura e delle comunicazioni interne nella riunione del 25 ottobre 1938-XVI;
Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 9 marzo 1939-XVII;
Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Decreta:

Articolo unico.

E' disposta la pubblicazione dell'accordo economico collettivo per la disciplina delle prestazioni degli spedizionieri agli esportatori di prodotti ortofrutticoli per le spedizioni in Gran Bretagna e Irlanda.
Il testo dell'accordo, con il visto del Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, è allegato al presente decreto che sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1939-XVII

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Accordo economico collettivo per la disciplina delle prestazioni degli spedizionieri agli esportatori di prodotti ortofrutticoli per le spedizioni in Gran Bretagna e Irlanda.

L'anno 1938-XVI, il giorno 28 aprile in Roma:
la Confederazione fascista degli agricoltori, rappresentata dal presidente, on. dott. Mario Muzzarini,
la Federazione nazionale fascista delle cooperative tra produttori agricoli per gli acquisti e le vendite collettive, rappresentata dal commissario on. avv. Giovanni Fabbrici, assistito dall'avv. Nicola Romeo,
e la Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortofrutticoli rappresentata dal presidente, comm. Francesco Boccadifuoco, da una parte,
e la Federazione nazionale fascista degli spedizionieri, rappresentata dal Presidente comm. Corrado Castiglioni, dall'altra;
Riconosciuta la necessità che le prestazioni degli spedizionieri agli esportatori di prodotti ortofrutticoli siano regolate da norme generali e costanti, in uno spirito di concreta collaborazione corporativa e nell'interesse comune delle categorie dei produttori, dei commercianti e degli spedizionieri;
Stipulano il seguente accordo economico collettivo.

Art. 1.

Il presente accordo si applica alle prestazioni degli spedizionieri per tutti i trasporti di prodotti ortofrutticoli (esclusi gli agrumi freschi e i derivati agrumari) in partenza da stazioni italiane e destinati a località della Gran Bretagna e dell'Irlanda.

Art. 2.

Ai trasporti di cui all'articolo precedente gli spedizionieri applicheranno i prezzi previsti dalle seguenti tariffe:
a) tariffa diretta del traffico merci Italia porti di mare belgi e olandesi;
b) tariffa diretta del traffico merci Italia porti di mare belgi;
c) tariffa a piccola velocità n. 300 del servizio merci diretto italo-francese;
d) tariffa per il traffico delle derrate alimentari a carro dall'Italia a Londra.
I prezzi delle suddette tariffe sono validi con riserva di variazioni in aumento o in diminuzione, in dipendenza delle modificazioni che possono esservi apportate dai vettori. Le tasse accessorie e i diritti speciali eventualmente dovuti per ogni trasporto saranno applicati nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti.
Le spedizioni possono essere effettuate in porto assegnato o in conto corrente.
Anche le spedizioni in conto corrente saranno tassate come se effettuate in porto assegnato.
Per i trasporti di ciliege, pesche, piselli e prugne, non sono di regola consentite rispedizioni dal transito di confine italiano.

Art. 3.

Le prestazioni degli spedizionieri agli esportatori per i trasporti di cui all'art. 1, saranno fatturate a prezzo finito per ogni trasporto, come segue:

a) carteggio, comprendente la compilazione e i rischi di erronea richiesta di tariffa e di erroneo istradamento	L.	35
b) sorveglianza ai transiti e spese telegrafiche ordinarie	»	25
c) spese generali varie e rischio di garanzia .	»	25
	L.	85

Oltre alla tariffa di L. 85, stabilita come sopra è detto, per ogni trasporto è dovuto il diritto fisso di porto assegnato di L. 5. Nel caso di spedizioni in conto corrente si applica lo stesso trattamento del porto assegnato.

Le prestazioni di carattere straordinario, se richieste, verranno fatturate al costo.

La fattura per ogni trasporto dovrà essere emessa soltanto quando lo spedizioniere sarà in grado di indicare, in base agli elementi risultanti dai documenti ferroviari e da eventuali altre comunicazioni ricevute in proposito, l'ammontare delle singole tasse di porto e dei diritti accessori che le varie amministrazioni hanno gravato sulla spedizione. Per la compilazione delle fatture si dovrà fare esclusivamente uso del modulo allegato al presente accordo, al quale dovrà essere unita la lettera di vettura che ha seguito il trasporto.

Per i trasporti appoggiati a transiti di confine continentale per la rispedizione in Inghilterra, oltre alla tariffa di cui al primo comma del presente articolo, è dovuto a titolo di compenso delle prestazioni inerenti alle operazioni della rispedizione un ulteriore importo di L. 35 per ogni trasporto.

Art. 4.

Gli spedizionieri corrisponderanno integralmente « pro rata » ai singoli esportatori i rimborsi che vengono liquidati dalle ferrovie continentali in base al principio della parità di prezzo e i ristorni di tariffa di cui fruiscono, sul percorso marittimo-ferroviario inglese, i prodotti ortofrutticoli destinati in Gran Bretagna ed Irlanda.

La Federazione nazionale degli spedizionieri notificherà agli altri enti stipulanti il presente accordo, le percentuali di ristorno applicate dai vettori alle tariffe di trasporto e le eventuali variazioni.

La liquidazione dei ristorni agli esportatori verrà fatta dagli spedizionieri entro 30 giorni dalla liquidazione da loro ottenuta, e in ogni caso entro sei mesi dalla scadenza del semestre cui i ristorni si riferiscono. I semestri decorrono dal 1° gennaio e dal 1° luglio.

Sulle somme così ristornate gli spedizionieri tratterranno a titolo di compenso per la loro prestazione, un importo pari al 20 per cento delle somme stesse. E' facoltà dei singoli esportatori di richiedere preventivamente che questo compenso venga liquidato in un importo fisso di L. 15 per ogni carro.

Art. 5.

Quando gli spedizionieri provvedono al rifornimento di ghiaccio per la conservazione delle derrate lungo il percorso, questo servizio verrà fatturato al puro costo aumentato di L. 2 per ogni quintale di ghiaccio a titolo di compenso per la prestazione dello spedizioniere.

Art. 6.

Gli spedizionieri applicheranno nei conteggi il cambio ferroviario del giorno di spedizione risultante dalla lettera di vettura.

Art. 7.

Il presente accordo entra in vigore il 28 aprile 1938-XVI e scade il 31 dicembre 1938-XVII e si intenderà tacitamente rinnovato per un anno ove non venga denunciato da una delle organizzazioni stipulanti non oltre il 30 ottobre 1938.

Per la Confederazione fascista degli agricoltori
MARIO MUZZARINI

Per la Federazione nazionale fascista delle cooperative fra produttori agricoli per gli acquisti e le vendite collettive
GIOVANNI FABBRICI

Per la Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortofrutticoli
FRANCESCO BOCCADIFUOCO

Per la Federazione nazionale fascista degli spedizionieri
CORRADO CASTIGLIONI

Visto, *Il Segretario generale del C. N. C.*
ANSELMI

Servizio ITALIA-INGHILTERRA

Bord. N. . . . . **L.** **Spett. Ditta** . . . .

DISTINTA delle tasse di porto ed accessorie applicate sul Vag. . . . . *spedito*
il . . . . *da* . . . . *per* . . . . *con kg.* . . . .
di . . . . *d'invio della ditta* . . . .

PERCORSO ITALIANO

Tasse di porto da . . . . a	Lire	. . . .	. . . .
» » » » . . . . »	»	. . . .	. . . .
. . . . supplemento carro speciale	»	. . . .	. . . .
Articolo 68 o 76	»	. . . .	. . . .
Pesatura.	»	. . . .	. . . .
Diritto per spedizioni in porto assegnato	»	5	—
Doganali italiane d'uscita	»	. . . .	. . . .
Nostre competenze	»	85	+
Rispedizione	»	. . . .	. . . .
Custodia documenti, arrotondamento e bollo	»	. . . .	. . . .

PERCORSO NON ITALIANO

Tasse da . . . . . . a . . . . . . frs.	Lire	. . . .	. . . .
Diritti di transito e registrazione »	»	. . . .	. . . .
Totale frs.	»	. . . .	. . . .
à	»	. . . .	. . . .
Rifornimento ghiaccio . . . . (quint. . . .)	»	. . . .	. . . .
Totale tasse di trasporto ed accessorie percorso continentale Lit.		. . . .	. . . .
al cambio di	Sterl.	. . . .	. . . .
Tasse da . . . . a . . . . (Sh. . . . . per Kg. . . . . .)	»	. . . .	. . . .
Spese al porto d'imbarco (Sh. . . . . » » . . . . .)	»	. . . .	. . . .
Tassa ritorno assegno	»	. . . .	. . . .
Importo totale	»	. . . .	. . . .
Gravate in assegno sul trasporto			

Differenza a Vostro Credito/Debito	Sterl.	. . . .	. . . .
Pari a Lit.			
. . . .			

RISTORNO INGLESE

Nolo marittimo c. s. Sterl. . . . . . Ristorno	Sterl.	. . . .	. . . .
Provvigione 20 % sul Ristorno	»	. . . .	. . . .
Ristorno netto	»	. . . .	. . . .
Pari a Lit. . . . . a vs. credito			
. . . .			

DETAXE FERROVIARIA

. . . .	Frs.	. . . .	. . . .
Provvigione 20 % sul rimborso	»	. . . .	. . . .
Detaxe netta	»	. . . .	. . . .

Pari a Lit. . . . . a vs. credito
. . . .
Totale Lit. . . . . a vs. credito
. . . .

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 maggio 1939-XVII, n. 1044.

Pubblicazione dell'accordo economico collettivo per le spedizioni di fiori in Gran Bretagna.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'accordo economico collettivo per le spedizioni di fiori in Gran Bretagna, stipulato, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206, in data 20 novembre 1937-XVI, tra la Confederazione fascista degli agricoltori, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, la Federazione nazionale fascista delle cooperative fra produttori agricoli per gli acquisti e le vendite collettive, la Federazione nazionale fascista dei commercianti di fiori, piante, prodotti erboristici ed affini e la Federazione nazionale fascista degli spedizionieri;

Visto il parere espresso dalla Corporazione dell'ortoflorofrutticoltura nella riunione del 24 febbraio 1938-XVI, e quello espresso dalla Corporazione delle comunicazioni interne nella riunione del 3 giugno 1938-XVI;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 9 marzo 1939-XVII;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Decreta:

Articolo unico.

È disposta la pubblicazione dell'accordo economico collettivo per le spedizioni di fiori in Gran Bretagna.

Il testo dell'accordo, con il visto del Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, è allegato al presente decreto che sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1939-XVII

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Accordo economico collettivo per le spedizioni di fiori in Gran Bretagna

L'anno 1937-XVI addì 20 del mese di novembre in Roma;

la Confederazione fascista degli agricoltori, nella persona del presidente on. dott. Mario Muzzarini;

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, nella persona del presidente on. dott. Franco Angelini;

la Federazione nazionale fascista delle cooperative fra produttori agricoli per gli acquisti e le vendite collettive, nella persona del commissario on. avv. Giovanni Fabbrici;

la Federazione nazionale fascista dei commercianti di fiori, piante, prodotti erboristici e affini, nella persona del presidente dott. Franco Aprosio;

e la Federazione nazionale fascista degli spedizionieri, nella persona del presidente comm. Corrado Castiglioni;

Considerata l'opportunità di disciplinare il trasporto dei fiori italiani in Gran Bretagna;

In uno spirito di concreta collaborazione corporativa stipulano il seguente accordo economico collettivo a carattere nazionale.

Art. 1.

Il presente accordo si applica alle spedizioni di fiori dirette in Gran Bretagna per il transito di Ventimiglia.

Art. 2.

Alle spedizioni effettuate da Ventimiglia si applicano le seguenti tariffe riferite a collo di 10 kg., comprensive di compenso agli spedizionieri per tutte le loro prestazioni:

a) per carico e scarico al domicilio degli spedizionieri, fornitura dei moduli e stampati, trasporto alla stazione a carico su vagone, eseguimento delle operazioni doganali italiane di uscita e francesi di transito, trasporto ferroviario da Ventimiglia-Stazione al confine, nolo del carro frigorifero, e ogni altra operazione inerente al servizio in partenza, L. 2,90 (due e novanta centesimi);

b) per il percorso estero da Ventimiglia confine a Londra domicilio dei commissionari cui è appoggiata la merce per la vendita, comprese le spese di trasporto, trasbordo, carriaggio, facchinaggio, operazioni di sdoganamento in arrivo (escluso il dazio) e ogni altra operazione per il servizio sul percorso estero fino a destinazione, scellini 3 (tre).

Nel caso che le spedizioni giungano a Ventimiglia per mezzo ferroviario gli spedizionieri oltre le tariffe sopra stabilite, hanno diritto ad un compenso di L. 0,50 per il ritiro di ogni collo dalla stazione e la riconfezione per l'inoltro in Gran Bretagna; ad essi spetta altresì il rimborso delle eventuali spese del percorso precedente, risultanti dai documenti ferroviari.

Art. 3.

Per il ritiro della merce al domicilio degli esportatori, da parte e con mezzi degli spedizionieri, nelle località sottoindicate si applicano le seguenti tariffe riferite a collo di 10 kg.:

a) ritiro in Ventimiglia (città bassa e città alta) 0,50 (centesimi cinquanta).

b) ritiro in località viciniori, comprese fra gli estremi di Sealza e Bordighera, L. 1 (lire una).

Art. 4.

Le tariffe di cui ai precedenti articoli, calcolate sulla base di colli di 10 Kg., si applicano proporzionatamente di cinque in cinque Kg. con minimo di cinque Kg.

Art. 5.

Anche prima della scadenza le tariffe sopra stabilite possono essere rivedute di comune accordo in relazione a eventuali variazioni dei cambi e delle condizioni tariffarie dei trasporti.

Le modifiche concordate dovranno essere pubblicate con decreto del Capo del Governo sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

Il presente accordo entra in vigore il 1° dicembre 1937-XVI per la durata di un anno e s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno se non disdetto da una delle parti almeno un mese prima della scadenza.

Per la Confederazione fascista agricoltori
MARIO MUZZARINI

Per la Confederazione fascista lavoratori agricoltura
FRANCO ANGELINI

Per la Federazione Nazionale fascista delle cooperative fra produttori agricoli per gli acquisti e le vendite collettive
GIOVANNI FABBRICI

Per la Federazione Nazionale fascista dei commercianti di fiori, piante, prodotti erboristici e affini
FRANCO APROSIO

Per la Federazione Nazionale fascista degli spedizionieri
C. CASTIGLIONI

Visto, *Il Segretario generale del C.N.C.*
ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1939-XVII.

Riconoscimento delle caratteristiche di stazioni di soggiorno e turismo ad alcuni Comuni del Regno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E CON

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Veduti il R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926-IV, n. 1380, la legge 29 gennaio 1934-XII, n. 321, ed il R. decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1391, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2336;

Udito il Consiglio centrale delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo;

Decreta:

Art. 1.

Al territorio del comune di Portofino (Genova) sono riconosciute le caratteristiche di stazione di soggiorno.

Le stesse caratteristiche sono riconosciute, in via transitoria, per un quinquennio, al territorio del comune di Anzio (Roma), salvo riconferma a condizione che entro il periodo anzidetto vengano perfezionati gli impianti igienico-sanitari e migliorate le condizioni ricettive.

Art. 2.

Sono riconosciute le caratteristiche di stazione di soggiorno e turismo:

a) ai territori dei comuni di Prato allo Stelvio, Tubre e Martello, nonchè alla parte del territorio del comune di Ultimo (Bolzano) compresa nel Parco nazionale dello Stelvio, giusta la carta topografica annessa alla legge 24 aprile 1935-XIII, n. 740;

b) ai territori dei comuni di Vipiteno, Racines e Val di Vizze (Bolzano).

Le Aziende autonome intercomunali per i gruppi di territori sopra indicati avranno sede rispettivamente a Prato allo Stelvio e a Vipiteno.

Le caratteristiche di stazione di soggiorno e turismo sono inoltre riconosciute, in via transitoria, per un quinquennio, al territorio del comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno), salvo riconferma a condizione che entro il periodo anzidetto venga provveduto alla istituzione di una farmacia e siano migliorate le condizioni ricettive.

Art. 3.

La circoscrizione della stazione di soggiorno di Como è estesa al territorio del comune di Brunate.

La circoscrizione della stazione di soggiorno di Pescara è estesa a tutto il territorio di quel Comune, tranne alla parte già costituente il comune di Spoltore, soppresso col Regio decreto 16 febbraio 1928-VI, n. 363.

I prefetti delle rispettive Provincie sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per la cultura popolare
ALFIERI

(3341)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1939-XVII.

Nomina del Sen. Arturo Bocciardo, a liquidatore della Federazione nazionale fascista degli industriali meccanici e metallurgici.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 24 aprile 1939-XVII, n. 941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 1939-XVII, n. 158, con cui si revoca il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista degli industriali meccanici e metallurgici;

Visto l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, concernente norme per l'attuazione della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro;

Decreta:

Il Senatore Arturo Bocciardo già presidente della Federazione nazionale fascista degli industriali meccanici e metallurgici, è nominato liquidatore della Federazione stessa.

Il predetto liquidatore potrà essere coadiuvato, nell'incarico, dal comm. rag. Paolo Emiliani.

Il liquidatore stesso procederà alla realizzazione dell'attivo e all'estinzione del passivo, riferendo poi, al termine dell'incarico, sui risultati della liquidazione, perchè si possano promuovere gli ulteriori provvedimenti relativi alla devoluzione del patrimonio netto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: RICCI

(3340)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 14 luglio 1939-XVII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Iolo in provincia di Firenze.

(3273)

Attivazione di servizi fonotelegrafici

Si comunica che il giorno 13 del corrente mese sono stati attivati al servizio i posti fonotelegrafici comunali di Collattoni e Selvapiana di Montecavallo, frazioni del comune di Montecavallo in provincia di Macerata.

(3274)

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Ruoli di anzianità

In applicazione dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale dipendente dal Ministero per gli scambi e per le valute, secondo la situazione al 1° gennaio 1939-XVII.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(3350)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita** Elenco N. 27.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 %	333931	560 —	Gentili Enrico fu Gaetano, dom. a Monsummano (Lucca), con usufrutto a favore di Venturini *Filomena* fu Marsilio, ved di Gentili Pilade, dom. a Monsummano (Lucca).	Gentili Enrico fu Gaetano, dom. a Monsummano (Lucca), con usufrutto a favore di Venturini *Concordia-Filomena*, ecc. come contro.
Id.	56547 114557	262,50 539 —	Ragno Maria fu Domenico minore sotto la patria potestà della madre Ventura *Maria-Rosaria* detta Teresa ved. di Ragno Domenico, dom. a Milano.	Ragno Maria fu Domenico minore sotto la patria potestà della madre Ventura *Maria-Rosalia*, ecc., come contro.
Id.	119679	507,50	Ragno Maria fu Domenico minore sotto la patria potestà della madre Ventura *Teresa* di Vincenzo ved. Ragno e moglie in seconde nozze di Provvisionato Giuseppe, dom. a Milano.	Ragno Maria fu Domenico minore sotto la patria potestà della madre Ventura *Maria-Rosalia detta Teresa*, ecc., come contro.
Id.	80027	80,50	*Pedemonte* Luigi fu Giovanni e della vivente Roscio Giovannina, dom. a Pontelambro (Como).	*Pedemonti* Luigi fu Giovanni e della vivente, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	796979	1925 —	*Robattino Maria* fu Giovanni ved. di Fila Eugenio.	*Fila-Robattino Maria-Teresa* fu Giovanni vedova di Fila Eugenio, *moglie in seconde nozze di Giardino-Vitri Costanzo.*
Red. 3,50 %	17982	336 —	Monti Corinna fu Tommaso moglie di Primatesta *Aurelio*, dom. a Casale Monferrato. Vincolato.	Monti Corinna fu Tommaso moglie di Primatesta *Marco-Aurelio*, ecc., come contro.
Id.	200430	245 —	Milla Marcello, Guerrino, Mario e Giuseppe fu Renato minori sotto la patria potestà della madre Sensi Luisa fu *Tommaso* ved. di Milla Renato, dom. in Roma con l'usufrutto a Giansanti Margherita fu Ignazio ved. di Milla Moisè.	Milla Marcello, Guerrino, Mario e Giuseppe fu Renato minori sotto la patria potestà della madre Sensi Luisa fu *Emilia*, ecc., come contro.
Id.	81203	56 —	*Contado* Giovannina di Angelo e di Iacona *Grazia*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Naro (Agrigento).	*Contato* Giovannina di Angelo e di Iacona *Ignazia* minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Naro (Agrigento)
Cons. 3,50 %	608131	168 —	*Ricca Marietta* di Giovanni moglie di Saglietti Francesco, dom. a Bra (Cuneo). Vincolato per dote.	*Rica Maria* di Giovanni, ecc., come contro.
Id.	747654	70 —	Saglietti Annetta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Ricca* Maria di Giovanni ved. Saglietti, dom. in Alba (Cuneo).	Saglietti Annetta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Rica* Maria, ecc., come contro.
Id.	747655	70 —	Saglietti Silvina fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Ricca* Maria di Giovanni ved. Saglietti, dom. in Alba (Cuneo).	Saglietti Silvina fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Rica* Maria, ecc., come contro.
Id.	747656	105 —	Saglietti Annetta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Ricca* Maria di Giovanni ved. Saglietti, dom. in Alba, con usufrutto a *Ricca* Maria di Giovanni vedova Saglietti.	Saglietti Annetta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Rica* Maria di Giovanni ved. Saglietti, dom. in Alba, con usufrutto a *Rica*, ecc., come contro.
Id.	747657	105 —	Saglietti Silvina fu Francesco minore sotto la patria potestà della madre *Ricca* Maria di Giovanni ved. Saglietti, dom. in Alba, con usufrutto a favore di *Ricca* Maria di Giovanni ved. Saglietti.	Saglietti Silvina fu Francesco minore sotto la patria potestà della madre *Rica* Maria di Giovanni ved. Saglietti, dom. in Alba, con usufrutto a favore di *Rica* Maria, ecc., come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. N. 5 %	22239	45 —	Saglietti Annetta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Ricca Marietta* fu Giovanni ved. Saglietti, dom. in Alba (Cuneo).	Saglietti Annetta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Rica Maria*, ecc., come contro.
Id.	22241	45 —	Saglietti Silvina fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Ricca Marietta* fu Giovanni ved. Saglietti.	Saglietti Silvina fu Francesco minore sotto la patria potestà della madre *Rica Maria*, ecc., come contro.
Id.	22242	75 —	Saglietti Silvina fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Ricca Marietta* fu Giovanni ved. Saglietti, con usufrutto vitalizio a favore di *Ricca Marietta* fu Giovanni ved. Saglietti.	Saglietti Silvina fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Rica Maria* fu Giovanni ved. Saglietti, con usufrutto vit. a favore di *Rica Maria*, ecc., come contro.
Id.	22240	75 —	Saglietti Annetta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Ricca Marietta* fu Giovanni ved. Saglietti, con usufrutto vitalizio a favore di *Ricca Marietta* fu Giovanni ved. Saglietti.	Saglietti Annetta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Rica Maria* fu Giovanni ved. Saglietti, con usufrutto vit. a favore di *Rica Maria*, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	280387	581 —	*Catena* Francesco fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre *Catena* Anna-Vincenza ved. di *Catena Salvatore*, dom. a Napoli.	*Cotena* Francesco fu Salvatore, minore sotto la tutela di *Cotena* Anna-Vincenza fu Salvatore *moglie di Lettera Giovanni*, dom. a Napoli.
Id.	272383	147 —	Mecca Emilio fu Ciriaco, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Balma *Felicita* fu Antonio ved. Mecca, dom. a Maurizio Canavese (Torino).	Mecca Emilio fu Ciriaco, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Balma *Luigia-Felicita*, ecc., come contro.
Id.	26824	402.50	Bottari *Raffaele*, Annetta, *Seconda-Susanna* e Faustina fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre Lo Vecchio Rosalia fu Rosario ved. di Bottari Gaetano, dom. in Francavilla Sicilia (Messina).	Bottari *Carmelo-Raffaele*,, Annetta, *Susanna-Seconda o Seconda-Susanna* e Faustina fu Giovanni, minori, ecc., come contro.
B. T. 1941 Serie IX	1025	500 —	Manelli *Angela* di Mario, minore sotto la patria potestà del padre. dom. a Voghera (Pavia). Avvertenza: iscritto con dichiarazione che proviene da reimpiego di cui al decreto del tribunale di Pavia in data 9 settembre 1938.	Manelli *Pierina-Angela* di Mario, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	850672	73,50	Farina *Elena* di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Valenza (Alessandria).	Farina *Maria-Elena* di Carlo, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	77781	42 —	Farina *Elena* di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom in Valenza.	Farina *Maria-Elena* di Carlo, ecc., come contro.
Id.	407158	616 —	Cattaneo Galdino fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Bregaglio Cecilia fu Galdino, dom. a Belledo, frazione del comune di Lecco (Como); con usufrutto vitalizio a favore di Corbetta *Bambina* fu Pietro ved. di Cattaneo Leopoldo, dom. a Belledo, frazione del comune di Lecco (Como).	Cattaneo Galdino fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Bregaglio Cecilia fu Galdino, dom. a Belledo, frazione del comune di Lecco (Como); con usufrutto vitalizio a favore di Corbetta *Rosa-Bambina*, ecc., come contro.
Id.	11684	56 —	Selicorni Teresita fu Pietro-Luigi, vedova di Bondi Amedeo, dom. a Firenze; con usufrutto vitalizio a favore di Ellena *Matilde* fu Matteo ved. di Selicorni *Pietro-Luigi*, dom. a Firenze.	Selicorni Teresita fu Pietro-Luigi, vedova di Bondi Amedeo, dom. a Firenze; con usufrutto vitalizio a favore di Ellena *Edvige-Bianca-Matilde* fu Matteo ved. di Selicorni *Pietro-Luigi* o *Luigi*, dom. a Firenze.
Id.	11685	56 —	Selicorni Luigia fu Pietro-Luigi, nubile, dom. a Firenze; con usufrutto vitalizio a favore di Ellena *Matilde* fu Matteo ved. Selicorni *Pietro-Luigi*, dom. a Firenze.	Selicorni Luigia fu Pietro-Luigi, nubile, dom. a Firenze; con usufrutto vitalizio a favore di Ellena *Edvige-Bianca-Matilde* fu Matteo vedova Selicorni *Pietro-Luigi* o *Luigi*, dom. a Firenze.
Id.	134213	42 —	*Prezioso* Melania fu Giuseppe, moglie di Cimino Nicolangelo, dom. a Biccari (Foggia); vincolato come dote della titolare.	*Preziuso* Melania fu Giuseppe, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	709649	798 —	Pironti Adelaide fu Francesco-Gaetano ved. di *Anzolato* Carlo, dom. in Napoli; con usufrutto a favore di Pironti Giulia fu Francesco-Gaetano, dom. in Napoli.	Pironti Adelaide fu Francesco-Gaetano, vedova di *Scott-Anzolato* Carlo, dom. in Napoli; con usufrutto, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	211716	210 —	Berbera *Teresa* fu Michele ved. di Accordino Giuseppe, dom. a Patti (Messina).	Barbera *Maria-Teresa*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	1669	295 —	Borlandi *Luigi* fu Carlo e *Borlandi Giuseppina* fu Antonio, coniugi indivisi, dom. ad Alessandria.	Borlandi *Luigi-Francesco* fu Carlo e *Amisani Giuseppa* fu Antonio, coniugi indivisi, dom. ad Alessandria.
Cons. 3,50 %	168744	140 —	Rosa *Virginia* fu Simone, moglie di Ferro Paolo di Vincenzo, dom. in Loano (Genova).	Rosa *Maria-Virginia* fu Simone, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	504202	700 —	Garofalo di Rutino Giuseppe fu *Francesco*, dom. in Napoli; con usufrutto a favore di De Ruggiero di Albano Maria fu Giuseppe.	Garofalo di Rutino Giuseppe fu *Giustino*, dom. in Napoli, con usufrutto, ecc., come contro.
Id.	280639	56 —	Cabrio *Maria* e Alda fu *Francesco*, minori sotto la patria potestà della madre Maffeo Secondina di Lorenzo ved. di Cabrio *Francesco*, dom. a Biella (Novara); con usufrutto vitalizio a favore di Maffeo Secondina di Lorenzo ved. di Cabrio *Francesco*.	Cabrio *Mario* e Alda fu *Pietro-Francesco*, minori sotto la patria potestà della madre Maffeo Secondina di Lorenzo ved. di Cabrio *Pietro-Francesco*, dom. a Biella (Novara), con usufrutto vitalizio a favore di Maffeo Secondina di Lorenzo ved. di Cabrio *Pietro-Francesco*.
Id.	2163 65186 119221	10,50 49 — 21 —	Botto *Delfina* fu Evasio, nubile, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Botto *Maria-Catterina-Delfina* fu Evasio, nubile, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).
Id.	37711	14 —	Botto *Delfina* fu Evasio, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Botto *Maria-Catterina-Giuseppina* fu Evasio, nubile, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).
Id.	490225	458,50	Bertoluzzo *Giuseppina* fu Giobatta, nubile maggiorenne, dom. in Loano (Savona), rappresentata dal curatore provvisorio Accame Pietro fu Vincenzo, dom. in Loano.	Bertoluzzo *Maria-Giuseppina* fu Giobatta, ecc., come contro.
Rendita 5 %	120574	1250 —	Scorza *Giuseppina vulgo Pipi* fu Filiberto, dom. in Crocefieschi (Genova), vincolata.	Scorza *Angela-Giuseppina* fu Filiberto, nubile, dom. in Crocefieschi (Genova), vincolata.
Cons. 3,50 % Red. 3,50 %	781868 127954	700 — 700 —	Costamora Giovanni-Battista di Lorenzo, dom. a Genova; con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a Costamora Lorenzo fu Gio-Batta e Gobbi *Barbara* fu Serafino.	Costamora Giovanni-Battista di Lorenzo, dom. a Genova; con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a Costamora Lorenzo fu Gio-Batta e Gobbi *Maria-Teresa-Barbara* fu Serafino.
Red. 3,50 %	363662	192,50	Ferraris Alfredo fu *Giovanni-Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Mighetto Rosa fu Martino ved. Ferraris, dom. in Torino; con usufrutto vitalizio a favore di Mighetto Rosa fu Martino ved. Ferraris, dom. in Torino.	Ferraris Alfredo fu *Antonio*, ecc., come contro.
Id.	344799 363661	70 — 577,50	Ferraris Alfredo fu *Giovanni-Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Mighetto Rosa fu Martino ved. Ferraris, dom. in Torino.	Ferraris Alfredo fu *Antonio*, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 12 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2677)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita

Elenco N. 29

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	529588	105 —	Robotti *Costantino-Bruno* ed *Iride-Dolores* di Filippo, minori sotto la patria potestà del padre, con usufrutto vitalizio a favore di *Padulla Maria Amalia* fu Pasquale, moglie di Robotti Filippo, dom. in Solero (Alessandria).	Robotti *Raffaele-Costantino-Bruno* e *Dolores-Iride* di Filippo, minori sotto la patria potestà del padre, con usufrutto vitalizio a favore di *Padulla* o *Padula Maria-Amalia* o *Amalia*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	54657	70 —	*Bonafanti* Antonietta fu *Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre *Erignano* Dorotea ved. Bonfanti.	*Bonfanti* Antonietta fu *Antonino-Enrico*, minore sotto la patria potestà della madre *Grignani* Dorotea ved. Bonfanti.
Id.	197765	91 —	Bonfanti Antonietta fu *Antonio*-Enrico, minore sotto la patria potestà della madre *Grignano Dora* ved. Bonfanti *Antonio*-Enrico.	Bonfanti Antonietta fu *Antonino*-Enrico, minore sotto la patria potestà della madre *Grignani Dorotea* ved. Bonfanti *Antonino*-Enrico.
Id.	167004	66,50	Bonfanti Antonietta fu Antonino-Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Grignani Dorotea ved. Bonfanti, con usufrutto vitalizio a Grignani Dorotea fu Giovanni ved. Bonfanti *Antonino*.	Bonfanti Antonietta fu Antonino-Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Grignani Dorotea ved. Bonfanti, con usufrutto vitalizio a Grignani Dorotea fu Giovanni vedova Bonfanti *Antonino-Enrico*.
Cons. 3,50 %	793324	455 —	Pistonato Carla fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Orcellet *Isolina* di *Massimo*, ved. Pistonato Giuseppe, con usufrutto vitalizio a favore di Orcellet *Isolina* di *Massimo*, ved. di Pistonato Giuseppe, dom. a Torino.	Pistonato Carla fu Giuseppe minore sotto la patria potestà della madre Orcellet *Rosalia-Isolina* di *Massimino*, ved. Pistonato Giuseppe, con usufrutto vitalizio a favore di Orcellet *Rosalia-Isolina* di *Massimino*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	754506 772458 793595	315 — 35 — 140 —	Martini Giuseppina fu Stanislao, moglie di Paliani *Giuseppe*, dom. a Ceprano (Roma).	Martini Giuseppina fu Stanislao moglie di Paliani *Pasquale-Giuseppe*, dom. a Ceprano (Roma).
	799541	35 —	Come sopra.	Come sopra.
	802271	35 —	Come sopra.	Come sopra.
	812589	70 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Naz. 5 %	19977	150 —	*Moliterni* Prospero di Gennaro, dom. in Aieta (Cosenza).	*Moliterno* Prospero di Gennaro, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Aieta (Cosenza).
P. Naz. 4,50 %	11547	45 —	Allione *Margherita* fu Filippo moglie di Rosano Giovanni-Battista, dom. a Dronero (Cuneo).	Allione *Maria-Margherita* fu Filippo moglie di Rosano Giovanni-Battista, dom. a Dronero (Cuneo).
P. R. 3,50 %	71744	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	112557	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	213890	52,50	Allione Maria-Margherita fu Filippo moglie di Rosano Giovanni, dom. a Dronero (Cuneo).	Come sopra.
Id.	321455	52,50	Allione Maria-Margherita fu Filippo, dom. a Dronero (Cuneo).	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	164024	70 —	Botta Maria di Vincenzo moglie di *D'Ascoli* Sabato, dom. in Siano (Salerno); vincolato per dote.	Botta Maria di Vincenzo moglie di *Ascoli* Sabato dom. in Siano (Salerno); vincolato per dote.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	409958 217070 239535	87,50 241,50 294 —	Bronzini *Angelo-Michele* ed Anna-Maria-Giuseppina fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Zeno Maria fu Michele, ved Bronzini, dom. a Novara. Usufrutto a favore di Zeno Maria fu Michele, ved. di Bronzini Antonio.	Bronzini *Angelo-Felice-Michele*, ecc., come contro.
Id.	239534	892,50	Come sopra.	Come sopra
Id.	217069	731 50	Senza usufrutto.	Senza usufrutto.
Id.	409956	136,50	Bronzini *Angelo-Michele* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Zeno Maria fu Michele, vedova Bronzini Antonio, dom. a Novara.	Bronzini *Angelo-Felice-Michele* fu Antonio, minore, ecc., come contro,
Id.	83401	122,50	Spissu Piras Cosimo, Maria ed *Anna* fu Pietro, minori sotto la patria potestà della madre Piras *Maria* di Vincenzo ved. Spissu Pietro, dom. in Villacidro (Cagliari).	Spissu Piras Cosimo, Maria ed *Odette-Giovanna* fu Pietro, minori sotto la patria potestà della madre Piras *Vincenza* di Vincenzo, vedova Spissu Pietro, dom. in Villacidro (Cagliari).
Cons. 3,50 %	805188	738,50	Procaccini Ferdinando fu Carlo, dom. in Napoli, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Ferri *Marianna* fu Diego ved. Procaccini, dom. in Napoli.	Procaccini Ferdinando fu Carlo, dom. in Napoli, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Ferri *Anna-Maria* fu Diego ved. Procaccini, dom. in Napoli.
P. R. 3,50 % (1934)	326232	52,50	Montenegro Vitantonio, *Rosa*, Costantina, Marzia, Maria-Donata e Francesca fu *Stefano*, minori sotto la patria potestà della madre De Bellis Maria-Irene fu Francesco, ved. di Montenegro Stefano, dom. in Acquaviva delle Fonti (Bari).	Montenegro Vitantonio, *Vita-Rosa*, Costantina, Marzia, Maria-Donata e Francesca fu *Vito-Stefano*, minori, ecc., come contro.
Id.	390043	87,50	Lubelli Luigi di Pasquale, minore sotto la patria potestà del padre, con usufrutto vitalizio a Lubelli *Francesca* fu Luigi maritata a Lubelli Pasquale.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Lubelli *Maria-Francesca* fu Luigi, maritata a Lubelli Pasquale.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 luglio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3036)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 160

del 25 luglio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89 —
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	429,25
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,23
Canadà (Dollaro)	18,98
Danimarca (Corona)	3,973
Germania (Reichsmark)	7,6255
Norvegia (Corona)	4,4715
Olanda (Fiorino)	10,1955
Polonia (Zloty)	357,85
Portogallo (Scudo)	0,8077
Svezia (Corona)	4,586
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,15
Id. 3,50 % (1902)	70,05
Id. 3,00 % Lordo	50,075
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,325
Id. Id. 5 % (1936)	92 —
Rendita 5 % (1935)	90,775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,975
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,075
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,525
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,90
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,65

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 161

del 26 luglio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89 —
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	428,85
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,229
Canadà (Dollaro)	18,98
Danimarca (Corona)	3,973
Germania (Reichsmark)	7,628
Norvegia (Corona)	4,471
Olanda (Fiorino)	10,165
Polonia (Zloty)	357,85
Portogallo (Scudo)	0,8077
Svezia (Corona)	4,5855
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,25
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	50,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,50
Id. Id. 5 % (1936)	92,10
Rendita 5 % (1935)	90,775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,95
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,275
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,65
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,05
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,025
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,725

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 162

del 27 luglio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89 —
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	428,85
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,229
Canadà (Dollaro)	18,99
Danimarca (Corona)	3,973
Germania (Reichsmark)	7,627
Norvegia (Corona)	4,472
Olanda (Fiorino)	10,165
Polonia (Zloty)	357,85
Portogallo (Scudo)	0,8077
Svezia (Corona)	4,5865
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,20
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	50 —
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,25
Id. Id. 5 % (1936)	91,975
Rendita 5 % (1935)	90,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,975
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,125
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,575
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90 —
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90 —
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,65

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per l'ammissione al corso di perfezionamento tecnico-professionale per pilota di linea aerea civile

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale in data 13 luglio 1939-XVII che approva la convenzione 11 luglio 1939-XVII stipulata con il Regio istituto tecnico-industriale « Carlo Grella » in Roma per un corso di perfezionamento tecnico-professionale per pilota di linea aerea civile;

Considerata la opportunità di bandire il concorso per l'ammissione al corso in parola;

Decreta:

E' approvato l'unito bando di concorso per l'ammissione al corso di perfezionamento tecnico-professionale per pilota di linea aerea civile.

Roma, addì 14 luglio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: VALLE.

Bando di concorso per l'ammissione al corso di perfezionamento tecnico-professionale per pilota di linea aerea civile indetto per l'anno scolastico 1939-1940.

Art. 1.

Durante l'anno scolastico 1939-1940 sarà svolto a cura del Ministero dell'aeronautica - Direzione generale dell'aviazione civile e traffico Aereo - un corso di perfezionamento tecnico-professionale per pilota di linea aerea civile.

Il corso, che è limitato a numero 20 allievi, consta di due parti:

a) la prima, di carattere teorico-pratico, sarà svolta presso il Regio istituto tecnico industriale di Roma, ed avrà la durata presumibile di mesi 10, compresi gli esami finali;

b) la seconda, di addestramento professionale, si svolgerà presso un Regio aeroporto ed avrà la durata di circa un mese.

Art. 2.

Le materie d'insegnamento, i programmi e le ore settimanali del corso teorico-pratico risultano dall'allegato *A* alla presente notificazione.

Con l'insegnamento delle materie di cui all'allegato *A* gli allievi sono messi in grado di potersi presentare, ove lo credano opportuno, agli esami per il conseguimento del brevetto civile di motorista di aeromobile, ottemperando alle disposizioni contenute nel regolamento per la navigazione aerea (articoli 196, 233, 234 e 251).

Art. 3.

Gli allievi dichiarati idonei agli esami finali e non in possesso del brevetto di pilota di velivolo di III grado, nonchè coloro che hanno conseguito quest'ultimo brevetto anteriormente all'entrata in vigore del R. decreto 2 gennaio 1936, n. 360, col quale vennero prescritte le prove di volo notturno e di pilotaggio senza visibilità esteriore per il conseguimento del brevetto civile di III grado, dovranno frequentare un corso di addestramento professionale comprendente il programma di cui all'allegato *B*.

Al termine del corso complementare di cui al presente articolo, gli allievi non in possesso del brevetto civile di pilota di velivolo di III grado inoltreranno domanda al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale dell'aviazione civile e traffico aereo - intesa ad essere sottoposti agli esami per il conseguimento del predetto brevetto (articolo 244 del regolamento per la navigazione aerea approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356).

Le prove di esame saranno effettuate su velivoli forniti gratuitamente dall'Amministrazione aeronautica.

Art. 4.

Al termine della prima parte del corso (di carattere teorico-pratico) ai dichiarati idonei agli esami finali e salvo le eccezioni di cui al successivo articolo 5, sarà rilasciato apposito attestato.

L'attestato in parola costituirà a parità di requisiti, titolo preferenziale per l'assunzione con la qualifica di pilota di linea aerea civile, nonchè per le assunzioni in genere presso le Società di navigazione aerea con qualifiche diverse da quella di pilota.

Art. 5.

Per gli allievi dichiarati idonei agli esami finali della prima parte del corso e non in possesso dei brevetti civili di pilota di velivolo di III grado e di ufficiale di rotta di 2ª classe, nonchè per coloro che hanno conseguito il brevetto di pilota di III grado anteriormente all'entrata in vigore del R. decreto 2 gennaio 1936, n. 360, il rilascio dell'attestato è subordinato alla dimostrazione di aver successivamente conseguito i predetti due brevetti civili o di aver frequentato con esito favorevole la seconda parte del corso (addestramento professionale).

Art. 6.

Per l'ammissione al corso di cui all'articolo 1 è indetto un concorso per titoli, limitatamente a numero 20 (venti) posti.

Il Ministero dell'aeronautica - Direzione generale dell'aviazione civile e traffico aereo - ha inoltre la facoltà di ammettere al corso in parola, in soprannumero ai 20 posti messi a concorso, tutti quei secondi piloti, in servizio alla data della presente notificazione su linee aeree civili, che siano segnalati al Ministero dalle Società di navigazione aerea da cui dipendono.

Art. 7.

Potranno partecipare al concorso predetto i giovani che, alla data della presente notificazione, abbiano compiuto l'età di anni 18, abbiano la qualifica di ufficiale delle Forze armate, posseggano come minimo il brevetto civile di pilota di velivolo di II grado e siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, o di abilitazione magistrale o tecnica, o di altro titolo riconosciuto equipollente dalle vigenti disposizioni.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da lire 6, e corredata dai prescritti documenti, dovrà pervenire al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale dell'aviazione civile e traffico aereo - entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) indicare il loro preciso recapito;
b) specificare le lingue estere studiate;
c) dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica;
d) elencare i documenti annessi alla domanda.

Art. 9.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

2) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto, ovvero - qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di Stato civile - dal presidente del Tribunale competente o dal pretore, da cui risulti pure che il candidato ha il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di R. decreto;

3) certificato generale del Casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato risieda da almeno un anno; oppure, in caso di più residenze entro l'anno, certificato dei podestà delle residenze stesse. La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto;

5) copia dello stato di servizio militare;

6) titolo originale di studio. E' ammessa la presentazione di una copia notarile del predetto titolo, debitamente legalizzata;

7) brevetto civile di pilota di velivolo;

8) certificato della Federazione dei Fasci di combattimento su carta da bollo dal quale risulti che il concorrente è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 detto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario federale e vistato dal Segretario del P.N.F. (o in sua vece dal Segretario amministrativo o dai Vice-segretari), ai sensi del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione che dalla data di iscrizione non esistono interruzioni nell'appartenenza ai Fasci.

Gli iscritti al G. U. F. ed alla Gioventù italiana del Littorio dovranno esibire il relativo certificato in carta legale. Per gli italiani non regnicoli, il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero tiene luogo del certificato di iscrizione al P. N. F., purchè esso sia firmato personalmente dal segretario del Fascio competente o dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice-segretari del P.N.F.;

9) fotografia di data recente con la firma autenticata da un notaio;

10) tutti quegli altri titoli che il candidato riterrà utili ai fini del concorso.

La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Coloro che chiedono l'ammissione al corso in base alla facoltà di cui al primo capoverso dell'articolo 6, sono esentati dal presentare i documenti di cui ai nn. 1, 3, 4 e 7; non occorre, inoltre, l'autenticità della firma apposta sulla fotografia (n. 9).

Le domande non pervenute entro il termine fissato all'articolo 8, corredate da tutti i documenti richiesti, non verranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni statali.

Art. 10.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 11.

I candidati ammessi al concorso e non in possesso del brevetto civile di pilota di velivolo di 3° grado in corso di validità, saranno sottoposti a visita psicofisiologica presso l'Istituto medico-legale della Regia aeronautica più vicino al domicilio dei candidati stessi, per l'accertamento della loro idoneità quale pilota con brevetto civile di 3° grado o da trasporto pubblico.

I candidati non dichiarati idonei a tale visita saranno esclusi dal concorso.

La tassa di L. 60, prescritta per la visita psicofisiologica, è a carico dei candidati.

Art. 12.

Durante lo svolgimento della prima parte del corso saranno concessi trimestralmente numero tre premi da L. 350 ciascuno ai primi tre classificati alla fine di ciascun trimestre.

Art. 13.

Gli allievi ammessi al corso hanno l'obbligo della frequenza.

Gli allievi che durante lo svolgimento del corso abbiano superato con le assenze un quarto del numero delle ore di lezioni, non saranno ammessi agli esami finali. Il Ministero dell'aeronautica (Direzione generale dell'aviazione civile e traffico aereo) si riserva tuttavia la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di consentire l'ammissione agli esami degli allievi in servizio presso le Società di navigazione aerea che abbiano superato il suddetto limite di assenze, quando queste siano dovute a straordinarie esigenze dei servizi delle linee aeree civili.

Art. 14.

La Commissione esaminatrice per l'ammissione al corso, da nominare con decreto del Ministro per l'aeronautica, sarà composta come segue:

a) il direttore generale dell'Aviazione civile e traffico aereo del Ministero dell'aeronautica, presidente;

b) il preside del Regio istituto tecnico industriale di Roma, in rappresentanza del Ministero dell'educazione nazionale, membro;

c) un rappresentante del Ministero delle corporazioni, membro;

d) due rappresentanti del Ministero dell'aeronautica (Direzione generale dell'aviazione civile e traffico aereo), membri.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa del Ministero dell'aeronautica di grado non inferiore al 9°.

Art. 15.

La Commissione esaminatrice, nel decidere in merito all'ammissione o meno degli aspiranti al corso e nel formulare la graduatoria degli idonei, terrà conto, oltre che dei titoli presentati dagli interessati, di tutti quegli altri elementi che potrà raccogliere ed in modo speciale dei rapporti informativi inerenti al servizio prestato da ciascun candidato in qualità di pilota militare.

Roma, addì 14 luglio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: VALLE

ALLEGATO A.

PROGRAMMA DEGLI INSEGNAMENTI

relativi alla prima parte (teorico-pratica) del corso di perfezionamento tecnico-professionale per pilota di linea aerea civile.

ALLEGATO A. SUB-ALLEGATO 1.

QUADRO DEGLI INSEGNAMENTI.

	Ore settimanali
1 - Teconologia dei materiali aeronautici ed esercitazioni (con richiamo ai relativi elementi di chimica)	2
2 - Teoria del volo e costruzioni aeronautiche (il corso sarà preceduto dall'insegnamento dei relativi elementi di meccanica applicata)	3 (1)
3 - Esercitazioni sulle lavorazioni dei materiali aeronautici e sugli apparecchi di volo	2
4 - Motori con elementi di meccanica applicata alle macchine (con esercitazioni di laboratorio)	2
5 - Esercitazioni di officina sui motori	3
6 - Elettrotecnica e radiotecnica (con esercitazioni di laboratorio sul materiale radioelettrico)	4
7 - Esercitazioni di trasmissione e ricezione auditiva dei segnali Morse	5
8 - Meteorologia ed aerologia	2
9 - Navigazione aerea, strumenti di bordo, impianti degli aeroporti (con esercitazioni) (2)	3
10 - Trasporti aerei ed elementi sulle comunicazioni	1
11 - Legislazione aeronautica nazionale ed internazionale	1
12 - Lingua francese	2
13 - Altra lingua straniera (inglese o tedesca)	2
14 - Matematica applicata (3)	2
Totale ore	34

SUB-ALLEGATO 2.

SCHEMI DEI PROGRAMMI

per il corso d'istruzione per i piloti di linea aerea civile.

LINEE DIRETTIVE
PER I PROGRAMMI DELLE MATERIE TECNICO-PROFESSIONALI

Nello svolgimento del pragramma relativo alle materie di carattere tecnico-professionale ogni insegnante limiterà la trattazione delle parti che hanno per gli allievi interesse culturale in relazione alla preparazione posseduta dagli allievi stessi, mentre darà adeguato sviluppo alle parti che hanno interesse professionale.

Le trattazioni teoriche e specialmente quelle che richiedono l'impiego delle materie matematiche verranno ridotte al minimo indispensabile e in ogni modo dovranno tendere a far comprendere agli allievi il funzionamento dell'oggetto della trattazione (apparecchi, macchine, strumenti, ecc.) per giungere ad assicurarne l'esercizio e l'uso razionale.

Gli insegnamenti delle varie materie debbono avere indirizzo essenzialmente unitario, in modo che siano armonicamente collegati e tendano a formare nell'allievo una personalità concreta e completa. Perciò gli insegnanti, con la guida del direttore del corso, coordineranno di continuo le trattazioni a ciascuno affidate, e controlleranno che lo scopo della preparazione unitaria sia in ogni istante conseguito.

Nelle esercitazioni pratiche non è necessario che gli allievi raggiungano una deerminata abilità manuale, ma piuttosto che, attraverso la scelta dei materiali, la predisposizione dei mezzi e l'osservazione delle lavorazioni, riescano a comprendere e valutare le lavorazioni stesse ai fini del regolare impiego degli apparecchi di volo.

In tutte le trattazioni e nelle esercitazioni verrà fatto largo uso del regolo calcolatore.

1) TECNOLOGIA DEI MATERIALI AERONAUTICI ED ESERCITAZIONI
(ore 2 settimanali).

A) *Elementi di chimica.*

Fenomeni fisici e chimici - Corpi semplici e composti - Atomi e molecole - Cenni sulle leggi fondamentali della chimica - Metalli e metalloidi - Ossidi, anidridi, acidi, basi e sali - Cenni di termochimica - Ossidazione e combustione - Cenni sui principali elementi chimici che interessano i materiali aeronautici - Idrocarburi.

Combustibili solidi, liquidi e gasosi - Lubrificanti.

B) *Tecnologia.*

Generalità sui legnami - Elementi costitutivi del legno - Caratteri organolettici e tecnologici - Loro impiego - Difetti ed alterazioni del legno - Principali essenze legnose usate nelle costruzioni aeronautiche - Stagionatura e conservazione - Essicazione e suoi effetti - Caratteristiche fisiche e meccaniche dei legnami (densità, umidità, durezza, resistenza alla compressione, alla flessione, alla trazione, all'urto, allo spacco - prove speciali) - Costruzione dei legnami compensati - Curvatura dei legnami - Unioni e collegamenti di legnami - Materiali speciali relativi.

Caratteristiche e proprietà principali dei metalli - Cenni sui procedimenti di fabbricazione - Generalità sulle leghe metalliche - Caratteristiche fisico-chimiche delle leghe metalliche più importanti ed in particolare degli acciai, delle leghe leggere ed ultraleggere - Nozioni sui diagrammi di equilibrio delle varie leghe - Strutture corrispondenti - Classificazioni, proprietà tecnologiche e meccaniche degli acciai comuni e speciali, e delle leghe leggere - Denominazione dei prodotti commerciali - Curve di riscaldamento e di raffreddamento - Scopi dei trattamenti termici - Mezzi e tecnica per l'esecuzione dei trattamenti termici - Inconvenienti che si possono verificare - Effetti dei trattamenti termici sulle proprietà meccanico-tecnologiche - Trattamenti termici delle leghe leggere - Cementazione e nitrurazione degli acciai - Nozioni sui fenomeni di corrosione - Nozioni sui trattamenti per rifinire e proteggere le superfici metalliche - Unione di lamiere e di profilati con chiodature di forza ed ermetiche - Collegamento con viti - Filettatura - Saldature dolci e forti - Bolliture - Processi di saldatura: alluminio - termica, a gas, elettrica - Tecnica delle saldature con particolare riguardo agli acciai speciali, alle leghe leggere ed ultraleggere - Trattamenti termici e meccanici delle saldature.

Tessuti impiegati nelle costruzioni aeronautiche - Prove e determinazioni diverse sui tessuti aeronautici - Norme di collaudo dei tessuti.

Vernici: tendi-tela, a finire, antiruggini, a smalto, ecc. - Fili e tubi di acciaio ad alta resistenza - Bulloni, dadi e rosette normali Cavi di acciaio.

C) *Esercitazioni di laboratorio di tecnologia.*

Prove pratiche per differenziare le varie essenze legnose adoperate nelle costruzioni aeronautiche - Riconoscimento dei difetti dei legnami e dei compensati - Prove meccaniche sui legnami - Prove sulle incollature - Riconoscimento dei principali metalli e leghe impiegate in aeronautica - Prove tecnologiche e meccaniche sui materiali metallici, prove sui fili, funi, cavi e tiranti - Variazioni delle proprietà meccaniche con i trattamenti termici - Esame di saldature eseguite con procedimento diversi - Difetti delle saldature - Loro prove tecnologiche e meccaniche - Prove sulle tele e vernici - Esame di materiali metallici.

Osservazione diretta nelle officine dell'Istituto, delle lavorazioni fondamentali sulle macchine utensili, delle saldature e dei trattamenti termici.

---

(1) Durante il primo trimestre le ore d'insegnamento potranno essere ridotte a 2

(2) Oltre alle esercitazioni normali sulle carte e con gli strumenti di bordo è previsto un certo numero di esercitazioni di navigazione aerea in volo su apparecchi di linea civile, da effettuarsi nel 3° trimestre.

(3) La durata di questo insegnamento sarà di due trimestri. Le ore che si renderanno libere al cessare dell'insegnamento medesimo resteranno a disposizione di altri insegnamenti aventi esercitazioni.

2) TEORIA DEL VOLO E COSTRUZIONI AERONAUTICHE
(ore 3 settimanali).

Meccanica.

Richiamo dei concetti fondamentali della meccanica generale dei sistemi rigidi e dei fluidi già a conoscenza degli allievi, insistendo particolarmente sui seguenti punti:

Diagrammi cinematici.
Moto relativo, moto assoluto, moto di trascinamento.
Composizione delle rotazioni.
Diagramma cremoniano per il calcolo delle travature reticolari.
Determinazione del baricentro con metodo grafico ed analitico.
Effettiva determinazione, da parte degli allievi, del baricentro di un aeroplano mediante pesate.
Pendolo semplice, pendolo composto.
Momento d'inerzia di massa.
Momento d'inerzia assiale e polare delle superfici piane.
Giroscopio a due e tre gradi di libertà, e sue applicazioni: dimostrazione sperimentale dell'effetto giroscopico.
Bilanciamento statico e dinamico di un solido animato di moto rotatorio.
Effettiva verifica del bilanciamento di un'elica al cavalletto equilibratore.
Principio di Pascal - principio di Archimede.
Centro di spinta e centro di carena.
Equilibrio dei galleggianti.
Teorema di Bernoulli.
Tubo Venturi - Tubo di Pitot.

Resistenza dei materiali.

Elasticità dei solidi.
Sollecitazioni semplici: tensione, compressione, flessione, taglio, torsione.
Sollecitazione composta: tensione o compressione e flessione.
Carico di punta: esperienza dimostrativa su di un puntone.
Flessione e taglio.
Illustrazione sperimentale e grafica del comportamento delle travi inflesse staticamente determinate.
Rilevamento delle frecce di inflessione.
Cenno sulla trave continua.
Flessione e torsione.
Cenno sul calcolo degli alberi.
Funi metalliche.
Molle a balestra, molle ad elica.
Determinazione sperimentale della costante di una molla ad elica.

Aerodinamica.

1) Generalità sulla resistenza del mezzo fluido.
Notizie sui vari metodi sperimentali; principio del moto relativo.
Illustrazione della vasca idrodinamica di Roma (S. Paolo).
Paradosso di d'Alembert.
Tubi di flusso.
Viscosità assoluta.
Formazione della scia.
Attrito superficiale.
Formula di Newton.
Comportamento aerodinamico di una lastra piana normale al vento.
Distribuzione delle pressioni sulle due superfici della lastra.
Resistenza aerodinamica di solidi di varia forma con particolare riguardo agli elementi di un aeroplano.
Influenza dell'aria sulla caduta dei corpi.
Descrizione del paracadute e suo funzionamento; paracadute ad apertura ritardata.
Piastra piana obliqua al vento.
Profili alari; loro classificazione e caratteristiche principali.
Reazione aerodinamica e sue componenti verticale ed orizzontale.
Efficienza e finezza.
Spostamento del centro di pressione col variare dell'angolo di incidenza.
Momento d'ala.
Distribuzione delle pressioni sul contorno del profilo.
Influenza del rapporto di allungamento; perdite marginali.
Influenza mutua nelle ali dei biplani.
Curve polari per differenti profili alari.
Importanza del carico alare.
Cenni sulla teoria della circuitazione.
Comportamento dei filetti fluidi alle varie incidenze; angolo di incidenza critico.
Dispositivi ipersostentatori: vari tipi e loro caratteristiche.
Galleria aerodinamica per le prove sperimentali.
Illustrazione degli impianti di Guidonia.
Similitudine meccanica, viscosità cinematica, numero di Reynolds.
Cenni sulla resistenza aerodinamica alle velocità ipersonore.

2) Geometria dell'elica.
Passo costruttivo, angolo d'attacco reale e apparente.
Esercitazione sulla misura del passo mediante apposita squadra.
Movimento dell'aria nelle vicinanze dell'elica.
Elica al punto fisso; elica propulsiva.
Rendimento; regresso.
Curve sperimentali caratteristiche.
Resistenza meccanica delle eliche.
Campanatura principale e secondaria.
Eliche demoltiplicate, eliche a passo variabile.
Effetto giroscopico dovuto all'elica.

3) Volo orizzontale e volo obliquo.
Potenza necessaria alla sostentazione; incidenza e velocità economiche.
Volo librato; inuenza della finezza del velivolo sulla pendenza della traiettoria.
Partenza, atterramento, ammaramento.
Equilibrio e stabilità nel volo rettilineo.
Coppia di reazione; modo di correggerla.
Virata; relazione tra la velocità dell'aeroplano ed il raggio della traiettoria.
Distribuzione delle forze e delle coppie durante le varie manovre.

Costruzioni aeronautiche.

Macchine a sostentamento statico ed a sostentamento dinamico.
Considerazioni generali sulle costruzioni in legno e metalliche.
Descrizione dei vari tipi di aeroplani, idrovolanti ed anfibi.
Importanza e funzione delle varie parti e della loro disposizione dal punto di vista statico ed aerodinamico.
Funzionamento degli ammortizzatori e dei freni.
Particolari costruttivi della cellula, della fusoliera, dell'impennaggio, del carrello, dello scafo, dei galleggianti.
Organi di comando delle superfici di governo.
Registrazione dei piani stabilizzatori.
Compensazione dei timoni e degli alettoni.
Alette di correzione.
Costruzione e comando dei vari tipi di sistemi ipersostentatori.
Costruzione delle eliche.
Carrelli retrattili.
Installazione del gruppo moto-propulsore e dei circuiti relativi.
Impianti ausiliari: antivibranti, antisonori, riscaldamento, ventilazione, prevenzione incendi, ecc.
Apparecchi per la respirazione in alta quota - Apparecchi di riscaldamento a bordo - Paracadute.
Calcoli per l'esecuzione di una prova statica.
Illustrazione delle norme del Registro aeronautico per il collaudo dei velivoli.

N.B. — Le lezioni riguardanti le costruzioni aeronautiche verranno di preferenza tenute nel reparto apparecchi di volo.

3) ESERCITAZIONI SULLA LAVORAZIONE DEI MATERIALI AERONAUTICI E SUGLI APPARECCHI DI VOLO
(ore 2 settimanali)

Nomenclatura e uso dei principali attrezzi per la lavorazione dei legnami impiegati nelle costruzioni aeronautiche.
Osservazione diretta delle lavorazioni fondamentali dei legnami.
Osservazione diretta delle lavorazioni per:
la costruzione di centine - longheroni - squadre di regolaggio - eliche, ecc., e delle attrezzature relative;
l'impiombatura di cavi e la manipolazione del filo di acciaio;
l'intelatura (rammendo e rattoppo);
la verniciatura.
Nomenclatura e uso dei principali attrezzi per la lavorazione e per la saldatura dei materiali metallici impiegati nelle costruzioni aeronautiche.
Osservazione diretta delle lavorazioni per:
tracciatura, taglio, piegatura e imbutitura di lamiere di acciaio dolce e di lega leggera;
ribattitura su lamiere;
preparazione di parti di strutture e di collegamenti in lamiera e in tubo;
saldatura di nodi in tubo di acciaio.

Montaggio e smontaggio degli apparecchi completi secondo le norme prescritte.

Interpretazione ed uso delle tavole di regolaggio.

Regolaggio degli apparecchi - Correzione dei difetti di equilibrio degli apparecchi.

Montaggio e smontaggio del gruppo motopropulsore sull'apparecchio.

Installazione di strumenti di bordo.

Verifica e manutenzione giornaliera degli apparecchi.

Preparazione di un apparecchio per il volo.

Conservazione delle parti di ricambio degli apparecchi.

Preparazione di un apparecchio per l'esecuzione di prove statiche.

Ammortizzatori - Freni- Ruote - Paracadute - ecc. (Montaggio, verifica, ecc.).

Riparazioni varie sugli apparecchi a terra e nell'ipotesi di caso di urgenza in volo.

4) MOTORI.

(ore 2 settimanali)

A) *Elementi di termotecnica.*

Richiami sulle nozioni fondamentali di termologia apprese nei corsi di fisica con particolare riguardo al comportamento dei fluiti.

Trasformazione del calore in lavoro; primo principio della termodinamica - Grandezze caratteristiche di un fluido elastico - Trasformazione dei fluidi: loro rappresentazione grafica e proprietà fondamentali - Cicli di trasformazioni: rendimento termico, ciclo di Carnot - Secondo principio della termodinamica.

B) *Elementi di meccanica applicata ai motori.*

Trasmissione del lavoro nelle macchine, rendimento - Trasmissione per mezzo di ruote dentate cilindriche, coniche, elicoidali - Trasmissione con biella e manovella - Eccentrici - Cenni sull'equilibramento delle masse alternative.

C) *Motori.*

Combustione e combustibili, combustibili adoperati nei motori di aviazione - Caratteristiche d'impiego e loro determinazione sperimentale: benzine, benzine sintetiche, miscele carburanti, antidetonanti, numero di Ottano.

Motori a scoppio a quattro tempi, descrizione sommaria del motore monocilindrico - Cicli di funzionamento (teorico e pratico) - Esame delle diverse parti del motore.

Cenni sui motori a due tempi.

Motori Diesel a due, a quatro tempi e derivati.

La distribuzione nei motori a scoppio - Anticipo dell'accensione - Diagrammi della distribuzione.

Esame degli organi della distribuzione - Registrazione della distribuzione, messa in fase dell'albero della distribuzione.

Carburazione e carburatori - Influenza della temperatura, della quota e del numero di giri sul titolo della miscela - Esame dei tipi principali di carburatori adoperati nei motori di aviazione - Sistemi di alimentazione dei carburatori - Difetti della carburazione, registrazione dei carburatori. Motori surcompressi, motori sovralimentari e loro impiego - Alimentazione con presa dinamica.

Principali sistemi di accensione adoperati nei motori a scoppio - Difetti dell'accensione - Registrazione e messa in fase.

Il raffreddamento dei motori a combustione - Cenni sulla trasmissione del calore - Raffreddamento ad aria libera e soffiata e ad acqua - Difetti del raffreddamento.

La lubrificazione dei motori a combustione - Olii e grassi - Caratteristiche di impiego di un olio lubrificante e loro determinazione sperimentale - Sistemi di lubrificazione e accessori - Circuiti di lubrificazione - Controllo e difetti della lubrificazione.

Motori policilindrici a cilindri in linea, a *V*, a *T*, a stella: ordine degli scoppi - Requisiti di un motore di aviazione - Caratteristiche e descrizione dei tipi principali di motori adoperati nell'aviazione civile.

Potenza effettiva indicata e massima; rendimento organico, indicato e totale - Consumi di olio e di carburanti - Misura della potenza indicata con indicatori e manografi: interpretazione dei diagrammi - Misura della potenza effettiva - Curve caratteristiche dei motori.

Sistemi di avviamento di un motore d'aviazione, condotta e innesto del motore con particolare riguardo al comportamento in volo - Irregolare funzionamento del motore all'avviamento e in marcia.

Cenni sulla manutenzione ordinaria e straordinaria, sullo smontaggio e sul montaggio del motore.

D) *Strumenti per la condotta del motore.*

Contagiri - Manometri - Teletermomentri - Indicatori di consumo del carburante.

5) ESERCITAZIONI DI OFFICINA SUI MOTORI

(ore 3 settimanali)

Smontaggio completo di un motore d'aviazione.

Smerigliatura delle valvole e dell'albero motore; aggiustaggio delle bronzine del banco e delle bielle; aggiustaggio e montaggio dei segmenti elastici e del raschiaolio; montaggio degli spinotti.

Prova idraulica dei cindri.

Montaggio del motore e cure relative.

Verifica e messa a punto degli alberi di distribuzione.

Smontaggio dei magneti, verifica e rimontaggio. Messa in fase del magnete.

Smontaggio dei carburatori, verifica e rimontaggio. Registrazione.

Montaggio del motore sul banco di prova, avviamento; irregolarità di funzionamento ai diversi regimi; rilievi degli eventuali difetti.

Montaggio del mozzo sull'elica.

Montaggio dell'elica sul motore.

Montaggio del motore sulla carlinga, completo di tutti gli accessori di condotta e controllo.

Impiego del manografo per la misura della potenza indicata.

Impiego dei freni per la misura della potenza effettiva.

6) ELETTROTECNICA E RADIOTECNICA

(ore 4 settimanali)

Elettrostatica.

La teoria elettronica - Corpi isolanti e corpi condutori - Leggi della elettrostatica - Potenziale elettrico - Distribuzione della carica sui conduttori - Capacità - Capacità dei condensatori - Scarica elettrica.

Corrente continua.

Pile - F. e. m. e d. d. p. - Circuito elettrico - Resistenza elettrica - Legge di Ohm - Leggi di Kirchhoff - Potenza sviluppata dalla corrente - Elettrolisi - Accumulatori - Manutenzione degli accumulatori - Fenomeni termoelettrici.

Magnetismo.

Magneti - Fenomeni magnetici - Induzione magnetica - Isteresi magnetica - Comportamento dei materiali magnetici.

Effetti magnetici della corrente.

Direzione del campo elettromagnetico - Azioni tra campi magnetici e correnti - Legge di Laplace - Intensità di alcuni campi magnetici - Circuiti magnetici - Azioni elettrodinamiche tra le correnti - Amperometri - Voltometri - Wattometri.

Induzione elettromagnetica.

Leggi generali dell'induzione - Induzione nelle masse metalliche - Funzione degli schermi nell'induzione elettromagnetica - Autoinduzione - Mutua induzione - Rocchetto di Ruhmkorff - Magneti di accensione.

Correnti alternate.

Grandezze elettriche alternate - Rappresentazione grafica delle grandezze alternate - Circuiti a c. a. - Effetto dell'autoinduzione - Effetto della capacità - Impedenza - Fattore di potenza - Circuiti con resistenza, induttanza e capacità in serie: condizione di risonanza - Circuiti derivati - Circuiti con induttanza e capacità in derivazione: condizione di risonanza - Potenza di una c. a. - Cenni sulle correnti trifasi e sul campo rotante.

Macchine elettriche.

Principi fondamentali sulla generazione delle correnti - Alternatori Dinamo - Motori a c. c. - Trasformatori - Cenni sui motori a c. a.

Circuiti oscillanti e irradiazione delle onde Hertziane.

Circuiti oscillanti: oscillazioni smorzate e oscillazioni persistenti - Frequenza delle oscillazioni - Onde hertziane - Propagazione - Lunghezza d'onda - Schema generale di un trasmettitore a scintilla - Aerei - Antenne e telai - Eccitazione degli aerei - Distribuzione delle correnti e delle tensioni lungo le antenne - Lunghezza d'onda di una antenna e modo di variarla - Potenza irradiata - Resistenza d'irradiazione - Misura della lunghezza d'onda: ondametri e loro impiego - Aerei di bordo: caratteristiche e norme di impianto.

Tubi elettronici.

Il diodo - Caratteristiche - Resistenza interna - Funzione rettificatrice del diodo - Triodo - Caratteristiche e parametri relativi e Poliodi - Sistemi di accensione dei tubi elettronici.

Amplificazione, generazione di oscillazioni, modulazione.

Il problema dell'amplificazione Amplificazione in alta e bassa frequenza Apparati amplificatori Il triodo generatore di oscillazioni nei vari sistemi di accoppiamento - Rendimento del triodo generatore Circuiti di trasmissione con eccitazione separata - Circuito pilota Stabilizzazione della frequenza con quarzo - Cenni sugli apparati a neutralizzazione - Modulazione telegrafica - Microfoni e modulazione telefonica - Descrizione e impiego degli apparati trasmittenti particolarmente in uso.

Ricezione.

Il fenomeno della rivelazione - Raddrizzatori a cristallo - Il triodo rivelatore di oscillazioni Rivelazione di onde persistenti - Principio dei battimenti Eterodina Reazione - Montaggio dei circuiti riceventi Selettività Selezione radioacustica Il telefono e gli altoparlanti - Circuiti a cambiamenti di frequenza Cenni sulla supereterodina - Descrizione ed impiego dei complessi riceventi in dotazione.

Onde corte.

Caratteristiche pratiche dei circuiti in trasmissione e ricezione - Caratteristiche di impiego.

Radiogoniometria.

Scopi Principi di funzionamento e descrizione del radiogoniometro (1).

Installazioni di bordo.

Impianti elettrici di bordo - Installazione degli apparati radiotelegrafici e radiotelefonici a bordo degli aeromobili - Installazione del radiogoniometro - Compensazione e taratura - Norme generali per la manutenzione - Cenni sui collaudi e sul controllo degli apparati r. t.

LEGISLAZIONE RADIOTELEGRAFICA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

A) *Legislazione nazionale.*

Prescrizioni generali circa l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia nel Regno e prescrizioni particolari circa l'impianto e l'esercizio delle stazioni fisse e mobili, con particolare riguardo a quelle a bordo degli aeromobili.

B) *Legislazione internazionale.*

1 - Conoscenza pratica della convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Madrid 1932) e degli annessi regolamenti - generale e addizionale - per le radiocomunicazioni, sopratutto per quanto riguarda la distribuzione e l'impiego delle frequenze e l'eliminazione delle interferenze.

2 - Conoscenza pratica del regolamento sull'impiego degli apparecchi di radiocomunicazione a bordo degli aeromobili, elaborato dalla « CINA ».

3 - Principali cifrari radioelettrici internazionali.

7) ESERCITAZIONI DI TRASMISSIONE E RICEZIONE AUDITIVA DEI SEGNALI MORSE

(ore 5 settimanali)

Alfabeto Morse - Lettura dei segnali - Studio progressivo dei segnali alle varie cadenze - Ricezione e trasmissione di testi in lingua italiana e di testi in cifre - Ricezione di telegrammi cifrati e di brani di lingue estere alla velocità di 40 caratteri al minuto.

APPENDICE - *Nozioni complementari per il conseguimento del Brevetto di ufficiale di rotta.*

Segnalazione ottica:

a) - Metodo semaforico e metodo luminoso; conoscenza profonda del metodo di entrare in comunicazione e di trasmettere e ricevere i messaggi per mezzo di questi due metodi.

b) - Codice internazionale - Bandiere (denominazioni e colori); lettura dei segnali composti con bandiere.

Esercizi di trasmissione e ricezione delle segnalazioni semaforiche e luminose.

8) METEOROLOGIA ED AEROLOGIA

(ore 2 settimanali)

Composizione dell'atmosfera Gas e vapori atmosferici - Il vapore acqueo: umidità assoluta, relativa e specifica.

Statica dell'atmosfera - La pressione atmosferica; sue variazioni con l'altezza.

(1) La trattazione è limitata al solo punto di vista tecnico

La temperatura dell'atmosfera; sua distribuzione media - Sua distribuzione istantanea e movimenti verticali che ne conseguono - Cause della variazione diurna ed annuale della temperatura - Trasformazione di stato dell'acqua atmosferica in conseguenza delle variazioni di temperatura, formazione delle nebbie e delle nubi di correnti ascendenti: precipitazioni e ghiaccio sui velivoli.

Energia dell'atmosfera - Sua origine - Diagrammi energetici tipi di aria - Limiti tra masse d'aria diverse; fronti - Nubi stratificate.

Studio della dinamica atmosferica: osservazioni sinottiche - Carte meteorologiche - I venti - Le perturbazioni atmosferiche.

Fenomeni elettrici dell'atmosfera.

Il « tempo » in relazione alla configurazione del suono ed alla distribuzione delle masse d'aria - Tempo « stau » e di « föhn ».

Previsioni del tempo - Organizzazione dell'assistenza del volo; come il pilota ha le notizie meteorologiche.

Conoscenza pratica dei servizi radiometeorici aeronautici (pubblicazioni del Ministero dell'aeronautica: « I servizi radiometeorici di aeronautica » e « Manuale annuario radiometeorico »).

9) NAVIGAZIONE AEREA

Strumenti di bordo - Impianti d'aeroporto (con esercitazioni) Servizi radio elettrici

(ore 3 settimanali)

1) *Navigazione aerea.*

a) - *Nozioni preliminari.* - Forma e dimensioni della terra - Coordinate geografiche - Verticale di un luogo - Orizzonte - I punti cardinali.

b) - *Nozioni elementari di cosmografia.* - I corpi celesti - La sfera celeste - Movimento apparente degli astri - Misura del tempo - Movimenti della terra - Il giorno e le stagioni - I fusi orari.

c) - *Alcune definizioni relative alla navigazione aerea.* - Prua o rotta di un'aeronave Velocità di un'aeronave - Triangolo delle velocità - Deriva - Derivometri - Calcolo e correzione della deriva - Stima del vento in mare - Luoghi di posizione.

d) - *Carte di navigazione - Proiezioni cartografiche.* - Ortodromia e lossodromia - Generalità sulle proiezioni cartografiche - La proiezione di Mercatore - La proiezione gnomonica - La proiezione stereografica equatoriale - Le carte del Kahn - Altri sistemi di proiezione - Proiezioni policoniche - Proiezione naturale - Carte aeronautiche - Misura delle distanze sulle carte Esercizi di carteggio: tracciamento di una rotta e determinazione dei suoi elementi.

e) - *La navigazione osservata e la navigazione stimata.* - La navigazione osservata e rilevata - Elementi e principi della navigazione stimata Problemi di navigazione.

f) - *La navigazione radiogoniometrica.* - I due metodi di rilevamento radiogoniometrico - Tracciamento dei rilevamenti r. g. - Errori nei rilevamenti r. g. - Radiofari.

g) - *Cenni sulla navigazione astronomica.* - Principi della navigazione astronomica - Esercizi di applicazione con elementi preordinati.

2) *Strumenti di bordo.*

a) - *La bussola magnetica.* - Nozioni elementari di magnetismo terrestre - Declinazione - Variazione annua - Ferri duri e ferri dolci - Deviazioni semicircolari e quadrantali - La bussola magnetica per velivolo - Difetti delle bussole (inerzia - attrito - trascinamento) - Bussola aperiodica - Bussola a distanza - Installazione della bussola - Compensazione della bussola - Costruzione della tabella delle deviazioni residue - Conversione delle prue - Impiego della bussola in volo.

b) - *Strumenti indicatori dell'altezza.* - Altimetri - Variometri (indicatori di salita).

c) - *Strumenti indicatori della velocità.* - Indicatori a tubo Venturi - Indicatori a tubo di Pitot - Correzioni da apportare alle letture degli indicatori - Installazione degli indicatori di velocità - Protezione dei tubi di Pitot dal ghiaccio.

d) - *Strumenti giroscopici* - Proprietà del giroscopio - Generalità sugli strumenti giroscopici - Tubo Venturi - Depressore - Controlli della depressione - Indicatore di virata - Indicatore direzionale - Orizzonte artificiale - Autopiloti - Cenni sulla bussola giroscopica.

e) - *Volo strumentale.* - Disposizione razionale degli strumenti di bordo - Gruppi di pilotaggio - Condotta del volo strumentale - Volo nelle nubi - L'atterraggio nella nebbia con l'ausilio della radio e degli strumenti.

f) - *Pilotaggio dei velivoli* - Volo normale - La partenza - L'atterraggio - Volo in atmosfera agitata e con meteore avverse - Volo in alta quota - Pericolo della formazione del ghiaccio - Volo notturno - Particolarità d'impiego dell'idrovolante - Particolarità d'impiego dei polimotori.

8) *Impianti d'aeroporto.*

Gli aeroporti terrestri e marittimi - Impianti di segnalazione - Impianti di illuminazione e segnalazione notturna - Rifornimento di carburanti e lubrificanti.

9) *Servizi radioelettrici.*

1 - Organizzazione dei vari servizi radio elettrici nazionali (servizio fisso, mobile e di radiodiffusione) nonchè dei servizi speciali nell'interesse della navigazione marittima ed aerea (radiogoniometri, radiofari, servizi meteorologici, segnali orari, avvisi ai naviganti) - Frequenze assegnate a detti servizi.

2 - Regolamento sul servizio radioelettrico internazionale per la navigazione aerea.

3 - Principali cifrari radioelettrici internazionali:

a) codice radiotelegrafico internazionale « Q ».

10) TRASPORTI AEREI - ELEMENTI SULLE COMUNICAZIONI

(ore 1 settimanale)

1) *Teoria dei trasporti aerei.*

A - *Parte generale.* — Trasporti aerei civili: origine, sviluppo, utilità. Utilizzazione del trasporto aereo. Tecnica del trasporto aereo: materiale, infrastrutture, organizzazione. Economia del trasporto aereo:

1) Spese: costi fissi e chilometrici;

2) Introiti: passeggeri, posta, merci e sovvenzioni. Rapporti e confronti fra Stati e compagnie di navigazione aerea, con particolare rilievo all'aviazione commerciale italiana. Rapporti e confronti fra il trasporto aereo e gli altri mezzi di comunicazione.

B *Parte speciale.* — Convenzioni e disciplinari fra Società e Ministero dell'Aeronautica.

Organizzazione particolare di una Società italiana di navigazione aerea: Direzione generale, uffici periferici di rete e di scalo. Servizi meteorologici di assistenza di volo e loro funzionamento pratico - Cartelli di rotta e bollettini Composizione dell'equipaggio di un aeromobile: compiti particolari di ciascun componente l'equipaggio - Documenti di bordo - Documenti di scalo - Servizio passeggeri, posta e merci - Rapporti di volo - Norme in casi di interruzione del volo e di incidente.

2) *Elementi sulle comunicazioni.*

A) Geografia delle comunicazioni r. t.

Ubicazione delle grandi stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche transcontinentali più importanti con particolare riguardo a quelle italiane.

Ubicazione delle maggiori stazioni radiofoniche per servizi di radiodiffusione, con particolare riguardo a quelle italiane.

Stazioni r. t. fisse italiane e loro stazioni corrispondenti nel servizio marittimo, commerciale ed aereo.

Ubicazione dei più importanti radiofari, stazioni per servizio meteorologico e posti radiogoniometrici installati nel mondo.

Ubicazione delle stazioni radiotelegrafiche internazionali e nazionali per l'invio dei segnali orari.

B) Geografia delle comunicazioni aeree.

Linee di grande comunicazione - Linee interne: continentali e transcontinentali - Studi, proposte e prime realizzazioni delle linee transoceaniche - Stati esercenti linee aeree civili - Principali allacciamenti aerei internazionali: scali a transito internazionale con particolare rilievo all'Italia - Descrizione dettagliata della rete aerea italiana.

C) Cenni sulle reti ferroviarie e marittime dei principali Stati e loro coordinamento con le reti aeree.

D) Servizio dei telegrammi e dei marconigrammi:

1) norme e tariffe provvisorie per il servizio dei marconigrammi a bordo degli aeromobili civili (decreto Ministeriale 12 marzo 1936);

2) conoscenza pratica delle « Istruzioni sul servizio dei telegrammi e marconigrammi » pubblicate dal Ministero delle Comunicazioni - Edizione 1936 - per la parte che interessa il servizio di volo.

E) Codici radioelettrici internazionali:

1) codice internazionale « IATA ».

F) Comitato consultivo internazionale tecnico delle comunicazioni radioelettriche.

11) LEGISLAZIONE AERONAUTICA E RADIOTELEGRAFICA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

(ore 1 settimanale)

1) — *Legislazione aeronautica*

A) *Cenni introduttivi.*

1 - Il diritto aeronautico - Definizione, caratteri, contenuto, autonomia, rapporti con altri rami del diritto.

Fonti del diritto aeronautico:

a) principali leggi e regolamenti italiani;

b) convenzione aeronautica del 13 ottobre 1919; esame dei suoi principi; attribuzioni della « C.I.N.A. »;

c) altre convenzioni aeronautiche internazionali.

2 - Regime giuridico dello spazio aereo, nei riguardi della navigazione aerea e delle comunicazioni radioelettriche. Libertà o sovranità? Soluzioni convenzionali e legislative. Conseguenze del principio della sovranità.

3 - Regime giuridico delle linee di navigazione aerea. Linee interne; legislazione italiana.

Linee internazionali: principi della convenzione del 13 ottobre 1919 e delle convenzioni bilaterali firmate dall'Italia.

B) *L'Aeromobile.*

1 - Definizioni. Distinzioni, specialmente sotto il profilo giuridico; aeromobili civili e militari, di Stato e private; regime giuridico applicabile.

2 - Nazionalità dell'aeromobile. Sue conseguenze nei rapporti interni e in quelli internazionali.

3 - Legge imperante a bordo dell'aeromobile.

4 - Documenti obbligatori:

a) certificato di navigabilità; attribuzioni del Registro Italiano Aeronautico;

b) certificato di immatricolazione: registro aeronautico nazionale; inscrizioni, trascrizioni, loro efficacia giuridica;

c) libri di bordo.

5 - Diritti reali sull'aeromobile. Ipoteca. Privilegi.

C) *Aeroporti e campi di fortuna.*

1 Definizioni - Distinzioni, aeroporti pubblici e privati; aeroporti doganali.

2 - Norme per la costruzione e l'esercizio. Servitù aeronautiche.

3 - Controlli. Poteri del comandante e del direttore civile.

4 - Figura giuridica del capo-scalo.

D) *La circolazione aerea.*

1 - Norme generali di circolazione aerea; in rotta; in prossimità degli aeroporti.

2 - Limitazioni sul transito: zone vietate; rotte obbligatorie; divieti.

3 - Limitazioni nei trasporti: armi e munizioni; materiale fotografico.

4 - Segnalazioni; fanali.

5 - Il regime doganale della navigazione aerea. Libretti per i passaggi in dogana.

E) *Il personale navigante.*

1 - Brevetti e licenze di attitudine tecnica e di abilitazione professionale - Limiti di età.

2 - Legge e regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria - Gerarchia a bordo. Poteri del Comandante di aeromobile.

3 - Ordinamento corporativo delle attività aeronautiche - Inquadramento sindacale delle imprese di trasporto aereo e della gente dell'aria. Rapporti di lavoro; contratti collettivi.

F) *Il contratto di trasporto aereo.*

1 - Legislazione italiana; convenzione di Varsavia; qualche legge estera.

2 - La responsabilità nel diritto aeronautico. Responsabilità contrattuale. Responsabilità per danni ai terzi non naviganti: legislazione italiana, convenzione di Roma. qualche legge estera.

3 - Limitazione legale della responsabilità; clausole di esonero.

G) *Assicurazioni aeronautiche.*

1 - Assicurazione obbligatoria del personale navigante.

2 - Assicurazione contro i rischi della navigazione aerea.

H) *Assistenza e salvataggio.*

1 - Rapporti giuridici sorgenti dall'assistenza e dal salvataggio di aeromobili. Remunerazione. Legislazione italiana e progetto di convenzione internazionale.

2 - Norme della legislazione italiana per i casi di sinistro aereo.

I) Cenni di diritto penale aeronautico.

L) Cenni di diritto di guerra aerea.

2) — *Legislazione radiotelegrafica*

1 - Norme sul servizio radioelettrico contenute nella legislazione aeronautica italiana (art. 14 legge 20 agosto 1923, n. 2207; art. 173 e seg. regolamento per la navigazione aerea 11 gennaio 1925, n. 356).

2 - Norme per la concessione di stazioni radioelettriche a bordo di aeromobili civili (decreto Ministeriale 8 gennaio 1930).

3 - Convenzione e regolamenti sulla sicurezza della vita umana in mare in rapporto alla radiotelegrafia.

4 - Doveri e responsabilità del radiotelegrafista. Compiti dell'Unione telegrafica di Berna per le questioni relative alla radiotelegrafia.

12) e 13) LINGUE STRANIERE

(*Francese*, ore 2 settimanali - *Inglese* o *Tedesco*, ore 2 settimanali).

Richiami e ricapitolazioni sulle cognizioni fondamentali possedute dagli allievi.

Esercizi graduali di conversazioni e di versione sui seguenti argomenti di vita pratica e professionale.

Elementi di terminologia tecnica aeronautica.

Sistema monetario, cambi, prezzi, acquisti.

Linguaggio relativo alla vita d'albergo e di ristorante.

Orari, bagagli, passaporti, dogana, polizia, servizio sanitario, posta, telegrafo, comunicazioni telefoniche.

Terminologia relativa alla geografia e climatologia.

Linee aeree nelle regioni per le quali vige la lingua studiata, aeroporti, norme interne di navigazione aerea.

Rapporti del personale navigante e dei viaggiatori con le autorità politiche, amministrative e consolari.

14) MATEMATICA APPLICATA

(ore 2 settimanali per 2 trimestri)

Programma:

Richiami sulla risoluzione di equazioni algebriche e di sistemi - Calcoli coi logaritmi; regolo calcolatore e suo uso.

Richiami di trigonometria piana: uso delle tavole trigonometriche; relazioni fondamentali di trigonometria sferica.

Elementi di geometria analitica del piano; equazioni della retta e del cerchio.

Calcolo grafico, coordinate logaritmiche, abachi, monogrammi.

Concetto di derivata e di integrale; derivazione e integrazione di semplici funzioni. Significato fisico e applicazioni geometriche e tecniche.

p. *Il Ministro*: VALLE

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DELL'INSEGNAMENTO

relativo alla seconda parte (addestramento professionale) del corso di perfezionamento tecnico-professionale per pilota di linea aerea civile.

1) *Durata delle istruzioni.*

La durata delle istruzioni è prevista di circa un mese.

2) *Istruzioni di volo notturno.*

Le istruzioni di volo notturno saranno svolte da ciascun allievo secondo il programma seguente:

da 2 a 5 lezioni a doppio comando, di 3 atterraggi ciascuna;
da 3 a 5 voli da solo.

3) *Istruzioni di volo strumentale.*

Le istruzioni di volo strumentale saranno svolte da ciascun allievo (sempre con istruttore a bordo) secondo il programma seguente:

da 5 a 7 voli, della durata da 20 a 40 minuti ciascuno.

Gli esercizi saranno del genere sottoindicato:

a) ambientamento al volo rettilineo orizzontale;
b) salita, discesa, virate piane;
c) cambiamenti di direzione, comandati dall'istruttore a mezzo telefono di bordo;
d) navigazione con bussola ed orologio su percorso prestabilito

In qualcuno dei suddetti voli si cercherà di effettuare tratti di navigazione nelle nubi per brevi durate (fino a 10 minuti).

3) *Conseguimento del brevetto civile di pilota di velivolo di III grado.*

Coloro che non sono in possesso del brevetto civile di pilota di velivolo di III grado, saranno sottoposti alle prove prescritte per il conseguimento di tale brevetto, effettuando le prove stesse su velivolo fornito gratuitamente dall'Amministrazione aeronautica.

Per sostenere le prove di brevetto gli allievi devono avere però ottemperato a quanto disposto dal regolamento per la navigazione aerea, per quanto riguarda la presentazione della domanda e degli altri documenti prescritti, nonchè il pagamento delle relative tasse di concessione, che rimangono a carico degli interessati.

p. *Il Ministro*: VALLE

(3299)

REGIA PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1937-XVI, n. 13138, col quale venne indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a 13 posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1937-XVI;

Visto il successivo decreto 7 aprile 1938-XVI, n. 19476, con cui veniva rettificato il precedente decreto 31 dicembre 1937, nel senso di non comprendere nelle condotte messe a concorso quella di Casalgrasso, in quanto compresa nel concorso provinciale allora in via di espletamento, e di comprendere invece, la seconda condotta del comune di Barge, vacante al 30 novembre 1937-XVI ed erroneamente omessa;

Visto il successivo decreto 22 giugno 1938-XVI, n. 31631, con cui il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso veniva prorogato a tutto il 16 agosto 1938-XVI;

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1938-XVI (*Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 1938-XVI), col quale vennero costituite le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ostetrica condotta, e venne stabilita Cuneo come sede per lo svolgimento delle prove di esame relative al concorso di cui trattasi;

Visto il proprio decreto 6 febbraio 1939-XVII, n. 39971, con cui l'ostetrica Degiorgis Teresa di Gioacchino, non venne ammessa al concorso in applicazione dell'art. 43 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Visto il successivo decreto 3 marzo 1939-XVII, n. 5507, con cui venivano ammesse al concorso n. 40 ostetriche, i cui documenti furono riconosciuti regolari, mentre ne veniva esclusa, oltre la concorrente Degiorgis Teresa, cui al citato precedente decreto 6 febbraio 1939, n. 39971, la concorrente Testa Caterina fu Lorenzo, per aver superato, pur beneficiando delle norme contenute nel R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, i limiti di età per l'ammissione al concorso;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria delle concorrenti formata dalla Commissione stessa:

Preso atto che dalla competente Commissione giudicatrice sono state dichiarate rinunciatarie al concorso le candidate: 1ª Carciofo Margherita in Calleri, di Silvestro; 2ª Odoberto Margherita ved. Giraudo, fu Maurizio; 3ª Riffaldi Maria, fu Enrico; 4ª Ruatta Lucia Anna, fu Andrea, le quali non vennero assoggettate alla prescritta prova d'esame orale per loro propria volontà, avendo esse fatto pervenire, prima o dopo la fissazione dei giorni d'esame, in seguito ad esplicite richieste d'ufficio, personalmente od a mezzo dei podestà dei Comuni di residenza, esplicite dichiarazioni scritte di rinuncia al concorso pel quale avevano a suo tempo presentata domanda di ammissione, ed al quale erano state già ammesse;

Visti gli articoli 36 e 69 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XVI:

1. Rosso Caterina . . . . Voti 62,31
2. Galifi Margherita . . . . . . » 55,41
3. Quaglia Margherita . . . . . » 55,19
4. Molardo Clotilde . . . . . . » 55,13
5. Enria Giuseppina . . . . . . » 54,20
6. Brugnoli Maria . . . . » 54,10
7. Cora Maria . . . . » 53,80

8. Bottero Maria	Voti	52,93
9. Bosco Anna	»	52,87
10. Saracco Orsola	»	52,03
11. Albo Teresa	»	51,93
12. Longo Teresa	»	51,91
13. Manzi Adriana	»	51,86
14. Campana Francesca	»	51,84
15. Brizio Maria	»	51,68
16. Braida Mercede	»	51,62
17. Gaio Luigia	»	51,25
18. Galvagno Agnese	»	50,93
19. Gobbi Dolores	»	50,93
20. Oliva Aurora	»	50,75
21. Rapa Elisabetta	»	50,75
22. Busso Teresa	»	50,71
23. Osella Antonia	»	49,93
24. Rabbia Giovanna	»	49,74
25. Milono Evelina	»	49,43
26. Garnero Pierina	»	49,25
27. Rolfo Maria	»	48,48
28. Alessandria Rosa	»	48,33
29. Gelmi Luigia	»	48,01
30. Chiesa Caterina	»	47,90
31. Cellario Caterina	»	47,68
32. Musso Elva	»	47,59
33. Frittoli Maria	»	47,54
34. Fulchero Gemma	»	45,31
35. Brunengo Giovanna	»	43,79
36. Milanesio Lucia	»	39,78

Il presente decreto, a sensi del citato art. 23 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 27 giugno 1939-XVII

Il prefetto: FALCETTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto in data 27 giugno corr., n. 29497, col quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti ai 13 posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XVI;

Visti gli articoli 36 e 69 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XVII, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Viste le domande delle concorrenti dichiarate idonee e l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;

Considerato che l'ostetrica Brugnoli Maria, classificata al 6° posto della graduatoria di merito, ha indicato nella sua domanda la sola condotta di Fossano, condotta designata da altra concorrente che precede la Brugnoli nella graduatoria medesima, e che di conseguenza la suddetta ostetrica, allo stato degli atti, non ha diritto ad alcuna assegnazione;

Ritenuto che l'ostetrica Campana Francesca, classificata al 14° posto della graduatoria, acquista il diritto all'assegnazione di una condotta, in seguito alla mancata assegnazione della Brugnoli alla condotta di Fossano;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso a 13 posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XV, per la sede a fianco di ciascuna di esse indicata:

1. Rosso Caterina in Manzina - Condotta comunale di Fossano.
2. Galift Margherita - Condotta comunale di Cardè.
3. Quaglia Margherita Condotta comunale di Morozzo.
4. Molardo Clotilde - Condotta comunale di Martiniana Po.
5. Enrici Giuseppina - Condotta comunale di Vernante.
6. Cora Maria - Condotta comunale di Savigliano (per Levaldigi).
7. Bottero Maria - Condotta comunale di Barge (2ª condotta).
8. Bosco Anna - Condotta consorziale di Valdieri-Entraque.
9. Saracco Orsola - Condotta comunale di Bra (fraz. Pocapaglia).
10. Albo Teresa - Condotta comunale di Briga Marittima.
11. Longo Teresa - Condotta comunale di Sale Langhe.
12. Manzi Adriana - Condotta consorziale di Gorzegno-Levice.
13. Campana Francesca - Condotta consorziale di Bellino-Casteldelfino.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

I podestà dei Comuni e le Amministrazioni dei Consorzi interessati, scaduto il sopra indicato termine di pubblicazione del presente decreto, provvederanno alla nomina delle ostetriche designate.

Cuneo, addì 30 giugno 1939-XVII

Il prefetto: FALCETTI

(3278)

REGIA PREFETTURA DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Ragusa.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Veduta la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale del 15 febbraio 1938 con sede in Roma, relativa al posto messo a concorso di assistente del Reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Ragusa;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 75 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per un posto di assistente del Reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ragusa:

1) Dott. Blundo Salvatore . . con punti 98.75 /150;
2) Dott.ssa Massara Giuseppina . » 90.50 /150;
3) » Torrisi Francesca . . » 78.875/150;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Ragusa.

Ragusa, addì 12 luglio 1939-XVII

Il prefetto: TRIFUOGGI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Veduto il proprio decreto pari data col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Ragusa;

Veduto l'art. 75 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' designato vincitore del concorso per il posto nelle premesse indicato il primo iscritto in graduatoria:

Dott. Blundo Salvatore, con punti 98.75/150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura ed a quello dell'Amministrazione provinciale.

Ragusa, addì 12 luglio 1939-XVII

Il prefetto: TRIFUOGGI

(3172)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.